ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale C 179
dell'Unione europea

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

53° anno
3 luglio 2010

Numero d'informazione | Sommario | Pagina

IV *Informazioni*

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia dell'Unione europea

2010/C 179/01 Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* GU C 161 del 19.6.2010 1

V *Avvisi*

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

2010/C 179/02 Cause riunite C-145/08 e C-149/08: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 6 maggio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulio tis Epikrateias — Grecia) — Club Hotel Loutraki AE, Athinaïki Techniki AE, Evangelos Marinakis (C-145/08), Aktor Anonymi Techniki Etaireia (Aktor ATE) (C-149/08)/Ethniko Symvoulio Radiotileorasis, Ypourgos Epikrateías (C-145/08) Ethniko Symvoulio Radiotileorasis (C-149/08) (Direttiva 92/50/CEE — Appalti pubblici di servizi — Concessioni di servizi — Contratto misto — Contratto comportante la cessione di un pacchetto azionario di un'impresa pubblica di casinò — Contratto con il quale l'amministrazione aggiudicatrice pone a carico di un aggiudicatario la gestione dell'impresa di casinò e la realizzazione di un progetto di modernizzazione e di sviluppo dei suoi locali nonché la ristrutturazione degli spazi circostanti — Direttiva 89/665/CEE — Decisione dell'amministrazione aggiudicatrice — Mezzi di ricorso efficaci e rapidi — Regole di procedura nazionali — Condizione per la concessione del risarcimento danni — Previo annullamento dell'atto o dell'omissione illegittimi o constatazione della loro nullità da parte del tribunale competente — Membri di un raggruppamento offerente in un procedimento di aggiudicazione di appalto pubblico — Decisione adottata nell'ambito di tale procedura da un'autorità diversa dall'amministrazione aggiudicatrice — Ricorso proposto a titolo individuale da taluni membri del raggruppamento — Ricevibilità) 2

IT

Prezzo:
4 EUR

(segue)

2010/C 179/03 Causa C-304/08: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 14 gennaio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV/Plus Warenhandelsgesellschaft mbH (Direttiva 2005/29/CE — Pratiche commerciali sleali — Normativa nazionale in forza della quale è in via di principio vietata una pratica commerciale che subordina la partecipazione dei consumatori ad un gioco a premi all'acquisto di una merce o di un servizio) 3

2010/C 179/04 Causa C-308/08: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 20 maggio 2010 — Commissione europea/Regno di Spagna (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 92/43/CEE — Conservazione degli habitat naturali — Flora e fauna selvatiche — Regime di protezione prima dell'iscrizione di un habitat nell'elenco dei siti d'importanza comunitaria — Art. 12, n. 4 — Progetto di sistemazione di una strada rurale) 3

2010/C 179/05 Causa C-341/08: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 12 gennaio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sozialgericht Dortmund — Germania) — Domnica Petersen/Berufungsausschuss für Zahnärzte für den Bezirk Westfalen-Lippe (Direttiva 2000/78/CE — Artt. 2, n. 5, e 6, n. 1 — Divieto di discriminazioni fondate sull'età — Disposizione nazionale che fissa a 68 anni l'età massima per l'esercizio della professione di dentista convenzionato — Obiettivo perseguito — Nozione di «misura necessaria alla tutela della salute» — Coerenza — Idoneità e adeguatezza della misura) 4

2010/C 179/06 Causa C-352/08: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 20 maggio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Modehuis A. Zwijnenburg BV/Staatssecretaris van Financiën (Ravvicinamento delle legislazioni — Direttiva 90/434/CEE — Regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo e agli scambi d'azioni concernenti società di Stati membri diversi — Art. 11, n. 1, lett. a) — Applicabilità a imposte sui trasferimenti) 5

2010/C 179/07 Causa C-365/08: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 20 maggio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof — Austria) — Agrana Zucker GmbH/Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft [Zucchero — Regolamento (CE) n. 318/2006 — Art. 16 — Calcolo dell'importo della tassa sulla produzione — Inclusione del quantitativo di zucchero entro quota oggetto di un ritiro dal mercato nella base imponibile della tassa — Principi di proporzionalità e di non discriminazione] 5

2010/C 179/08 Causa C-370/08: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 20 maggio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Data I/O GmbH/Hauptzollamt Hannover, ex Bundesfinanzdirektion Südost (Tariffa doganale comune — Classificazione doganale — Nomenclatura combinata — Capitolo 84, nota 5, B — Adattatore contenente un chip di memoria e destinato al collegamento fra una macchina programmatrice automatica e i moduli elettronici da programmare — Voci 8471, 8473 e 8536) 6

2010/C 179/09 Causa C-434/08: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 20 maggio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Oldenburg — Germania) — Arnold e Johann Harms, in veste di società di diritto civile/Freerk Heidinga [Politica agricola comune — Sistema integrato di gestione e di controllo di alcuni regimi di aiuti — Regolamento (CE) n. 1782/2003 — Regime di pagamento unico — Trasferimento di diritti all'aiuto — Cessione definitiva] 6

IT

2010/C 179/10 Causa C-533/08: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 4 maggio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — TNT Express Nederland BV/AXA Versicherung AG [Cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale — Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Art. 71 — Convenzioni stipulate dagli Stati membri in materie particolari — Convenzione concernente il contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR)] 7

2010/C 179/11 Causa C-545/08: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 6 maggio 2010 — Commissione europea/Repubblica di Polonia (Inadempimento di uno Stato — Comunicazioni elettroniche — Direttive 2002/21/CE e 2002/22/CE — Fornitura dei servizi di accesso ad Internet a banda larga — Imposizione sulle tariffe dei servizi di accesso ad Internet a banda larga dell'obbligo di ottenere un'autorizzazione e di fissazione sulla base dei costi della fornitura di tali servizi — Assenza di un'analisi del mercato) 8

2010/C 179/12 Causa C-583/08 P: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 20 maggio 2010 — Christos Gogos/Commissione europea (Impugnazione — Funzionari — Concorso interno di passaggio da una categoria ad un'altra — Nomina — Inquadramento nel grado — Art. 31, n. 2, dello Statuto — Competenza a conoscere della legittimità e del merito — Controversia di natura pecuniaria — Durata del procedimento dinanzi al Tribunale — Termine ragionevole — Domanda di equo risarcimento) 8

2010/C 179/13 Causa C-17/09: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 21 gennaio 2010 — Commissione europea/Repubblica federale di Germania (Appalti pubblici di servizi — Servizi per lo smaltimento dei rifiuti biologici e dei rifiuti verdi — Attribuzione senza gare di appalto aperte) 9

2010/C 179/14 Causa C-56/09: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 20 maggio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria provinciale di Roma) — Emiliano Zanotti/Agenzia delle Entrate — Ufficio Roma 2 (Libera prestazione dei servizi — Cittadinanza dell'Unione — Artt. 18 CE e 49 CE — Normativa nazionale in materia di imposte sui redditi — Diritto alla detrazione dall'imposta lorda a concorrenza di una percentuale fissa della totalità delle spese di istruzione — Corso universitario svolto in un altro Stato membro — Imposizione di un limite quantitativo — Detrazione entro il tetto massimo fissato per le tasse e i contributi versati per prestazioni analoghe fornite da università pubbliche nazionali — Imposizione di un limite territoriale — Detrazione entro il tetto massimo fissato per le tasse e i contributi versati per prestazioni analoghe fornite dall'università pubblica nazionale più vicina al domicilio fiscale del contribuente) 9

2010/C 179/15 Causa C-63/09: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 6 maggio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Mercantil nº 4 — Spagna) — Axel Walz/Clikair S.A. (Trasporti aerei — Convenzione di Montreal — Responsabilità dei vettori in materia di bagagli consegnati — Art. 22, n. 2 — Limitazioni di responsabilità in caso di distruzione, perdita, deterioramento o ritardo di bagagli — Nozione di «danno» — Danni materiali e morali) 10

2010/C 179/16 Causa C-94/09: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 6 maggio 2010 — Commissione europea/Repubblica francese (Inadempimento di uno Stato — IVA — Direttiva 2006/112/CE — Art. 98, nn. 1 e 2 — Prestazioni di servizi fornite dalle agenzie di pompe funebri — Applicazione di un'aliquota ridotta alle prestazioni di trasporto di salme con veicoli) 11

2010/C 179/17 Causa C-111/09: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 20 maggio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Okresní soud v Chebu — Repubblica ceca) — Česká podnikatelská pojišťovna as, Vienna Insurance Group/Michal Bilas [Regolamento (CE) n. 44/2001 — Ricorso di un assicuratore dinanzi al giudice del proprio domicilio diretto ad ottenere il pagamento del premio assicurativo da parte dell'assicurato domiciliato in un altro Stato membro — Comparizione del convenuto dinanzi al giudice adito — Mancata contestazione del difetto di competenza giurisdizionale e difesa nel merito — Comparizione attributiva di competenza giurisdizionale] 11

2010/C 179/18 Causa C-138/09: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 20 maggio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale ordinario di Palermo) — Todaro Nunziatina & C. Snc/Assessorato del Lavoro e della Previdenza Sociale, della Formazione Professionale e dell'Emigrazione della Regione Siciliana (Rinvio pregiudiziale — Aiuti di Stato — Decisioni della Commissione — Interpretazione — Aiuti concessi dalla Regione Siciliana alle imprese che stipulano contratti di formazione e lavoro o trasformano siffatti contratti in contratti a tempo indeterminato — Termine ultimo per la concessione degli aiuti — Vincoli di bilancio — Interessi di mora — Irricevibilità) 12

2010/C 179/19 Causa C-158/09: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 20 maggio 2010 — Commissione europea/Regno di Spagna (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2003/88/CE — Organizzazione dell'orario di lavoro — Personale diverso dal personale civile delle amministrazioni pubbliche — Omessa trasposizione entro il termine impartito) 12

2010/C 179/20 Causa C-160/09: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 20 maggio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulio tis Epikrateias — Grecia) — Ioannis Katsivardas — Nikolaos Tsitsikas OE/Ypourgos Oikonomikon [Regolamento (CEE) n. 1591/84 — Accordo di cooperazione tra la Comunità europea, da un lato, e l'accordo di Cartagena ed i suoi paesi membri, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perù e Venezuela, dall'altro — Clausola della nazione più favorita — Effetto diretto — Accisa sull'importazione di banane in Grecia] 13

2010/C 179/21 Causa C-210/09: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 20 maggio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla cour administrative d'appel de Nantes — Francia) — Scott SA, Kimberly Clark SAS, già Kimberly Clark SNC/Ville d'Orléans [Aiuto di Stato — Regolamento (CE) n. 659/1999 — Art. 14, n. 3 — Recupero dell'aiuto — Principio di effettività — Avvisi di liquidazione inficiati da un vizio di forma — Annullamento] 13

2010/C 179/22 Causa C-311/09: Sentenza della Corte (Settima Sezione) 6 maggio 2010 — Commissione europea/Repubblica di Polonia (Inadempimento di uno Stato — Fiscalità — IVA — Trasporto internazionale di persone — Imposizione forfetaria dei trasportatori domiciliati al di fuori del territorio nazionale) ... 14

2010/C 179/23 Causa C-136/09: Ordinanza della Corte (Settima Sezione) 18 marzo 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Areios Pagos — Grecia) — Organismos Sillogikis Diacheirisis Dimiourgon Theatrikon kai Optikoakoustikon Ergon/Divani Akropolis Anonimi Xenodocheiaki kai Touristiki Etaireia (Art. 104, n. 3, del regolamento di procedura — Diritto d'autore e diritti connessi nella società dell'informazione — Direttiva 2001/29/CE — Art. 3 — Nozione di «comunicazione al pubblico» — Opere diffuse attraverso apparecchi televisivi installati nelle camere d'albergo) 14

IT

2010/C 179/24 Causa C-153/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 1º aprile 2010 — Sony Logistics Europe BV/Staatssecretaris van Financiën 15

2010/C 179/25 Causa C-154/10 P: Impugnazione proposta dalla Nokia Oyj l'1 aprile 2010 avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 20 gennaio 2010, causa T-460/07, Nokia Oyj/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 15

2010/C 179/26 Causa C-157/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) il 2 aprile 2010 — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A./Administración General del Estado 16

2010/C 179/27 Causa C-177/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n. 12 de Sevilla (Spagna) il 7 aprile 2010 — Francisco Javier Rosado Santana/Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía 16

2010/C 179/28 Causa C-180/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia) il 9 aprile 2010 — Jarosław Słaby/Minister Finansów 17

2010/C 179/29 Causa C-181/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny il 9 aprile 2010 — Emilian Kuć e Halina Jeziorska-Kuć/Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie 17

2010/C 179/30 Causa C-182/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour constitutionnelle (Belgio) il 9 aprile 2010 — Marie-Noëlle Solvay, Le Poumon vert de la Hulpe ASBL, Jacques Solvay de la Hulpe, Jean-Marie Solvay de la Hulpe, La Hulpe — Notre village ASBL, Alix Walsh, André Philips, Les amis de la Forêt de Soignes ASBL, Association des Riverains et Habitants des Communes Proches de l'Aéroport B.S.C.A. (Brussels South Charleroi Airport) ASBL, Grégoire Stassin, André Gilliard, Société Wallonne des Aéroports SA (SOWAER), Paul Fastrez, Henriette Fastrez, Infrabel SA, Jean-Pierre Olivier, Pierre Deneye, Paul Thiry, Antoine Boxus, Willy Roua, Governo fiammingo, Inter-Environnement Wallonie ASBL, Sartau SA, Charleroi South Air Pur ASBL, Pierre Grymonprez, Philippe Grisard de la Rochette, Nicole Laloux, Annabelle Denoël-Gevers, Marc Traversin, Joseph Melard, Chantal Michiels, Thierry Regout, René Canfin, Georges Lahaye, Jeanine Postelmans, Christophe Dehousse, Christine Lahaye, Jean-Marc Lesoinne, Jacques Teheux, Anne-Marie Larock, Bernadette Mestdag, Jean-François Serraffin, Françoise Mahoux, Ferdinand Wallraf, Jeanne Mariel, Agnès Fortemps, Georges Seraffin, Jeannine Melen, Groupement Cerexhe-Heuseux/Beaufays ASBL, Action et Défense de l'Environnement de la vallée de la Senne et de ses affluents ASBL, Réserves naturelles RNOB ASBL, Stéphane Banneux, Zénon Darquenne, Guido Durlet, Société régionale wallonne du transport SRWT, Philippe Daras, Bernard Croiselet, Bernard Page, Intercommunale du Brabant Wallon SCRL, Codic Belgique SA, Fédéral Express European Services Inc./Régione vallona 18

2010/C 179/31 Causa C-184/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Germania) il 14 aprile 2010 — Mathilde Grasser/Freistaat Bayern 19

2010/C 179/32 Causa C-186/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) il 15 aprile 2010 — Tural Oguz/Secretary of State for the Home Department 20

IT

2010/C 179/33 Causa C-195/10: Ricorso proposto il 21 aprile 2010 — Commissione europea/Repubblica di Estonia 20

2010/C 179/34 Causa C-198/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte d'appello di Milano (Italia) il 23 aprile 2010 — Cassina S.p.A./Alivar Srl, Galliani Host Arredamenti Srl 20

2010/C 179/35 Causa C-200/10 P: Impugnazione proposta il 26 aprile 2010 dal Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 9 febbraio 2010, causa T-340/07, Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE/Commissione europea 21

2010/C 179/36 Causa C-204/10 P: Impugnazione proposta il 28 aprile 2010 dalla Enercon GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) 3 febbraio 2010, causa T-472/07, Enercon GmbH/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 21

2010/C 179/37 Causa C-206/10: Ricorso proposto il 30 aprile 2010 — Commissione europea/Repubblica federale di Germania 22

2010/C 179/38 Causa C-207/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Højesteret (Danimarca) il 30 aprile 2010 — Paranova Danmark A/S/Paranova Pack A/S contro Merck Sharp & Dohme Corp., Merck Sharp & Dohme, Merck Sharp & Dohme BV 23

2010/C 179/39 Causa C-208/10: Ricorso proposto il 30 aprile 2010 — Commissione europea/Repubblica portoghese 24

2010/C 179/40 Causa C-209/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Højesteret (Danimarca) il 3 maggio 2010 — Post Danmark A/S/Konkurrenceråd 25

2010/C 179/41 Causa C-211/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof — Austria il 3 maggio 2010 — Doris Povse/Mauro Alpago 25

2010/C 179/42 Causa C-216/10 P: Impugnazione proposta il 6 maggio 2010 dalla Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione), 3 marzo 2010, causa T-321/07: Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 26

2010/C 179/43 Causa C-231/10: Ricorso proposto il 10 maggio 2010 — Commissione europea/Repubblica di Estonia 27

2010/C 179/44 Causa C-315/09: Ordinanza del presidente della Corte 25 marzo 2010 — Commissione europea/Regno del Belgio 27

IT

2010/C 179/45 Causa C-105/10 PPU: Ordinanza del presidente della Terza Sezione della Corte 3 aprile 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein oikeus — Finlandia) — Virallinen syyttäjä/Malik Gataev, Khadizhat Gataeva 27

Tribunale

2010/C 179/46 Cause riunite T-425/04, T-444/04, T-450/04 e T-456/04: Sentenza del Tribunale 21 maggio 2010 — Francia/Commissione («Aiuti di Stato — Misure finanziarie a favore della France Télécom — Progetto di prestito d'azionista — Dichiarazioni pubbliche di un membro del governo francese — Decisione che dichiara l'aiuto incompatibile con il mercato comune e ne ordina il recupero — Ricorso di annullamento — Interesse ad agire — Ricevibilità — Nozione di aiuto di Stato — Vantaggio — Risorse di Stato — Obbligo di motivazione») 28

2010/C 179/47 Causa T-11/05: Sentenza del Tribunale 19 maggio 2010 — Wieland-Werke e a./Commissione («Concorrenza — Intese — Settore dei tubi in rame per la canalizzazione di impianti — Decisione che constata una violazione dell'art. 81 CE — Violazione continuata e multiforme — Principio di legalità delle pene — Principio ne bis in idem — Ammende — Impatto concreto sul mercato — Dimensioni del mercato interessato — Durata della violazione — Circostanze attenuanti») 29

2010/C 179/48 Causa T-18/05: Sentenza del Tribunale 19 maggio 2010 — IMI e a./Commissione («Concorrenza — Intese — Settore dei tubi idrotermosanitari in rame — Decisione che accerta una violazione dell'art. 81 CE — Infrazione continuata e multiforme — Interruzione della partecipazione — Ammenda — Partecipazione limitata all'intesa») 29

2010/C 179/49 Causa T-19/05: Sentenza del Tribunale 19 maggio 2010 — Boliden e a./Commissione («Concorrenza — Intese — Settore dei tubi idrotermosanitari in rame — Decisione che accerta una violazione dell'art. 81 CE — Infrazione continuata e multiforme — Ammenda — Prescrizione — Cooperazione») 30

2010/C 179/50 Causa T-20/05: Sentenza del Tribunale 19 maggio 2010 — Outokumpu e Luvata/Commissione («Concorrenza — Intese — Settore dei tubi idrotermosanitari in rame — Decisione che accerta un'infrazione dell'art. 81 CE — Ammende — Dimensioni del mercato interessato — Circostanza aggravante — Recidiva») 30

2010/C 179/51 Causa T-21/05: Sentenza del Tribunale 19 maggio 2010 — Chalkor/Commissione («Concorrenza — Intese — Settore dei tubi idrotermosanitari in rame — Decisione che accerta una violazione all'art. 81 CE — Infrazione continuata e multiforme — Ammenda — Partecipazione limitata all'intesa — Estensione geografica del mercato interessato — Durata dell'infrazione — Cooperazione») 31

2010/C 179/52 Causa T-25/05: Sentenza del Tribunale 19 maggio 2010 — KME Germany e a./Commissione («Concorrenza — Intese — settore dei tubi idrotermosanitari in rame — Decisione che accerta una violazione dell'art. 81 CE — Ammende — Impatto concreto sul mercato — Misura del mercato interessato — Durata dell'infrazione — Capacità contributiva — Cooperazione») 31

2010/C 179/53 Causa T-432/05: Sentenza del Tribunale 12 maggio 2010 — EMC Development/Commissione («Concorrenza — Intese — Mercato europeo del cemento — Decisione recante rigetto di una denuncia — Norma armonizzata per il cemento — Natura cogente — Linee direttrici sull'applicabilità dell'art. 81 CE agli accordi di cooperazione orizzontale») 32

2010/C 179/54 Causa T-258/06: Sentenza del Tribunale 20 maggio 2010 — Germania/Commissione («Disposizioni applicabili agli appalti pubblici — Aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive "appalti pubblici" — Comunicazione interpretativa della Commissione — Atto impugnabile — Atto destinato a produrre effetti giuridici») 32

2010/C 179/55 Causa T-121/08: Sentenza del Tribunale 11 maggio 2010 — PC-Ware Information Technologies/Commissione («Appalti pubblici di forniture — Gara d'appalto comunitaria — Acquisto di prodotti software e licenze — Rigetto dell'offerta di un offerente — Offerta anormalmente bassa — Obbligo di motivazione») 33

2010/C 179/56 Causa T-148/08: Sentenza del Tribunale 12 maggio 2010 — Beifa Group/UAMI Schwan-Stabilo Schwanhäußer (Strumento di scrittura) («Disegno o modello comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Disegno o modello comunitario registrato raffigurante uno strumento di scrittura — Marchio nazionale figurativo anteriore — Causa di nullità — Uso nel disegno o modello comunitario di un segno anteriore di cui il titolare ha il diritto di vietare l'uso — Art. 25, n. 1, lett. e), del regolamento n. 6/2002 — Richiesta di prova dell'uso effettivo del marchio anteriore presentata per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso») 33

2010/C 179/57 Causa T-163/08: Sentenza del Tribunale 19 maggio 2010 — Arbeitsgemeinschaft Golden Toast/UAMI (Golden Toast) [«Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo Golden Toast — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 207/2009]»] 34

2010/C 179/58 Causa T-181/08: Sentenza del Tribunale 19 maggio 2010 — Tay Za/Consiglio («Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti di Myanmar — Congelamento dei capitali — Ricorso di annullamento — Fondamento normativo combinato degli artt. 60 CE e 301 CE — Obbligo di motivazione — Diritti della difesa — Diritto ad un controllo giurisdizionale effettivo — Diritto al rispetto della proprietà — Proporzionalità») 34

2010/C 179/59 Causa T-237/08: Sentenza del Tribunale 11 maggio 2010 — Abadía Retuerta/UAMI (CUVÉE PALOMAR) [«Marchio comunitario — Domanda di marchio denominativo comunitario CUVÉE PALOMAR — Impedimento assoluto alla registrazione — Marchi dei vini che contengono indicazioni geografiche — Accordo TRIPS — Art. 7, n. 1, lett. j), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. j), del regolamento (CE) n. 207/2009]»] 35

2010/C 179/60 Causa T-243/08: Sentenza del Tribunale 19 maggio 2010 — Ravensburger/UAMI — Educa Borras (EDUCA Memory game) [«Marchio comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio comunitario figurativo EDUCA Memory game — Marchi nazionali ed internazionale denominativi anteriori MEMORY — Impedimento relativo alla registrazione — Assenza di somiglianza tra i segni — Art. 8, nn. 1, lett. b), e 5, artt. 74 e 75 del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuti art. 8, nn. 1, lett. b) e 5, artt. 76 e 77 del regolamento (CE) n. 207/2009]»] 35

2010/C 179/61 Causa T-424/08: Sentenza del Tribunale 19 maggio 2010 — Nexus Europe (Irlanda)/Commissione [«Clausola compromissoria — Quinto programma quadro di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione — Progetto sulle tendenze macroeconomiche ed urbane nella società europea dell'informazione (Muteis) — Danno risultante dalla modifica d'un contratto limitatamente al sistema di rimborso delle spese sostenute da un partecipante al progetto»] 36

2010/C 179/62 Causa T-464/08: Sentenza del Tribunale 19 maggio 2010 — Zeta Europe/UAMI (Superleggera) [«Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario figurativo Superleggera — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009] — Esame d'ufficio dei fatti — Art. 74 del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 76 del regolamento n. 207/2009) — Obbligo di motivazione — Art. 73 del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 75 del regolamento n. 207/2009)»] 36

2010/C 179/63 Causa T-491/08 P: Sentenza del Tribunale 12 maggio 2010 — Bui Van/Commissione («Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Nomina — Inquadramento nel grado — Ritiro di un atto amministrativo — Tutela del legittimo affidamento — Termine ragionevole — Diritto al contraddittorio») 37

2010/C 179/64 Causa T-492/08: Sentenza del Tribunale 11 maggio 2010 — Wessang/UAMI — Greinwald (star foods) [«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di registrazione del marchio comunitario figurativo star foods — Marchi comunitari anteriori nominativo e figurativo STAR SNACKS — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento (CE) n. 207/2009]»] 37

2010/C 179/65 Causa T-560/08: Sentenza del Tribunale 12 maggio 2010 — Commissione/Meierhofer («Impugnazione — Funzione pubblica — Assunzione — Concorso generale — Decisione che constata l'insuccesso di un candidato alla prova orale — Rifiuto della Commissione di adeguarsi ad una misura di organizzazione del procedimento») 38

2010/C 179/66 Causa T-108/09: Sentenza del Tribunale 19 maggio 2010 — Ravensburger/UAMI — Educa Borras (MEMORY) [«Marchio comunitario — Procedimento di nullità — Marchio comunitario denominativo MEMORY — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Art. 7, n. 1, lett. c), e art. 75 del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuti art. 7, n. 1, lett. c), e art. 77 del regolamento (CE) n. 207/2009]»] 38

2010/C 179/67 Causa T-100/08 P: Ordinanza del Tribunale 6 maggio 2010 — Kerelov/Commissione («Impugnazione — Funzione pubblica — Assunzione — Concorso generale — Rifiuto del direttore dell'EPSO di comunicare a un candidato le informazioni e i documenti relativi al test di accesso — Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata») 39

2010/C 179/68 Causa T-410/09 R: Ordinanza del presidente del Tribunale 7 maggio 2010 — Almamet/Commissione («Procedimento sommario — Concorrenza — Decisione della Commissione che infligge un'ammenda — Garanzia bancaria — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Danno finanziario — Assenza di circostanze eccezionali — Insussistenza dell'urgenza») 39

2010/C 179/69 Causa T-30/10 R: Ordinanza del presidente del Tribunale 12 maggio 2010 — Reagens/Commissione («Procedimento sommario — Concorrenza — Decisione della Commissione che infligge un'ammenda — Garanzia bancaria — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Danno finanziario — Assenza di circostanze eccezionali — Mancanza di urgenza») 39

2010/C 179/70 Causa T-71/10 R: Ordinanza del presidente del Tribunale 30 aprile 2010 — Xeda International/Commissione («Procedimento sommario — Direttiva 91/414/CEE — Decisione concernente la non iscrizione della difenilammina nell'allegato I della direttiva 91/41 — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Insussistenza dell'urgenza») 40

2010/C 179/71 Causa T-103/10 P(R)-R: Ordinanza del presidente del Tribunale 28 aprile 2010 — Parlamento/U («Procedimento sommario — Funzione pubblica — Funzionari — Decisione di licenziamento — Ordinanza del presidente del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea pronunciata in un procedimento sommario — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Non luogo a provvedere») 40

2010/C 179/72 Causa T-173/10: Ricorso proposto il 19 aprile 2010 — Apotheke DocMorris/UAMI (Rappresentazione di una croce verde) 41

2010/C 179/73 Causa T-174/10: Ricorso proposto il 12 aprile 2010 — ARA/UAMI — Allrounder (Rappresentazione della lettera «A» con due corni) 41

2010/C 179/74 Causa T-181/10: Ricorso proposto il 23 aprile 2010 — Reagens/Commissione 42

2010/C 179/75 Causa T-183/10: Ricorso presentato il 22 aprile 2010 — Sviluppo Globale/Commission 42

2010/C 179/76 Causa T-187/10: Ricorso proposto il 23 aprile 2010 — Emram/UAMI — Guccio Gucci (G) 43

2010/C 179/77 Causa T-189/10: Ricorso proposto il 20 aprile 2010 — GEA Group AG/Commissione europea 44

2010/C 179/78 Causa T-191/10: Ricorso proposto il 20 aprile 2010 — Greenwood Houseware (Zhuhai) e a./Consiglio 44

2010/C 179/79 Causa T-192/10: Ricorso presentato il 26 aprile 2010 — Ferracci/Commissione 45

2010/C 179/80 Causa T-193/10: Ricorso presentato il 26 aprile 2010 — Scuola Elementare Maria Montessori/Commissione 46

2010/C 179/81 Causa T-196/10: Ricorso proposto il 29 aprile 2010 — Apotheke DocMorris/UAMI (raffigurazione di una croce verde e bianca) 46

2010/C 179/82 Causa T-197/10: Ricorso proposto il 27 aprile 2010 — BVR/UAMI — Austria Leasing (Austria Leasing Gesellschaft m.b.H. Mitglied der Raiffeisen — Bankengruppe Österreich) 47

IT

2010/C 179/83 Causa T-198/10: Ricorso proposto il 30 aprile 2010 — Maximuscle Limited/UAMI — Foreign Supplement Trade Mark Ltd 47

2010/C 179/84 Causa T-199/10: Ricorso proposto il 27 aprile 2010 — DRV/UAMI — Austria Leasing (Austria Leasing Gesellschaft m.b.H. Mitglied der Raiffeisen-Bankengruppe Österreich) 48

2010/C 179/85 Causa T-201/10: Ricorso proposto il 30 aprile 2010 — IVBN/Commissione 49

2010/C 179/86 Causa T-202/10: Ricorso proposto il 29 aprile 2010 — Stichting Woonlinie e a./Commissione 50

2010/C 179/87 Causa T-203/10: Ricorso proposto il 30 aprile 2010 — Stichting Woonpunt e a./Commissione 51

2010/C 179/88 Causa T-204/10: Ricorso proposto il 3 maggio 2010 — Lancôme parfums et beauté & Cie/UAMI — Foxus Magazin Verlag GmbH (COLOR FOCUS) 51

2010/C 179/89 Causa T-205/10: Ricorso proposto il 4 maggio 2010 — Cervecería Modelo/UAMI — Plataforma Continental (LA VICTORIA DE MEXICO) 52

2010/C 179/90 Causa T-206/10: Ricorso proposto il 30 aprile 2010 — Vesteda Groep/Commissione 53

2010/C 179/91 Causa T-208/10: Ricorso proposto il 6 maggio 2010 — Cree/UAMI (TRUEWHITE) 53

2010/C 179/92 Causa T-209/10: Ricorso proposto il 5 maggio 2010 — Deutscher Ring/UAMI (Deutscher Ring Sachversicherungs-AG) 54

2010/C 179/93 Causa T-219/10: Ricorso proposto il 14 maggio 2010 — Autogrill España/Commissione 54

2010/C 179/94 Causa T-221/10: Ricorso proposto il 18 maggio 2010 — Iberdrola/Commissione 55

2010/C 179/95 Causa T-223/10: Ricorso presentato il 20 maggio 2010 — Regione Puglia/Commissione 56

2010/C 179/96 Causa T-225/10: Ricorso proposto il 18 maggio 2010 — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria/Commissione 56

2010/C 179/97 Causa T-43/08: Ordinanza del Tribunale 11 maggio 2010 — Shetland Islands Council/Commissione 57

2010/C 179/98 Causa T-44/08: Ordinanza del Tribunale 11 maggio 2010 — Shetland Islands Council/Commissione 57

2010/C 179/99 Causa T-197/08: Ordinanza del Tribunale 11 maggio 2010 — Polson e a./Commissione 57

Tribunale della funzione pubblica

2010/C 179/100 Causa F-26/10: Ricorso proposto il 6 maggio 2010 — Costa/Commissione 58

2010/C 179/101 Causa F-27/10: Ricorso proposto il 5 maggio 2010 — Begue e a./Commissione 58

2010/C 179/102 Causa F-28/10: Ricorso proposto il 7 maggio 2010 — VE (*)/Commissione 58

2010/C 179/103 Causa F-29/10: Ricorso proposto l'11 maggio 2010 — Lorenzo/CESE 59

2010/C 179/104 Causa F-30/10: Ricorso proposto il 12 maggio 2010 — de Fays/Commissione 59

2010/C 179/105 Causa F-31/10: Ricorso proposto il 14 maggio 2010 — Guittet/Commissione 59

2010/C 179/106 Causa F-32/10: Ricorso proposto il 14 maggio 2010 — Wilk/Commissione 60

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

(2010/C 179/01)

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*

GU C 161 del 19.6.2010

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 148 del 5.6.2010

GU C 134 del 22.5.2010

GU C 113 del 1.5.2010

GU C 100 del 17.4.2010

GU C 80 del 27.3.2010

GU C 63 del 13.3.2010

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

CORTE DI GIUSTIZIA

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 6 maggio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulio tis Epikrateias — Grecia) — Club Hotel Loutraki AE, Athinaïki Techniki AE, Evangelos Marinakis (C-145/08), Aktor Anonymi Techniki Etaireia (Aktor ATE) (C-149/08)/Ethniko Symvoulio Radiotileorasis, Ypourgos Epikrateías (C-145/08) Ethniko Symvoulio Radiotileorasis (C-149/08)

(Cause riunite C-145/08 e C-149/08) [1]

(Direttiva 92/50/CEE — Appalti pubblici di servizi — Concessioni di servizi — Contratto misto — Contratto comportante la cessione di un pacchetto azionario di un'impresa pubblica di casinò — Contratto con il quale l'amministrazione aggiudicatrice pone a carico di un aggiudicatario la gestione dell'impresa di casinò e la realizzazione di un progetto di modernizzazione e di sviluppo dei suoi locali nonché la ristrutturazione degli spazi circostanti — Direttiva 89/665/CEE — Decisione dell'amministrazione aggiudicatrice — Mezzi di ricorso efficaci e rapidi — Regole di procedura nazionali — Condizione per la concessione del risarcimento danni — Previo annullamento dell'atto o dell'omissione illegittimi o constatazione della loro nullità da parte del tribunale competente — Membri di un raggruppamento offerente in un procedimento di aggiudicazione di appalto pubblico — Decisione adottata nell'ambito di tale procedura da un'autorità diversa dall'amministrazione aggiudicatrice — Ricorso proposto a titolo individuale da taluni membri del raggruppamento — Ricevibilità)

(2010/C 179/02)

Lingua processuale: il greco

Giudice del rinvio

Symvoulio tis Epikrateias

Parti

Ricorrenti: Club Hotel Loutraki AE, Athinaïki Techniki AE, Evangelos Marinakis

Convenuti: Ethniko Symvoulio Radiotileorasis, Ypourgos Epikrateias

con l'intervento di: Athens Resort Casino AE Symmetochon, Ellaktor AE, già Elliniki Technodomiki TEB AE, Regency Entertainment Psychagogiki kai Touristiki AE, già Hyatt Regency Xenodocheiaki kai Touristiki (Ellas) AE, Leonidas Bombolas (C-145/08)

e

Ricorrente: Aktor Anonymi Techniki Etaireia (Aktor ATE)

Convenuto: Ethnico Symvoulio Radiotileorasis

con l'intervento di: Michaniki AE (causa C-149/08)

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Symvoulio tis Epikrateias — Interpretazione degli artt. 3, n. 2, 9, 14 e 16 della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi (GU L 209, pag. 1) — Ambito di applicazione — Contratto misto che comporta un contratto di vendita di azioni e un appalto di servizi — Interpretazione degli artt. 1, n. 3 e 2 della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (GU L 665, pag. 33) — Normativa nazionale che vieta ai membri di un'associazione temporanea offerente, priva di personalità giuridica, di proporre ricorso a titolo individuale contro gli atti adottati nell'ambito della procedura di aggiudicazione dell'appalto

Dispositivo

1) *Un contratto misto il cui oggetto principale è l'acquisizione da parte di un'impresa del 49 % del capitale di un'impresa pubblica e il cui oggetto accessorio, indissolubilmente connesso con tale oggetto principale, verte sulla fornitura di servizi e sull'esecuzione di lavori non rientra, nel suo insieme, nell'ambito di applicazione delle direttive in materia di pubblici appalti.*

2) *Il diritto dell'Unione, in particolare il diritto ad un'effettiva tutela giurisdizionale, osta ad una normativa nazionale, quale quella oggetto della causa principale, interpretata nel senso che i membri di un'associazione temporanea offerente in un procedimento di aggiudicazione di un pubblico appalto siano privati della possibilità di chiedere, a titolo individuale, il risarcimento del danno che ritengono di aver individualmente subìto a seguito di una decisione adottata da un'autorità diversa dall'amministrazione aggiudicatrice, implicata in tale procedimento conformemente alle norme nazionali applicabili, e che è tale da influire sullo svolgimento di quest'ultimo.*

([1]) GU C 142 del 7.6.2008.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 14 gennaio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV/Plus Warenhandelsgesellschaft mbH

(Causa C-304/08) ([1])

(Direttiva 2005/29/CE — Pratiche commerciali sleali — Normativa nazionale in forza della quale è in via di principio vietata una pratica commerciale che subordina la partecipazione dei consumatori ad un gioco a premi all'acquisto di una merce o di un servizio)

(2010/C 179/03)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrente: Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV

Convenuta: Plus Warenhandelsgesellschaft mbH

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesgerichtshof — Interpretazione dell'art. 5, n. 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 maggio 2005, 2005/29/CE, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva del Consiglio 84/450/CEE e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE e il regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2006/2004 (GU L 149, pag. 22) — Pratica commerciale che associa la vendita di prodotti a un gioco a premi che permette al cliente di partecipare alle estrazioni della lotteria nazionale allorquando esso abbia accumulato un certo numero di punti ottenuto in seguito all'acquisto dei prodotti — Normativa nazionale ai sensi della quale una pratica commerciale che faccia dipendere la partecipazione di consumatori a un concorso o gioco a premi dall'acquisto di un prodotto o di un servizio sia in linea di principio illecita, indipendentemente dalla questione se l'iniziativa promozionale leda nel caso particolare gli interessi dei consumatori

Dispositivo

La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 maggio 2005, 2005/29/CE, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»), deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale, come quella di cui alla causa principale, che prevede un divieto in via di principio, a prescindere dalle circostanze della singola fattispecie, delle pratiche commerciali che subordinano la partecipazione dei consumatori ad un concorso o gioco a premi all'acquisto di una merce o di un servizio.

([1]) GU C 247 del 27.9.2008.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 20 maggio 2010 — Commissione europea/Regno di Spagna

(Causa C-308/08) ([1])

(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 92/43/CEE — Conservazione degli habitat naturali — Flora e fauna selvatiche — Regime di protezione prima dell'iscrizione di un habitat nell'elenco dei siti d'importanza comunitaria — Art. 12, n. 4 — Progetto di sistemazione di una strada rurale)

(2010/C 179/04)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: S. Pardo Quintillán e D. Recchia, agenti)

Convenuto: Regno di Spagna (rappresentante: N. Díaz Abad, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206, pag. 7), come interpretata dalle sentenze della Corte 13 gennaio 2005, nella causa C-117/03, e 14 settembre 2006, nella causa C-244/05, nonché degli obblighi derivanti dall'art. 12, n. 4, della medesima direttiva — Progetto di sistemazione della strada rurale da Villamanrique de la Condesa (Siviglia) a El Rocio (Huelva)

Dispositivo

1) *Il ricorso è respinto.*

2) *La Commissione europea è condannata alle spese.*

([1]) GU C 223 del 30.8.2008.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) 12 gennaio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sozialgericht Dortmund — Germania) — Domnica Petersen/Berufungsausschuss für Zahnärzte für den Bezirk Westfalen-Lippe

(Causa C-341/08) ([1])

(Direttiva 2000/78/CE — Artt. 2, n. 5, e 6, n. 1 — Divieto di discriminazioni fondate sull'età — Disposizione nazionale che fissa a 68 anni l'età massima per l'esercizio della professione di dentista convenzionato — Obiettivo perseguito — Nozione di «misura necessaria alla tutela della salute» — Coerenza — Idoneità e adeguatezza della misura)

(2010/C 179/05)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Sozialgericht Dortmund

Parti

Ricorrente: Domnica Petersen

Convenuto: Berufungsausschuss für Zahnärzte für den Bezirk Westfalen-Lippe

con l'intervento di: AOK Westfalen-Lippe, BKK-Landesverband Nordrhein-Westfalen, Vereinigte IKK, Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See-Dezernat 0.63, Landwirtschaftliche Krankenkasse NRW, Verband der Angestellten-Krankenkassen eV, AEV-Arbeiter-Ersatzkassen-Verband eV, Kassenzahnärtzliche Vereinigung Westfalen-Lippe

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Sozialgericht Dortmund — Interpretazione dell'art. 6, della direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303, pag. 16) — Divieto di discriminazioni fondate sull'età — Nozioni di «legittima finalità» che può giustificare differenze di trattamento fondate sull'età nonché di «mezzi appropriati e necessari» per il conseguimento di tale finalità — Disposizione nazionale che fissa, ai fini della tutela della salute dei pazienti, un'età massima per l'esercizio della professione di dentista convenzionato

Dispositivo

1) *L'art. 2, n. 5, della direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, dev'essere interpretato nel senso che esso osta ad una misura nazionale, come quella controversa nella causa principale, che fissa un limite di età massima per l'esercizio della professione di dentista convenzionato, nel caso di specie 68 anni, qualora tale misura abbia come solo obiettivo la tutela della salute dei pazienti a fronte di un calo delle prestazioni di tali dentisti oltre questa età, dal momento che lo stesso limite di età non è applicabile ai dentisti non convenzionati.*

L'art. 6, n. 1, della direttiva 2000/78 dev'essere interpretato nel senso che esso non osta ad una misura siffatta qualora quest'ultima abbia come obiettivo la ripartizione delle possibilità di occupazione tra le generazioni nell'ambito della professione di dentisti convenzionati se, tenuto conto della situazione del mercato del lavoro interessato, tale misura è appropriata e necessaria per raggiungere tale obiettivo.

Spetta al giudice nazionale identificare l'obiettivo perseguito dalla misura che fissa detto limite di età individuando la ragione del mantenimento di tale misura.

2) *Qualora una normativa come quella controversa nella causa principale sia, considerato l'obiettivo che essa persegue, contraria alla direttiva 2000/78, spetta al giudice nazionale investito di una controversia tra un singolo e un organismo amministrativo, quale il Berufungsausschuss für Zahnärzte für den Bezirk Westfalen-Lippe, lasciare inapplicata tale normativa, anche se quest'ultima è precedente alla direttiva e il diritto nazionale non ne prevede la disapplicazione.*

([1]) GU C 260 dell'11.10.2008.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 20 maggio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Modehuis A. Zwijnenburg BV/Staatssecretaris van Financiën

(Causa C-352/08) ([1])

(Ravvicinamento delle legislazioni — Direttiva 90/434/CEE — Regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo e agli scambi d'azioni concernenti società di Stati membri diversi — Art. 11, n. 1, lett. a) — Applicabilità a imposte sui trasferimenti)

(2010/C 179/06)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: Modehuis A. Zwijnenburg BV

Convenuto: Staatssecretaris van Financiën

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hoge Raad der Nederlanden — Interpretazione dell'art. 11, n. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 23 luglio 1990, 90/434/CEE, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi d'azioni concernenti società di Stati membri diversi (GU L 225, pag. 1) — Nozione di frode o di evasione fiscali — Operazione diretta a eludere un'imposta nazionale, non oggetto del divieto di riscossione stabilito dalla direttiva

Dispositivo

L'art. 11, n. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 23 luglio 1990, 90/434/CEE, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi di azioni concernenti società di Stati membri diversi, dev'essere interpretato nel senso che le agevolazioni che questa stabilisce non possono essere negate al soggetto passivo che ha previsto, mediante una costruzione giuridica comprendente una fusione di imprese, di prevenire la riscossione di un'imposta come quella di cui trattasi nella causa principale, vale a dire le imposte sui trasferimenti, in quanto tale imposta non rientra nella sfera di applicazione di questa direttiva.

([1]) GU C 285 dell'8.11.2008.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 20 maggio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof — Austria) — Agrana Zucker GmbH/Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft

(Causa C-365/08) ([1])

[Zucchero — Regolamento (CE) n. 318/2006 — Art. 16 — Calcolo dell'importo della tassa sulla produzione — Inclusione del quantitativo di zucchero entro quota oggetto di un ritiro dal mercato nella base imponibile della tassa — Principi di proporzionalità e di non discriminazione]

(2010/C 179/07)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgerichtshof

Parti

Ricorrente: Agrana Zucker GmbH

Convenuto: Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Verwaltungsgerichtshof (Austria) — Interpretazione dell'art. 34 del Trattato CE, e in particolare del principio di non discriminazione, nonché dei principi della tutela del legittimo affidamento e di proporzionalità — Interpretazione e validità dell'art. 16 del regolamento del Consiglio 20 febbraio 2006, n. 318, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU L 58, pag. 1) — Inclusione, nel calcolo della tassa sulla produzione, della parte di quota ritirata preventivamente dal mercato ai sensi dell'art. 1 del regolamento (CE) della Commissione 16 marzo 2007, n. 290, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2007/2008, la percentuale di cui all'art. 19 del regolamento (CE) del Consiglio n. 318/2006 (GU L 78, pag. 20)

Dispositivo

1) *L'art. 16 del regolamento (CE) del Consiglio 20 febbraio 2006, n. 318, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, deve essere interpretato nel senso che il quantitativo di zucchero di quota oggetto di un ritiro dal mercato in applicazione dell'art. 19 di tale regolamento e dell'art. 1 del regolamento della Commissione 16 marzo 2007, n. 290, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2007/2008, la percentuale di cui all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, è inclusa nella base imponibile della tassa sulla produzione.*

2) *Dall'esame della seconda questione pregiudiziale non sono emersi elementi idonei ad inficiare la validità dell'art. 16 del regolamento n. 318/2006.*

([1]) GU C285 dell'8.11.2008

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 20 maggio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Data I/O GmbH/Hauptzollamt Hannover, ex Bundesfinanzdirektion Südost

(Causa C-370/08) ([1])

(Tariffa doganale comune — Classificazione doganale — Nomenclatura combinata — Capitolo 84, nota 5, B — Adattatore contenente un chip di memoria e destinato al collegamento fra una macchina programmatrice automatica e i moduli elettronici da programmare — Voci 8471, 8473 e 8536)

(2010/C 179/08)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Ricorrente: Data I/O GmbH

Convenuto: Hauptzollamt Hannover, ex Bundesfinanzdirektion Südost

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesfinanzhof — Interpretazione della nota 5 B del Capitolo 84 della nomenclatura combinata della tariffa doganale comune di cui all'Allegato I del regolamento (CEE) 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 7 settembre 2004, n. 1810 (GU L 327, pag. 1) — Adattatore elettrico che consente il trasferimento delle informazioni dalla macchina programmatrice ai componenti elettronici e dotato di un «memory-chip» (chip di memoria) che memorizza il processo di programmazione — Classificazione alla voce 8471 della nomenclatura combinata?

Dispositivo

Un adattatore come quello oggetto della causa principale, che svolge la funzione di collegamento elettrico tra il programmatore e i moduli da programmare nonché la funzione di registrazione del processo di programmazione che può essere successivamente richiamato, soddisfa il requisito di cui alla nota 5, B, lett. c), del capitolo 84 della nomenclatura combinata contenuta nell'allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificata dal regolamento (CE) della Commissione 7 settembre 2004, n. 1810, e deve essere classificato alla voce 8471 di tale nomenclatura come «unità» di una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione, purché la sua funzione principale consista nell'effettuare un'elaborazione dell'informazione. Nel caso in cui tale funzione manchi, siffatto adattatore deve essere classificato alla voce 8473 della nomenclatura in parola come «parte» o «accessorio» di una macchina qualora sia, rispettivamente, indispensabile al funzionamento di quest'ultima o costituisca un organo di attrezzatura che rende la macchina atta a un particolare lavoro, o un meccanismo di natura tale da assicurare un servizio particolare in relazione alla funzione principale della macchina. Tale circostanza dovrà essere verificata dal giudice del rinvio. Se tale adattatore non può essere classificato in alcuna delle due voci doganali summenzionate, dovrebbe allora essere considerato come un «apparecchio per il collegamento dei circuiti elettrici», rientrante quindi nella voce 8536 della detta nomenclatura combinata.

([1]) GU C 285 dell'8.11.2008.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 20 maggio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Oldenburg — Germania) — Arnold e Johann Harms, in veste di società di diritto civile/Freerk Heidinga

(Causa C-434/08) ([1])

[Politica agricola comune — Sistema integrato di gestione e di controllo di alcuni regimi di aiuti — Regolamento (CE) n. 1782/2003 — Regime di pagamento unico — Trasferimento di diritti all'aiuto — Cessione definitiva]

(2010/C 179/09)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht Oldenburg

Parti

Ricorrente: Arnold e Johann Harms, in veste di società di diritto civile

Convenuto: Freerk Heidinga

Oggetto

Domanda di decisione pregiudiziale — Oberlandesgericht Oldenburg — Interpretazione dell'art. 46, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1782, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (GU L 270, pag. 1) — Clausola contrattuale inserita in un accordo avente ad oggetto la realizzazione apparente di un trasferimento integrale e definitivo dei diritti all'aiuto, secondo cui il cessionario, quale titolare formale dei diritti all'aiuto, deve attivare gli stessi mediante lo sfruttamento dei corrispondenti terreni, ma è tenuto a versare al cedente una parte dei pagamenti concessi

Dispositivo

Il regolamento (CE) del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1782, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 dev'essere interpretato nel senso che esso non osta ad un accordo, come quello controverso nella causa principale, avente ad oggetto il trasferimento definitivo di diritti all'aiuto e in forza del quale il cessionario, titolare dei diritti all'aiuto, deve attivare tali diritti e trasmettere al cedente, senza alcun limite temporale, tutti gli aiuti, o una parte degli stessi, da lui percepiti a questo titolo, a condizione che un siffatto accordo non persegua il fine di consentire al cedente di trattenere una parte dei diritti all'aiuto che egli ha formalmente ceduto, bensì quello di determinare, in riferimento al valore di tale parte dei diritti all'aiuto, il prezzo convenuto per la cessione della totalità dei diritti all'aiuto.

([1]) GU C 44 del 21.2.2009.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) 4 maggio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — TNT Express Nederland BV/AXA Versicherung AG

(Causa C-533/08) ([1])

[Cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale — Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Art. 71 — Convenzioni stipulate dagli Stati membri in materie particolari — Convenzione concernente il contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR)]

(2010/C 179/10)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: TNT Express Nederland BV

Convenuta: AXA Versicherung AG

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hoge Raad der Nederlanden Den Haag — Interpretazione dell'art. 71, nn. 1 e 2, lett. a) e b), secondo comma, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale («Bruxelles I») (GU L 12, pag. 1) — Rapporto con la Convenzione concernente il contratto di trasporto internazionale di merci su strada CMS), siglata il 19 maggio 1956 a Ginevra — Litispendenza — Norme sulla coesistenza

Dispositivo

1) *L'art. 71 del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev'essere interpretato nel senso che, in una causa come quella principale, le norme sulla competenza giurisdizionale, sul riconoscimento e sull'esecuzione previste da una convenzione relativa a una materia particolare, come la norma sulla litispendenza enunciata all'art. 31, n. 2, della Convenzione concernente il contratto di trasporto internazionale di merci su strada, firmata a Ginevra il 19 maggio 1956, come modificata dal Protocollo firmato a Ginevra il 5 luglio 1978, e la norma relativa alla forza*

esecutiva enunciata all'art. 31, n. 3, di tale convenzione, si applicano, a condizione che esse presentino un alto grado di prevedibilità, facilitino una buona amministrazione della giustizia e permettano di ridurre al minimo il rischio di pendenza di procedimenti paralleli, e assicurino, in condizioni almeno altrettanto favorevoli di quelle previste da detto regolamento, la libera circolazione delle decisioni in materia civile e commerciale e la fiducia reciproca nella giustizia in seno all'Unione (favor executionis).

2) *La Corte di giustizia dell'Unione europea non è competente a interpretare l'art. 31 della Convenzione concernente il contratto di trasporto internazionale di merci su strada, come modificata.*

([1]) GU C 44 del 21.2.2009.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 6 maggio 2010 — Commissione europea/Repubblica di Polonia

(Causa C-545/08) ([1])

(Inadempimento di uno Stato — Comunicazioni elettroniche — Direttive 2002/21/CE e 2002/22/CE — Fornitura dei servizi di accesso ad Internet a banda larga — Imposizione sulle tariffe dei servizi di accesso ad Internet a banda larga dell'obbligo di ottenere un'autorizzazione e di fissazione sulla base dei costi della fornitura di tali servizi — Assenza di un'analisi del mercato)

(2010/C 179/11)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Nijenhuis e K. Mojzesowicz, agenti)

Convenuta: Repubblica di Polonia (rappresentanti: M. Dowgielewicz e M. Szpunar, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 16 e 17 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) (GU L 108, pag. 51), nonché degli artt. 16 e 27 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/21/CE, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU L 108, pag. 33) — Imposizione ad un operatore dell'obbligo di ottenere un'autorizzazione per la tariffa della fornitura di servizi di accesso ad Internet a banda larga al dettaglio senza che sia stata svolta un'analisi del mercato

Dispositivo

1) *Avendo disciplinato la tariffa al dettaglio per la fornitura di servizi di accesso ad Internet a banda larga senza aver condotto preliminarmente un'analisi di mercato, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù del combinato disposto di cui agli artt. 16 e 17 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva «servizio universale»), e degli artt. 16 e 27 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/21/CE, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva «quadro»).*

2) *La Repubblica di Polonia è condannata alle spese.*

([1]) GU C 82 del 04.04.2009

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 20 maggio 2010 — Christos Gogos/Commissione europea

(Causa C-583/08 P) ([1])

(Impugnazione — Funzionari — Concorso interno di passaggio da una categoria ad un'altra — Nomina — Inquadramento nel grado — Art. 31, n. 2, dello Statuto — Competenza a conoscere della legittimità e del merito — Controversia di natura pecuniaria — Durata del procedimento dinanzi al Tribunale — Termine ragionevole — Domanda di equo risarcimento)

(2010/C 179/12)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Christos Gogos (rappresentanti: N. Korogiannakis e P. Katsimani, dikigoroi)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall, agente e P. Anestis, dikigoros)

Oggetto

Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Settima Sezione) 15 ottobre 2008, causa T-66/04, Gogos/Commissione, con cui il Tribunale ha respinto un ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione di inquadrare il ricorrente nel grado A 7 al momento della sua nomina

Dispositivo

1) *L'impugnazione è respinta.*

2) *Il sig. Gogos e la Commissione europea sopporteranno ciascuno le proprie spese.*

([1]) GU C44 del 21.2.2009

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 21 gennaio 2010 — Commissione europea/Repubblica federale di Germania

(Causa C-17/09) ([1])

(Appalti pubblici di servizi — Servizi per lo smaltimento dei rifiuti biologici e dei rifiuti verdi — Attribuzione senza gare di appalto aperte)

(2010/C 179/13)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: B. Schima e C. Zadra, agenti)

Convenuta: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: M. Lumma e B. Klein, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione dell'art. 8 in combinato disposto con i titoli III-VI della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi (GU L 209, pag. 1) — Mancata organizzazione di una formale procedura di aggiudicazione di appalto europeo prima della conclusione di un contratto concernente lo smaltimento di rifiuti biologici e vegetali tra la città di Bonn ed una società privata

Dispositivo

1) *La Repubblica federale di Germania, avendo la città di Bonn e la Müllverwertungsanlage Bonn GmbH concesso un appalto pubblico di servizi per lo smaltimento dei rifiuti biologici e dei rifiuti verdi senza procedere ad una gara di appalto indetta a livello comunitario, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 8 in combinato disposto con i Titoli III-VI della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi.*

2) *La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.*

([1]) GU C 69 del 21.03.2009.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 20 maggio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria provinciale di Roma) — Emiliano Zanotti/Agenzia delle Entrate — Ufficio Roma 2

(Causa C-56/09) ([1])

(Libera prestazione dei servizi — Cittadinanza dell'Unione — Artt. 18 CE e 49 CE — Normativa nazionale in materia di imposte sui redditi — Diritto alla detrazione dall'imposta lorda a concorrenza di una percentuale fissa della totalità delle spese di istruzione — Corso universitario svolto in un altro Stato membro — Imposizione di un limite quantitativo — Detrazione entro il tetto massimo fissato per le tasse e i contributi versati per prestazioni analoghe fornite da università pubbliche nazionali — Imposizione di un limite territoriale — Detrazione entro il tetto massimo fissato per le tasse e i contributi versati per prestazioni analoghe fornite dall'università pubblica nazionale più vicina al domicilio fiscale del contribuente)

(2010/C 179/14)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Commissione tributaria provinciale di Roma

Parti

Ricorrente: Emiliano Zanotti

Convenuta: Agenzia delle Entrate — Ufficio Roma 2

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Commissione tributaria provinciale di Roma — Interpretazione degli artt. 149 e 151 CE — Normativa nazionale in materia d'imposta sul reddito — Detrazione dall'imposta lorda delle spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria all'estero — Limitazioni

Dispositivo

1) *L'art. 49 CE dev'essere interpretato nel senso che:*

— *osta ad una normativa nazionale che preveda la possibilità, per i contribuenti, di detrarre dall'imposta lorda le spese per i corsi di istruzione universitaria tenuti da istituti universitari situati nel territorio di tale Stato membro, ma che escluda in termini generali tale possibilità con riguardo alle spese di istruzione universitaria sostenute in un istituto universitario privato situato in un altro Stato membro;*

— *non osta ad una normativa nazionale che preveda la possibilità, per i contribuenti, di detrarre dall'imposta lorda le spese per i corsi di istruzione universitaria sostenuti in un istituto universitario privato situato in un altro Stato membro nel limite del tetto fissato per le spese corrispondenti previste per la frequenza di corsi analoghi tenuti presso l'università pubblica nazionale più vicina al domicilio fiscale del contribuente.*

2) *L'art. 18 CE dev'essere interpretato nel senso che:*

— *osta ad una normativa nazionale che preveda la possibilità, per i contribuenti, di detrarre dall'imposta lorda le spese per i corsi di istruzione universitaria tenuti da istituti universitari situati nel territorio di tale Stato membro, ma che escluda in termini generali tale possibilità con riguardo alle spese di istruzione universitaria sostenute in un istituto universitario situato in un altro Stato membro;*

— *non osta ad una normativa nazionale che preveda la possibilità, per i contribuenti, di detrarre dall'imposta lorda le spese per i corsi di istruzione universitaria sostenuti in un istituto universitario situato in un altro Stato membro nel limite del tetto fissato per le spese corrispondenti previste per la frequenza di corsi analoghi tenuti presso l'università pubblica nazionale più vicina al domicilio fiscale del contribuente.*

(1) GU C 90 del 18.4.2009.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 6 maggio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Mercantil nº 4 — Spagna) — Axel Walz/ Clikair S.A.

(Causa C-63/09) (1)

(Trasporti aerei — Convenzione di Montreal — Responsabilità dei vettori in materia di bagagli consegnati — Art. 22, n. 2 — Limitazioni di responsabilità in caso di distruzione, perdita, deterioramento o ritardo di bagagli — Nozione di «danno» — Danni materiali e morali)

(2010/C 179/15)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de lo Mercantil nº 4

Parti

Ricorrente: Axel Walz

Convenuta: Clikair S.A.

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Juzgado de lo Mercantil nº 4 (Barcelona) — Interpretazione dell'art. 22, n. 2, della Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo (Convenzione di Montreal) (decisione del Consiglio 2001/539/CE, GU L 194, pag. 39) — Competenza della Corte — Interpretazione dell'art. 3 del regolamento (CE) 9 ottobre 1997, n. 2027, sulla responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti (GU L 285, pag. 1) — Responsabilità dei vettori aerei in relazione al trasporto aereo dei passeggeri e dei loro bagagli — Limite nell'ipotesi di distruzione, perdita, deterioramento o ritardo dei bagagli — Danni materiali e morali

Dispositivo

Il termine «danno» contenuto all'art. 22, n. 2, della convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale conclusa a Montreal il 28 maggio 1999, che fissa la limitazione della responsabilità del vettore aereo per il danno derivante in particolare dalla perdita di bagagli, deve essere interpretato nel senso che include tanto il danno materiale quanto il danno morale.

(1) GU C 102 del 1.5.2009.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 6 maggio 2010 — Commissione europea/Repubblica francese

(Causa C-94/09) ([1])

(Inadempimento di uno Stato — IVA — Direttiva 2006/112/CE — Art. 98, nn. 1 e 2 — Prestazioni di servizi fornite dalle agenzie di pompe funebri — Applicazione di un'aliquota ridotta alle prestazioni di trasporto di salme con veicoli)

(2010/C 179/16)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentante: M. Alfonso, agente)

Convenuta: Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues e J.-S. Pilczer, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 96-99, n. 1, della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Attività delle imprese di pompe funebri — Obbligo di applicare un'aliquota di imposizione unica alla prestazione complessa indivisibile fornita da tali imprese — Divieto di applicare aliquote ridotte variabili di IVA

Dispositivo

1) *Il ricorso è respinto.*

2) *La Commissione europea è condannata alle spese.*

([1]) GU C 113 del 16.5.2009.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 20 maggio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Okresní soud v Chebu — Repubblica ceca) — Česká podnikatelská pojišťovna as, Vienna Insurance Group/Michal Bilas

(Causa C-111/09) ([1])

[Regolamento (CE) n. 44/2001 — Ricorso di un assicuratore dinanzi al giudice del proprio domicilio diretto ad ottenere il pagamento del premio assicurativo da parte dell'assicurato domiciliato in un altro Stato membro — Comparizione del convenuto dinanzi al giudice adito — Mancata contestazione del difetto di competenza giurisdizionale e difesa nel merito — Comparizione attributiva di competenza giurisdizionale]

(2010/C 179/17)

Lingua processuale: il ceco

Giudice del rinvio

Okresní soud v Chebu

Parti

Ricorrente: Česká podnikatelská pojišťovna as, Vienna Insurance Group

Convenuto: Michal Bilas

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Okresní soud v Chebu — Interpretazione degli artt. 13, n. 1, 24 e 26 del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2001, n. 44, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1) — Competenza in materia di assicurazioni — Ricorso diretto ad ottenere il pagamento di un premio assicurativo dall'assicurato domiciliato in uno Stato membro diverso da quello dell'assicuratore — Difesa nel merito dell'assicurato dinanzi al foro del domicilio dell'assicuratore

Dispositivo

L'art. 24 del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev'essere interpretato nel senso che il giudice adito, senza che siano state rispettate le regole dettate nella sezione 3 del capitolo II del regolamento medesimo, deve dichiararsi competente qualora il convenuto si costituisca in giudizio e non sollevi eccezione di difetto di competenza giurisdizionale, ove tale costituzione costituisce una proroga tacita della competenza giurisdizionale.

([1]) GU C141 del 20.6.2009.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 20 maggio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale ordinario di Palermo) — Todaro Nunziatina & C. Snc/Assessorato del Lavoro e della Previdenza Sociale, della Formazione Professionale e dell'Emigrazione della Regione Siciliana

(Causa C-138/09) ([1])

(Rinvio pregiudiziale — Aiuti di Stato — Decisioni della Commissione — Interpretazione — Aiuti concessi dalla Regione Siciliana alle imprese che stipulano contratti di formazione e lavoro o trasformano siffatti contratti in contratti a tempo indeterminato — Termine ultimo per la concessione degli aiuti — Vincoli di bilancio — Interessi di mora — Irricevibilità)

(2010/C 179/18)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale ordinario di Palermo

Parti

Ricorrente: Todaro Nunziatina & C. Snc

Convenuto: Assessorato del Lavoro e della Previdenza Sociale, della Formazione Professionale e dell'Emigrazione della Regione Siciliana

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale Ordinario di Palermo — Aiuti di Stato — Portata delle decisioni della Commissione 21 dicembre 1995, 95 C 343/11, relativa alla legge della Regione Sicilia 15 maggio 1991, n. 27, recante interventi a favore dll'occupazione, e 16 ottobre 2002, 2003/195/CE (GU 2003, L 77, pag. 57), relative ad aiuti concessi dalla Sicilia alle imprese che stipulano contratti di formazione e lavoro o che trasformano contratti di formazione e lavoro in contratti a tempo indeterminato

Dispositivo

1) *La decisione della Commissione 11 dicembre 1995, SG (95) D/15975, relativa alla legge della Regione Siciliana 15 maggio 1991, n. 27, recante interventi a favore dell'occupazione (aiuto di Stato NN 91/A/95), dev'essere interpretata nel senso che essa ha riconosciuto la compatibilità con il mercato comune di un regime di aiuti composto di due misure, previste dall'art. 10, comma 1, lett. a) e b), di detta legge regionale, che non possono essere cumulate e il cui evento generatore, ossia l'assunzione di un lavoratore o la trasformazione del contratto in contratto a durata indeterminata, dev'essere avvenuto prima del 31 dicembre 1996, mentre i versamenti da esse previsti possono proseguire dopo tale data, a condizione che a ciò non ostino le vigenti norme nazionali finanziarie e di bilancio e che sia rispettato lo stanziamento di bilancio approvato dalla Commissione delle Comunità europee.*

2) *L'art. 1 della decisione della Commissione 16 ottobre 2002, 2003/195/CE, relativa al regime di aiuto cui l'Italia intende dare esecuzione in favore dell'occupazione nella Regione Siciliana — C 56/99 (ex N 668/97), dev'essere interpretato nel senso che il regime di aiuti previsto dall'art. 11, comma 1, della legge della Regione Siciliana 27 maggio 1997, n. 16, recante autorizzazioni di spesa per l'utilizzo delle somme accantonate nei fondi globali del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1997, costituisce un aiuto nuovo, distinto da quello previsto dall'art. 10 della legge della Regione Siciliana 15 maggio 1991, n. 27, recante interventi a favore dell'occupazione. Detto art. 1 osta alla concessione di sovvenzioni per qualsiasi assunzione di lavoratori ingaggiati con contratto di formazione e lavoro o per la trasformazione di contratti di formazione e lavoro in contratti a tempo indeterminato effettuata a partire dal 1º gennaio 1997.*

3) *Spetta allo Stato membro interessato determinare a quale delle parti in giudizio incomba l'onere di provare che lo stanziamento di bilancio concesso per le misure di aiuto di cui all'art. 10, comma 1, lett. a) e b), della legge della Regione Siciliana 15 maggio 1991, n. 27, recante interventi a favore dell'occupazione, e autorizzato dalla decisione SG (95) D/15975, non sia stato esaurito.*

4) *L'importo degli interessi legali eventualmente dovuti in caso di ritardato pagamento degli aiuti autorizzati dalla decisione SG (95) D/15975 per il periodo successivo a detta decisione non dev'essere compreso nell'importo dello stanziamento di bilancio autorizzato con tale decisione. Il tasso di interesse e le modalità di applicazione di tale tasso sono di competenza dell'ordinamento nazionale.*

([1]) GU C 153 del 4.7.2009.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 20 maggio 2010 — Commissione europea/Regno di Spagna

(Causa C-158/09) ([1])

(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2003/88/CE — Organizzazione dell'orario di lavoro — Personale diverso dal personale civile delle amministrazioni pubbliche — Omessa trasposizione entro il termine impartito)

(2010/C 179/19)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: I. Martinez del Peral Cagigal e M. van Beek, agenti)

Convenuto: Regno di Spagna (rappresentante: B. Plaza Cruz, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione dell'art. 1, n. 3, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 novembre 2003, 2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU L 299, pag. 9) e dell'art. 18, lett. a), della direttiva del Consiglio 23 novembre 1993, 93/104/CE, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU L 307, pag. 18), mantenuto in vigore dall'art. 27, n. 1, della direttiva 2003/88, letto in combinato disposto con l'allegato I, parte B, della stessa direttiva — Personale diverso dal personale civile delle amministrazioni pubbliche

Dispositivo

1) *Non avendo adottato, entro il termine impartito, tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 novembre 2003, 2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, per quanto riguarda il personale diverso dal personale civile delle amministrazioni pubbliche, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti a norma dell'art. 1, n. 3, della citata direttiva.*

2) *Il Regno di Spagna è condannato alle spese.*

([1]) GU C 180 dell'01.08.2009.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 20 maggio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulio tis Epikrateias — Grecia) — Ioannis Katsivardas — Nikolaos Tsitsikas OE/Ypourgos Oikonomikon

(Causa C-160/09) ([1])

[Regolamento (CEE) n. 1591/84 — Accordo di cooperazione tra la Comunità europea, da un lato, e l'accordo di Cartagena ed i suoi paesi membri, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perù e Venezuela, dall'altro — Clausola della nazione più favorita — Effetto diretto — Accisa sull'importazione di banane in Grecia]

(2010/C 179/20)

Lingua processuale: il greco

Giudice del rinvio

Symvoulio tis Epikrateias

Parti

Ricorrenti: Ioannis Katsivardas — Nikolaos Tsitsikas OE

Convenuto: Ypourgos Oikonomikon

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Symvoulio tis Epikrateias — Interpretazione dell'art. 4 del regolamento (CEE) del Consiglio 4 giugno 1984, n. 1591, relativo alla conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità europea, da un lato, e l'accordo di Cartagena ed i suoi paesi membri, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perù e Venezuela, dall'altro (GU L 153, pag. 1) — Clausola della nazione più favorita — Diritto di far valere l'accordo da parte di un singolo, il quale chiede il rimborso di un'imposta interna, al fine di dimostrare l'incompatibilità di quest'ultima col suddetto accordo — Regime di importazione delle banane

Dispositivo

L'art. 4 dell'accordo di cooperazione tra la Comunità europea, da un lato, e l'accordo di Cartagena ed i suoi paesi membri, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perù e Venezuela, dall'altro, approvato dal regolamento (CEE) del Consiglio 4 giugno 1984, n. 1591, non è idoneo a conferire ai singoli diritti di cui questi possano avvalersi dinanzi ai giudici di uno Stato membro.

([1]) GU C 153 del 4.7.2009.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 20 maggio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla cour administrative d'appel de Nantes — Francia) — Scott SA, Kimberly Clark SAS, già Kimberly Clark SNC/Ville d'Orléans

(Causa C-210/09) ([1])

[Aiuto di Stato — Regolamento (CE) n. 659/1999 — Art. 14, n. 3 — Recupero dell'aiuto — Principio di effettività — Avvisi di liquidazione inficiati da un vizio di forma — Annullamento]

(2010/C 179/21)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour administrative d'appel de Nantes

Parti

Ricorrenti: Scott SA, Kimberly Clark SAS, già Kimberly Clark SNC

Convenuta: Ville d'Orléans

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Cour administrative d'appel de Nantes — Interpretazione dell'art. 14, n. 3, del regolamento del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell'art. 93 del Trattato CE (GU L 83, pag. 1) — Aiuti concessi dalle autorità francesi in favore della Scott SA e della Kimberly Clark — Obbligo di recuperare immediatamente gli aiuti dichiarati incompatibili con il mercato comune — Conseguenze, su tale obbligo, di un eventuale annullamento, per vizi di forma, dei titoli emessi dalle autorità nazionali per il recupero di questi aiuti

Dispositivo

L'art. 14, n. 3, del regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell'articolo [88] del trattato CE, dev'essere interpretato nel senso che esso non osta, in una situazione in cui gli importi corrispondenti all'aiuto in questione siano già stati recuperati, all'annullamento per vizio di forma, da parte del giudice nazionale, degli avvisi di liquidazione emessi al fine di recuperare l'aiuto di Stato illegittimo, qualora l'ordinamento nazionale garantisca la possibilità di sanare tale vizio di forma. Al contrario, tale disposizione osta a che tali importi siano nuovamente versati, anche provvisoriamente, al beneficiario di tale aiuto.

([1]) GU C 205 del 29.8.2009

Sentenza della Corte (Settima Sezione) 6 maggio 2010 — Commissione europea/Repubblica di Polonia

(Causa C-311/09) ([1])

(Inadempimento di uno Stato — Fiscalità — IVA — Trasporto internazionale di persone — Imposizione forfetaria dei trasportatori domiciliati al di fuori del territorio nazionale)

(2010/C 179/22)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: D. Triantafyllou e K. Herrmann, agenti)

Convenuta: Repubblica di Polonia (rappresentanti: M. Dowgielewicz e M. Szpunar, agenti)

Oggetto

Inadempimento da parte di uno Stato — Violazione degli artt. 73, 168 e 273 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Trasporto internazionale di persone su strada — Normativa nazionale che impone ai trasportatori domiciliati all'estero di assolvere l'IVA secondo un sistema forfetario basato unicamente sul numero di persone trasportate nel territorio nazionale e che non permette la detrazione dell'imposta applicata nella fase precedente

Dispositivo

1) *Avendo prelevato l'imposta sul valore aggiunto, in base alle modalità fissate al capo 13, n. 35, punti 1, 3, 4 e 5 del regolamento del Ministro delle finanze 27 aprile 2004, relativo all'applicazione di talune disposizioni della normativa relativa all'imposta sui prodotti e servizi, la Repubblica di Polonia è venuta meno ai propri obblighi in forza degli artt. 73, 168 e 273 della direttiva del Consiglio, 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.*

2) *La Repubblica di Polonia è condannata alle spese.*

([1]) GU C 256 del 24.10.2009.

Ordinanza della Corte (Settima Sezione) 18 marzo 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Areios Pagos — Grecia) — Organismos Sillogikis Diacheirisis Dimiourgon Theatrikon kai Optikoakoustikon Ergon/Divani Akropolis Anonimi Xenodocheiaki kai Touristiki Etaireia

(Causa C-136/09) ([1])

(Art. 104, n. 3, del regolamento di procedura — Diritto d'autore e diritti connessi nella società dell'informazione — Direttiva 2001/29/CE — Art. 3 — Nozione di «comunicazione al pubblico» — Opere diffuse attraverso apparecchi televisivi installati nelle camere d'albergo)

(2010/C 179/23)

Lingua processuale: il greco

Giudice del rinvio

Areios Pagos — Grecia

Parti

Ricorrente: Organismos Sillogikis Diacheirisis Dimiourgon Theatrikon kai Optikoakoustikon Ergon

Convenuta: Divani Akropolis Anonimi Xenodocheiaki kai Touristiki Etaireia

Interveniente a sostegno del ricorrente: Xenodocheiako Epimelitirio tis Ellados

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Areios Pagos — Interpretazione dell'art. 3, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167, pag. 10) — Nozione di 'comunicazione al pubblico' — Opere diffuse mediante apparecchi televisivi installati in camere d'albergo e collegati all'antenna centrale dell'albergo senza altro intervento dell'albergo per la ricezione del segnale da parte dei clienti

Dispositivo

L'albergatore, installando gli apparecchi televisivi nelle camere del suo albergo e collegandoli all'antenna centrale del medesimo, compie un atto di comunicazione al pubblico ai sensi dell'art. 3, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione.

([1]) GU C 141 del 20.6.2009.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 1º aprile 2010 — Sony Logistics Europe BV/Staatssecretaris van Financiën

(Causa C-153/10)

(2010/C 179/24)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: Sony Logistics Europe BV

Convenuto: Staatssecretaris van Financiën

Questioni pregiudiziali

1) Se il diritto comunitario, e segnatamente l'art. 12, nn. 2 e 5, l'art. 217, n. 1, del CDC ([1]), e l'art. 11 del Regolamento di applicazione, in combinato disposto con l'art. 243 CDC ([2]), debba essere interpretato in modo tale che un'interessata, in una procedura relativa a dazi doganali imposti, può contestare l'imposizione producendo un'informazione tariffaria vincolante, rilasciata in un altro Stato membro per gli stessi prodotti, che in quel momento è ancora contestata in giudizio, ma che alla fine viene rettificata.

2) In caso di soluzione affermativa della prima questione, se il dichiarante che agisce in proprio nome e per proprio conto ai fini della presentazione di dichiarazioni doganali di immissione in libera pratica in un caso come quello in esame possa utilmente invocare un'informazione tariffaria vincolante di cui l'avente diritto non è detto dichiarante, ma la società collegata, su incarico della quale il dichiarante ha presentato le dichiarazioni doganali.

3) In caso di soluzione negativa della seconda questione, se il diritto comunitario osti a che un interessato, in una fattispecie come quella in esame, possa utilmente invocare una decisione politica nazionale con cui le autorità nazionali fanno sorgere l'affidamento che per la classificazione tariffaria dei prodotti denunciati ci si possa avvalere di un'informazione tariffaria rilasciata ad un terzo per gli stessi prodotti.

([1]) Regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1).

([2]) Regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa taluni disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) del Consiglio, n. 2913/92, che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253, pag. 1).

Impugnazione proposta dalla Nokia Oyj l'1 aprile 2010 avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 20 gennaio 2010, causa T-460/07, Nokia Oyj/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Causa C-154/10 P)

(2010/C 179/25)

Lingua processuale: il finlandese

Parti

Ricorrente: Nokia Oyj (rappresentante: avv. C. Rehaag)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)/(UAMI), Medion AG

Conclusioni della ricorrente

— annullare la sentenza T-460/07;

— condannare l'UAMI alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente chiede l'annullamento della sentenza del Tribunale nella causa T-460/07 per il motivo che il Tribunale considera erroneamente in tale sentenza che sussiste un rischio di confusione tra i marchi LIFE e LIFE BLOG e, pertanto, ha erroneamente applicato l'art. 8, n. 1, lett. b, del regolamento n. 40/94 ([1]). Con ciò è stato violato il diritto dell'Unione.

Invero il Tribunale ha dichiarato quanto alla somiglianza dei marchi che i segni da confrontare sono LIFE e LIFE BLOG, ma ha in seguito operato manifestamente in maniera contraddittoria con siffatta constatazione quando si è limitato a considerare, quale motivo di somiglianza tra i segni, l'elemento LIFE del marchio unitario LIFE BLOG.

In tale contesto il Tribunale ha esaminato in maniera non corretta il punto relativo a quali consumatori rientrino nel pubblico di riferimento ed il punto su come i consumatori comprendano i segni ed ha così violato con la sua sentenza i principi riconosciuti nella giurisprudenza della Corte.

([1]) Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU L 11, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) il 2 aprile 2010 — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A./Administración General del Estado

(Causa C-157/10)

(2010/C 179/26)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Supremo

Parti

Ricorrente: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

Convenuta: Administración General del Estado

Questioni pregiudiziali

Se gli artt. 63 e 65 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ostino a una normativa nazionale (adottata unilateralmente o conformemente a una convenzione bilaterale contro la doppia imposizione internazionale) che vieta, nell'ambito delle disposizioni contro la doppia imposizione, di dedurre dall'imposta sulle società l'importo dovuto in altri Stati membri dell'Unione europea su redditi soggetti a detta imposta e percepiti nel territorio di questi, nel caso in cui l'importo dovuto non sia stato pagato in virtù di esenzioni, sgravi o altri vantaggi fiscali.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n. 12 de Sevilla (Spagna) il 7 aprile 2010 — Francisco Javier Rosado Santana/Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía

(Causa C-177/10)

(2010/C 179/27)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n. 12 de Sevilla

Parti

Ricorrente: Francisco Javier Rosado Santana

Convenuto: Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía

Questioni pregiudiziali

1) Se la direttiva [del Consiglio 28 giugno 1999, 99/70/CE ([1]), relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato] debba essere interpretata nel senso che, qualora un giudice costituzionale di uno Stato membro dell'Unione abbia stabilito che l'attribuzione ai dipendenti pubblici a tempo determinato di diritti diversi da quelli conferiti ai dipendenti pubblici di ruolo può risultare compatibile con la Costituzione di tale Stato, ciò escluda necessariamente l'applicabilità della menzionata normativa comunitaria nell'ambito della pubblica amministrazione dello Stato di cui trattasi.

2) Se detta direttiva debba essere interpretata nel senso che osta a che un giudice nazionale interpreti il principio della parità di trattamento e il divieto di discriminazione in modo da escludere in generale dal loro ambito di applicazione l'equiparazione tra dipendenti pubblici a tempo determinato e dipendenti pubblici di ruolo.

3) Se [la] clausola [4 della direttiva] debba essere interpretata nel senso che osta a che i servizi prestati nell'ambito di un rapporto di lavoro a tempo determinato non vengano computati a titolo di anzianità di servizio acquisita quando si diviene dipendenti a tempo indeterminato e concretamente ai fini della retribuzione, classificazione o progressione di carriera nel pubblico impiego.

4) Se detta clausola obblighi a interpretare la normativa nazionale nel senso che non esclude dal computo dei periodi di servizio dei pubblici impiegati quelli prestati nell'ambito di un rapporto di lavoro a tempo determinato.

5) Se detta clausola debba essere interpretata nel senso che, quand'anche il regolamento di un concorso pubblico sia stato pubblicato e non sia stato impugnato dall'interessato, il giudice nazionale sia tenuto ad esaminare se tale regolamento risulti in contrasto con il diritto comunitario e, in caso affermativo, debba disapplicare il medesimo regolamento o la disposizione nazionale che ne costituisce il fondamento, in quanto contrarie alla menzionata clausola.

(1) GU L 175, pag. 43.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia) il 9 aprile 2010 — Jarosław Słaby/Minister Finansów

(Causa C-180/10)

(2010/C 179/28)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Naczelny Sąd Administracyjny

Parti

Ricorrente: Jarosław Słaby

Convenuto: Minister Finansów

Questione pregiudiziale

Se una persona fisica la quale esercita un'attività agricola su un fondo e successivamente, tenendo conto di una modifica del piano regolatore generale, sopravvenuta per cause indipendenti dalla volontà di tale persona, ha posto fine all'attività stessa ed ha riconvertito il patrimonio in patrimonio privato, l'ha suddiviso in lotti minori (terreni destinati a residenze estive) e ne ha intrapreso la vendita, sia obbligata a tale titolo, in quanto soggetto passivo dell'IVA, ai sensi dell'art. 9, n. 1, della direttiva 2006/112/CE (1) nonché dell'art. 4, nn. 1 e 2, della sesta direttiva 77/388/CEE (2), alla liquidazione dell'IVA sulla base di un'attività commerciale.

(1) Direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).
(2) Sesta direttiva del Consiglio, 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny il 9 aprile 2010 — Emilian Kuć e Halina Jeziorska-Kuć/Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

(Causa C-181/10)

(2010/C 179/29)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Naczelny Sąd Administracyjny

Parti

Ricorrenti: Emilian Kuć e Halina Jeziorska-Kuć

Convenuto: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

Questioni pregiudiziali

1) Se ad un agricoltore forfettario ai sensi dell'art. 295, n. 1, punto 3, della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (1), il quale procede alla vendita di lotti, usati in precedenza per la sua attività agricola, destinati dal piano regolatore generale del comune alla costruzione di edifici residenziali e di servizi, tuttavia acquistati come terreni agricoli (esenti da IVA), sia applicabile l'art. 16 di tale direttiva a norma del quale la destinazione di beni della propria impresa da parte di un soggetto passivo al proprio uso privato o ad altri fini estranei alla sua impresa è assimilata a una cessione a titolo oneroso solo quando tali beni hanno dato diritto ad una detrazione totale o parziale dell'IVA.

2) Se un agricoltore forfettario ai sensi dell'art. 295, n. 1, punto 3, della direttiva 2006/112/CE, il quale vende lotti di terreno precedentemente usati per la sua attività agricola, destinati dal piano regolatore generale del comune alla costruzione di edifici residenziali e di servizi, tuttavia acquistati come terreni agricoli (esenti da IVA), debba considerarsi quale soggetto passivo dell'imposta, obbligato alla liquidazione dell'IVA a titolo della vendita in parola in forza dei principi generali.

(1) GU L 347, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour constitutionnelle (Belgio) il 9 aprile 2010 — Marie-Noëlle Solvay, Le Poumon vert de la Hulpe ASBL, Jacques Solvay de la Hulpe, Jean-Marie Solvay de la Hulpe, La Hulpe — Notre village ASBL, Alix Walsh, André Philips, Les amis de la Forêt de Soignes ASBL, Association des Riverains et Habitants des Communes Proches de l'Aéroport B.S.C.A. (Brussels South Charleroi Airport) ASBL, Grégoire Stassin, André Gilliard, Société Wallonne des Aéroports SA (SOWAER), Paul Fastrez, Henriette Fastrez, Infrabel SA, Jean-Pierre Olivier, Pierre Deneye, Paul Thiry, Antoine Boxus, Willy Roua, Governo fiammingo, Inter-Environnement Wallonie ASBL, Sartau SA, Charleroi South Air Pur ASBL, Pierre Grymonprez, Philippe Grisard de la Rochette, Nicole Laloux, Annabelle Denoël-Gevers, Marc Traversin, Joseph Melard, Chantal Michiels, Thierry Regout, René Canfin, Georges Lahaye, Jeanine Postelmans, Christophe Dehousse, Christine Lahaye, Jean-Marc Lesoinne, Jacques Teheux, Anne-Marie Larock, Bernadette Mestdag, Jean-François Serraffin, Françoise Mahoux, Ferdinand Wallraf, Jeanne Mariel, Agnès Fortemps, Georges Seraffin, Jeannine Melen, Groupement Cerexhe-Heuseux/Beaufays ASBL, Action et Défense de l'Environnement de la vallée de la Senne et de ses affluents ASBL, Réserves naturelles RNOB ASBL, Stéphane Banneux, Zénon Darquenne, Guido Durlet, Société régionale wallonne du transport SRWT, Philippe Daras, Bernard Croiselet, Bernard Page, Intercommunale du Brabant Wallon SCRL, Codic Belgique SA, Fédéral Express European Services Inc./Régione vallona

(Causa C-182/10)

(2010/C 179/30)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour constitutionnelle

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: Marie-Noëlle Solvay, Le Poumon vert de la Hulpe ASBL, Jacques Solvay de la Hulpe, Jean-Marie Solvay de la Hulpe, La Hulpe — Notre village ASBL, Alix Walsh, André Philips, Les amis de la Forêt de Soignes ASBL, Association des Riverains et Habitants des Communes Proches de l'Aéroport B.S.C.A. (Brussels South Charleroi Airport) ASBL, Grégoire Stassin, André Gilliard, Paul Fastrez, Henriette Fastrez, Jean-Pierre Olivier, Pierre Deneye, Paul Thiry, Antoine Boxus, Willy Roua, Governo fiammingo, Inter-Environnement Wallonie ASBL, Sartau SA, Charleroi South Air Pur ASBL, Pierre Grymonprez, Philippe Grisard de la Rochette, Nicole Laloux, Annabelle Denoël-Gevers, Marc Traversin, Joseph Melard, Chantal Michiels, Thierry Regout, René Canfin, Georges Lahaye, Jeanine Postelmans, Christophe Dehousse, Christine Lahaye, Jean-Marc Lesoinne, Jacques Teheux, Anne-Marie Larock, Bernadette Mestdag, Jean-François Serraffin, Françoise Mahoux, Ferdinand Wallraf, Jeanne Mariel, Agnès Fortemps, Georges Seraffin, Jeannine Melen, Groupement Cerexhe-Heuseux/Beaufays ASBL, Action et Défense de l'Environnement de la vallée de la Senne et de ses affluents ASBL, Réserves naturelles RNOB ASBL, Stéphane Banneux, Zénon Darquenne, Guido Durlet, Philippe Daras, Bernard Croiselet, Bernard Page

Convenuta: Regione vallona

Questioni pregiudiziali

1) Se gli artt. 2, punto 2, e 9, n. 4, della Convenzione di Aarhus, sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (1), debbano essere interpretati conformemente alle precisazioni fornite dalla Guida all'applicazione della suddetta Convenzione.

2) a) Se l'art. 2, punto 2, della Convenzione di Aarhus debba essere interpretato nel senso di escludere dall'ambito di applicazione della suddetta Convenzione atti legislativi quali le concessioni urbanistiche o ambientali accordate conformemente al procedimento istituito dagli artt. 1-4 del decreto della Regione vallona 17 luglio 2008, «relativo a talune concessioni per le quali sussistono motivi imperativi di interesse generale».

b) Se l'art. 2, punto 2, della Convenzione di Aarhus debba essere interpretato nel senso di escludere dall'ambito di applicazione della suddetta Convenzione atti legislativi quali le ratifiche di concessioni urbanistiche o ambientali contenute negli artt. 5-9 e 14-17 del medesimo decreto.

c) Se l'art. 1, n. 5, della direttiva 85/337/CCE, «concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati» (2), debba essere interpretato nel senso di escludere dall'ambito di applicazione di tale direttiva atti legislativi quali le concessioni urbanistiche o ambientali accordate conformemente al procedimento istituito dagli artt. 1-4 del medesimo decreto.

d) Se l'art. 1, n. 5, della direttiva 85/337/CEE debba essere interpretato nel senso di escludere dall'ambito di applicazione di tale direttiva atti legislativi quali le ratifiche delle concessioni urbanistiche o ambientali contenute negli artt. 5-9 e 14-17 del medesimo decreto.

3) a) Se gli artt. 3, n. 9, e 9, nn. 2-4, della Convenzione di Aarhus e l'art. 10 bis della direttiva 85/337/CEE debbano essere interpretati nel senso che ostano ad un procedimento, come quello istituito dagli artt. 1-4 del medesimo decreto, in virtù del quale il legislatore regionale rilascia concessioni urbanistiche e ambientali che vengono predisposte da un'autorità amministrativa e possono essere impugnate solo con i ricorsi menzionati supra ai punti B.6 e B.7 dinanzi alla Cour [constitutionnelle] e ai giudici dell'ordine giudiziario.

b) Se gli artt. 3, n. 9, e 9, nn. 2-4, della Convenzione di Aarhus e l'art. 10 bis della direttiva 85/337/CEE debbano essere interpretati nel senso che ostano all'adozione di atti legislativi quali le ratifiche con effetto retroattivo contenute negli artt. 5-9 e 14-17 del medesimo decreto, che possono essere impugnati solo mediante i ricorsi menzionati supra ai punti B.6 e B.7 dinanzi alla Cour constitutionnelle e ai giudici dell'ordine giudiziario.

4) a) Se l'art. 6, n. 9, della Convenzione di Aarhus e l'art. 9, n. 1, della direttiva 85/337/CEE debbano essere interpretati nel senso che ostano ad un procedimento, come quello istituito dagli artt. 1-4 del medesimo decreto, in virtù del quale un decreto con cui vengono rilasciate concessioni urbanistiche o ambientali non deve contenere in sé tutti gli elementi che consentano di accertare che le concessioni in parola siano fondate su un'adeguata verifica preliminare, effettuata conformemente alle prescrizioni della Convenzione di Aarhus e della direttiva 85/337/CEE.

b) Se l'art. 6, n. 9, della Convenzione di Aarhus e l'art. 9, n. 1, della direttiva 85/337/CEE debbano essere interpretati nel senso che ostano all'adozione di atti legislativi quali le ratifiche contenute negli artt. 5-9 e 14-17 del medesimo decreto, che non contengono in sé tutti gli elementi che consentano di accertare che tali concessioni siano fondate su un'adeguata verifica preliminare, effettuata conformemente alle prescrizioni della Convenzione di Aarhus e della direttiva 85/337/CEE.

5) Se l'art. 6, n. 3, della direttiva 92/43/CEE «relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche» ([3]) debba essere interpretato nel senso che consenta ad un'autorità legislativa di autorizzare progetti come quelli di cui agli artt. 16 e 17 del medesimo decreto anche nel caso in cui la valutazione di impatto ambientale realizzata in relazione a tali progetti sia stata ritenuta insufficiente dal Conseil d'État con una pronuncia emanata secondo il procedimento di estrema urgenza e sia stata contraddetta da un parere dell'autorità della Regione vallona incaricata della gestione ecologica dell'ambiente naturale.

6) In caso di soluzione negativa della precedente questione, se l'art. 6, n. 4, della direttiva 92/43/CEE debba essere interpretato nel senso che consenta di autorizzare per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico la realizzazione di un'infrastruttura destinata ad ospitare il centro amministrativo di un'impresa privata e ad accogliere un numero elevato di lavoratori.

([1]) La convenzione di Aarhus è stata conclusa il 25 giugno 1998 ed approvata a nome della Comunità europea, con la decisione del Consiglio 17 febbraio 2005, 2005/370/CE (GU L 124, pag. 1).

([2]) Direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175, pag. 40).

([3]) Direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206, pag. 7).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Germania) il 14 aprile 2010 — Mathilde Grasser/Freistaat Bayern

(Causa C-184/10)

(2010/C 179/31)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bayerischer Verwaltungsgerichtshof

Parti

Ricorrente: Mathilde Grasser

Convenuto: Freistaat Bayern

Questione pregiudiziale

Se gli artt. 1, n. 2, e 8, nn. 2 e 4, della direttiva 91/439/CEE ([1]) debbano essere interpretati nel senso che uno Stato membro ospitante è legittimato a non riconoscere la patente di guida rilasciata da un altro Stato membro, qualora, in base

alle annotazioni figuranti in tale documento, consti una violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), della direttiva suddetta, senza che in precedenza lo Stato membro ospitante abbia adottato, nei confronti del titolare della patente, un provvedimento ai sensi dell'art. 8, n. 2, di tale direttiva.

(1) Direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/439/CEE, concernente la patente di guida (GU L 237, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) il 15 aprile 2010 — Tural Oguz/Secretary of State for the Home Department

(Causa C-186/10)

(2010/C 179/32)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Parti

Ricorrente: Tural Oguz

Convenuto: Secretary of State for the Home Department

Questione pregiudiziale

Se un cittadino turco, autorizzato a soggiornare nel Regno Unito a condizione che non eserciti alcuna attività imprenditoriale o professione, qualora intraprenda un'attività autonoma in violazione di tale condizione e successivamente presenti alle autorità nazionali una domanda volta ad ottenere un ulteriore permesso di soggiorno sulla base dell'attività imprenditoriale ormai avviata, possa beneficiare dell'art. 41, n. 1, del Protocollo addizionale dell'Accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia.

Ricorso proposto il 21 aprile 2010 — Commissione europea/Repubblica di Estonia

(Causa C-195/10)

(2010/C 179/33)

Lingua processuale: l'estone

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Marghelis, E. Randvere)

Convenuta: Repubblica di Estonia

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente conclude che la Corta voglia

— dichiarare che la Repubblica di Estonia non ha correttamente recepito gli artt. 8, lett. a), punto iv, e 10, della direttiva del Consiglio 26 aprile 1999, 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti (1);

— condannare la Repubblica di Estonia alle spese.

Motivi e principali argomenti

L'art. 91, n. 5, della legge sui rifiuti (jäätmeseadus) non prevederebbe che la garanzia finanziaria sia trattenuta per tutto il tempo necessario alle operazioni di manutenzione e di gestione successiva alla chiusura della discarica, a norma dell'articolo 13, lettera d), né verrebbe prescritto che siano coperti i costi postoperativi per l'area di smaltimento dei rifiuti per un periodo minimo di 30 anni.

(1) GU L 182, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte d'appello di Milano (Italia) il 23 aprile 2010 — Cassina S.p.A./Alivar Srl, Galliani Host Arredamenti Srl

(Causa C-198/10)

(2010/C 179/34)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Corte d'appello di Milano

Parti nella causa principale

Ricorrente: Cassina S.p.A.

Convenuti: Alivar Srl, Galliani Host Arredamenti Srl

Questioni pregiudiziali

1) Se gli artt. 17 e 19 della direttiva n. 98/71/CE (1) debbano interpretarsi nel senso che la facoltà concessa allo stato membro di determinare autonomamente l'estensione della protezione e le condizioni alle quali essa è subordinata possa ricomprendere l'esclusione della protezione stessa nel caso che un soggetto terzo — non autorizzato dal

titolare del diritto d'autore su disegni e modelli — ***avesse già prodotto e commercializzato*** nello stato prodotti ***realizzati in conformità di tali disegni e modelli di pubblico dominio***, anteriormente alla data di entrata in vigore della normativa nazionale adeguatrice;

2) Se gli artt. 17 e 19 della direttiva n. 98/71/CE debbano interpretarsi nel senso che la facoltà concessa allo stato membro di determinare autonomamente l'estensione della protezione e le condizioni alle quali essa è subordinata possa ricomprendere l'esclusione della protezione stessa nel caso che un soggetto terzo — non autorizzato dal titolare del diritto d'autore su disegni e modelli — avesse ***già prodotto e commercializzato*** nello stato prodotti ***realizzati in conformità di tali disegni e modelli, ove tale esclusione sia stabilita nei limiti del preuso***.

([1]) GU L 289, p. 28

Impugnazione proposta il 26 aprile 2010 dal Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 9 febbraio 2010, causa T-340/07, Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE/Commissione europea

(Causa C-200/10 P)

(2010/C 179/35)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (rappresentante: N. Korogiannakis, Δικηγόρος)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

— annullare la sentenza del Tribunale, condannare la Commissione a risarcire il danno subito dalla ricorrente a causa dell'inadempimento dei suoi obblighi contrattuali nell'ambito dell'esecuzione del contratto EDC-53007 EEBO/27873 relativo al progetto «e-Content Exposure and business Opportunities» e condannare la Commissione a pagare alla ricorrente le spese legali e di altro tipo sostenute in relazione al procedimento iniziale anche nel caso in cui la presente impugnazione fosse respinta, nonché le spese del presente procedimento, nel caso l'impugnazione fosse accolta.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente fa valere che il Tribunale non ha fornito una motivazione sufficientemente chiara delle ragioni del rigetto di una serie di argomenti invocati dalla ricorrente.

La ricorrente afferma che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nell'interpretare erroneamente il testo dell'art. 7, n. 6, del contratto, il quale fa riferimento all'obbligo dei contraenti di adottare provvedimenti adeguati per annullare o ridurre i loro impegni dopo aver ricevuto la lettera della Commissione che notificava loro la risoluzione del contratto.

Impugnazione proposta il 28 aprile 2010 dalla Enercon GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) 3 febbraio 2010, causa T-472/07, Enercon GmbH/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Causa C-204/10 P)

(2010/C 179/36)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Enercon GmbH (rappresentanti: J. Mellor, barrister, R. Böhm, Rechtsanwalt)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Hasbro Inc.

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

— accogliere l'impugnazione avverso la sentenza del Tribunale e annullare quest'ultima nonché la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI e, se necessario, la decisione della divisione di opposizione;

— se necessario, rinviare la causa all'Ufficio per un nuovo esame dei motivi di opposizione;

— condannare l'interveniente e l'Ufficio alle spese sostenute dalla ricorrente nella presente impugnazione.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente deduce che il Tribunale non ha rilevato gli errori contenuti nella decisione della commissione di ricorso, basata, a sua volta, sulla decisione illegittima della divisione di opposizione. In particolare, non è stato minimamente considerato, in primo luogo, che la sentenza Medion ([1]) riguardava una situazione eccezionale, in cui non si applica la regola consueta secondo cui il consumatore medio percepisce normalmente un marchio in base a un'impressione complessiva, ma che, in secondo luogo, nel caso di specie non ricorrevano circostanze che giustificassero un simile approccio eccezionale. Nel caso di specie, nessun elemento del marchio anteriore occupava una «posizione distintiva autonoma».

Inoltre la ricorrente afferma che, a causa dell'errata applicazione del principio ricavabile dalla sentenza Medion nella prima fase della valutazione della somiglianza, l'esame globale del rischio di confusione non è stato effettuato correttamente.

([1]) GU C 106 del 30.4.2004, pag. 31.

Ricorso proposto il 30 aprile 2010 — Commissione europea/Repubblica federale di Germania

(Causa C-206/10)

(2010/C 179/37)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentante: V. Kreuschitz, agente)

Convenuta: Repubblica federale di Germania

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia,

— dichiarare che, avendo subordinato la concessione di prestazioni a favore di non vedenti e disabili, tra cui anche sordi (Blindengeld o Landesblindengeld, Blindenbeihilfe o Landesblindenbeihilfe; sovvenzioni e sussidi dello Stato e del Land a favore di non vedenti), (Pflegegeld; assegno di assistenza a favore di non vedenti e sordi), (Blinden- und Gehörlosengeld; assegni a non vedenti e sordi ecc.), in base alle disposizioni del Land, nei confronti di persone per le quali la Repubblica federale di Germania è Stato membro competente, al presupposto secondo cui i beneficiari devono avere il loro domicilio o la loro residenza abituale nel Land considerato, la Repubblica federale di Germania, sulla base della normativa nazionale, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 7, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità ([1]), e 4, n. 1, lett. a), in combinato disposto con il titolo III, capitolo 1 (Malattia e maternità) del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità ([2]);

— condannare la Repubblica federale di Germania alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso verte sull'incompatibilità con il regolamento (CEE) n. 1408/71 e con il regolamento (CEE) n. 1612/68 delle disposizioni dei Länder tedeschi che subordinano la concessione di prestazioni a favore di non vedenti e disabili alla condizione che i beneficiari abbiano il loro domicilio o la loro residenza abituale nel Land considerato.

Il regolamento (CEE) n. 1408/71 mira a coordinare, nell'ambito della libera circolazione, le disposizioni nazionali sulla previdenza sociale conformemente agli obiettivi dell'art. 42 del Trattato CE (ora art. 48 del TFUE). In base all'art. 4, n. 2, lett. b), del regolamento, quest'ultimo non si applica alle disposizioni giuridiche di uno Stato membro riguardanti le prestazioni speciali a carattere non contributivo di cui all'allegato II, parte III, la cui validità è limitata ad una parte del territorio di detto Stato. Le prestazioni tedesche di cui trattasi sono menzionate come prestazioni speciali nell'allegato II, parte III, del regolamento.

Ciononostante, la Commissione ritiene che la semplice inclusione di una prestazione nell'elenco dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1408/71 non sia sufficiente per escludere una prestazione, intesa come «*prestazione speciale a carattere non contributivo*», dall'ambito di applicazione del regolamento. L'art. 4, n. 2, lett. b), del regolamento, in quanto disposizione derogatoria, dovrebbe essere interpretato restrittivamente: esso potrebbe applicarsi solo a quelle prestazioni che soddisfano *cumulativamente* i presupposti elencati in tale norma. Sarebbero pertanto ricomprese solo le prestazioni che abbiano al tempo stesso carattere speciale e non contributivo, indicate nell'allegato II, parte III, del regolamento e che siano previste da una normativa applicabile soltanto in una parte del territorio di uno Stato membro.

Le prestazioni disciplinate dalla legge del Land di cui trattasi non hanno tuttavia soddisfatto tutti questi presupposti: esse, infatti, non dovrebbero essere qualificate come «*prestazioni speciali a carattere non contributivo*», bensì come «*prestazioni di malattia*», per i seguenti motivi.

Da un lato, le prestazioni dei Länder oggetto di discussione sarebbero state concesse in base ad una situazione legalmente definita, prescindendo da una valutazione delle esigenze personali. Esse erano dirette alla copertura delle maggiori spese derivanti dalla disabilità ed avevano l'obiettivo di migliorare lo stato di salute e le condizioni di vita delle persone disabili. Pertanto, esse erano volte essenzialmente ad integrare le prestazioni dell'assicurazione malattia. La circostanza che l'assegno di assistenza accordato in base alla legislazione federale sia stato incluso nelle prestazioni a favore di non vedenti e disabili dei Länder, dimostrerebbe, inoltre, che entrambe le prestazioni erano destinate alla copertura dello stesso rischio — vale a dire del rischio delle maggiori spese per malattia — e che non si tratterebbe di «*copertura in via complementare, suppletiva o accessoria dei rischi*».

Dall'altro, la classificazione di una determinata prestazione secondo la costituzione nazionale di uno Stato membro non avrebbe alcuna incidenza sulla questione se considerare tale prestazione come una prestazione previdenziale ai sensi del regolamento n. 1408/71.

Inoltre, le leggi del Land di cui trattasi, dal punto di vista sostanziale, non avrebbero rappresentato un vantaggio integrativo, il quale sarebbe valido solo a livello regionale. Piuttosto, tale prestazione si inserirebbe nel sistema della tutela dal rischio delle maggiori spese in caso di malattia che sarebbe stato istituito in tutta la Germania e che sarebbe strettamente connesso al diritto federale in forza del principio del mutuo riconoscimento.

Ne consegue che le prestazioni dei Länder in oggetto dovrebbero essere qualificate come prestazioni per malattia e non come prestazioni speciali. Pertanto, l'inclusione di tali prestazioni nell'allegato II, parte III, del regolamento (CEE) n. 1408/71 sarebbe inammissibile ed esse rientrerebbero nell'ambito di applicazione di quest'ultimo regolamento.

Il presupposto del domicilio di cui alla normativa tedesca, impedendo ai lavoratori frontalieri e ai loro familiari di ricevere dette prestazioni, violerebbe anche il regolamento (CEE) n. 1612/68.

La Corte di giustizia avrebbe chiaramente confermato che uno Stato membro non potrebbe subordinare la concessione di un vantaggio sociale al presupposto secondo cui il beneficiario deve avere il proprio domicilio in questo Stato. Tale conclusione della Corte si applicherebbe a tutti i vantaggi sociali ai sensi dell'art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68.

Il concetto di «*vantaggio sociale*» sarebbe molto ampio: esso non comprenderebbe soltanto i vantaggi connessi ad un contratto di lavoro, bensì tutti i vantaggi che uno Stato membro concede ai suoi cittadini e, di conseguenza, anche ai lavoratori. A parere della Commissione, la circostanza che la concessione delle prestazioni di cui trattasi non sia determinata dall'esercizio di un'attività lavorativa né dalle risorse finanziarie dell'interessato o della sua famiglia, bensì, semplicemente, dal domicilio nel Land di cui trattasi, non può giustificare la mancata considerazione delle conseguenze per i lavoratori che svolgono la propria attività in Germania e che vivono in un altro Stato membro. Pertanto, non sussisterebbero motivi sufficienti per non intendere tali prestazioni come vantaggi sociali ai sensi del regolamento n. 1612/68.

Di conseguenza, i lavoratori frontalieri che svolgono la propria attività in Germania e i loro familiari dovrebbero aver diritto alle prestazioni concesse a disabili e non vedenti in base alle disposizioni del Land anche se non vivono in detto Stato. Il presupposto secondo cui essi devono avere il proprio domicilio o la propria residenza abituale nel Land considerato violerebbe quindi il regolamento n. 1612/68.

([1]) GU L 257, pag. 2.
([2]) GU L 149, pag. 2.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Højesteret (Danimarca) il 30 aprile 2010 — Paranova Danmark A/S/Paranova Pack A/S contro Merck Sharp & Dohme Corp., Merck Sharp & Dohme, Merck Sharp & Dohme BV

(Causa C-207/10)

(2010/C 179/38)

Lingua processuale: il danese

Giudice del rinvio

Højesteret

Parti

Ricorrenti: Paranova Danmark A/S/Paranova Pack A/S

Convenute: Merck Sharp & Dohme Corp., Merck Sharp & Dohme e Merck Sharp & Dohme **BV**

Questioni pregiudiziali

1) Se l'art. 7, n. 2, della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE ([1]), che ravvicina le legislazioni degli Stati membri in materia di marchi e la relativa giurisprudenza, in particolare le sentenze della Corte di giustizia nelle cause 102/77 Hoffmann-La Roche/Centrafarm ([2]) e 1/81 Pfizer/Eurim-Pharm ([3]) e nella causa C-427/93 Bristol-Myers Squibb

e a. Paranova ([4]), debbano essere interpretati nel senso che il titolare di un marchio può invocare tali testi per opporsi a che una società venditrice che effettua un'importazione parallela, la quale è titolare di un'autorizzazione di vendita di un medicinale in uno Stato membro, venda tale prodotto indicando che il medicinale è reimballato dalla società venditrice, anche se questa consente che il reimballaggio è effettuato in realtà da un'altra società, vale a dire la società che effettua il reimballaggio, cui la società di vendita dà istruzioni sulla vendita e sul reimballaggio del prodotto, sulla forma precisa del reimballaggio dei medicinali e sulle altre disposizioni relative al prodotto, e che come titolare dell'autorizzazione di reimballaggio riappone il marchio sul nuovo imballaggio.

2) Se rilevi per la soluzione della questione n. 1 il fatto che si ammetta che il consumatore o l'utente finale non è ingannato quanto all'origine del prodotto e non può essere indotto a credere che il proprietario del marchio è responsabile del reimballaggio attraverso l'indicazione da parte dell'importatore parallelo del nome del produttore sull'imballaggio unitamente all'indicazione come descritta dell'impresa responsabile del reimballaggio.

3) Se è soltanto il rischio che il consumatore o l'utente finale possa essere ingannato nel ritenere che il proprietario del marchio è responsabile del reimballaggio che rilevi quanto alla soluzione (i), o se rilevino anche altre considerazioni relative al proprietario del marchio, ad esempio: a) il fatto che chi di fatto effettua la vendita e il reimballaggio e riappone il marchio del proprietario del marchio sull'imballaggio del prodotto potenzialmente e per proprio conto con ciò viola i diritti del marchio del proprietario del marchio, e il fatto che ciò può essere dovuto a elementi per i quali è responsabile chi materialmente ha effettuato il reimballaggio; b) il fatto che il reimballaggio alteri lo stato originario del prodotto, o il fatto che c) la presentazione del prodotto reimballato è tale che si può ritenere che leda la fama del marchio o del suo proprietario.

4) Qualora nel risolvere la questione (iii) la Corte stabilisca che è anche rilevante tener conto del fatto che la società di reimballaggio potenzialmente e per proprio conto viola i diritti del marchio del proprietario del marchio stesso, se la Corte possa appurare se rilevi per la soluzione di questa questione il fatto che la società di vendita e la società di reimballaggio dell'importatore parallelo sono responsabili in solido in base al diritto nazionale delle violazioni dei diritti del marchio del proprietario del marchio stesso.

5) Se per risolvere la questione n. 1 rilevi il fatto che l'importatore parallelo che è titolare dell'autorizzazione di vendita e ha dichiarato se stesso come responsabile del reimballaggio, al momento della comunicazione del proprietario del marchio precedente alla vendita del medicinale reimballato, appartenga allo stesso gruppo della società che ha effettuato il reimballaggio (società controllata).

6) Se nel risolvere la questione i) rilevi il fatto che la società di reimballaggio è indicata come il produttore nel foglietto esplicativo contenuto nell'imballaggio.

([1]) Sentenza GU L 40, pag. 1.
([2]) Sentenza 23 maggio 1978, Racc. pag. 1139.
([3]) Sentenza 3 dicembre 1981, Racc. pag. 2913.
([4]) Sentenza 11 luglio 1996, Racc. pag. I-3457.

Ricorso proposto il 30 aprile 2010 — Commissione europea/Repubblica portoghese

(Causa C-208/10)

(2010/C 179/39)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Nijenhuis e M. Teles Romão, agenti)

Convenuta: Repubblica portoghese

Conclusioni

— Dichiarare che la Repubblica portoghese, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 5 settembre 2007, 2007/44/CE ([1]), che modifica la direttiva 92/49/CEE del Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario, e, comunque, non avendole comunicate alla Commissione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva;

— condannare la Repubblica portoghese alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per recepire la direttiva è scaduto il 20 marzo 2009.

([1]) GU L 247, pag. 1

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Højesteret (Danimarca) il 3 maggio 2010 — Post Danmark A/S/Konkurrenceråd

(Causa C-209/10)

(2010/C 179/40)

Lingua processuale: il danese

Giudice del rinvio

Højesteret

Parti

Ricorrente: Post Danmark A/S

Convenuto: Konkurrenceråd

Contrinteressata: Forbruger-Kontakt a-s

Questioni pregiudiziali

1) Se l'art. 82 CE debba essere interpretato nel senso che — nel caso di una società attiva nel settore postale, soggetta ad obbligo di servizio universale, che detiene una posizione dominante — la determinazione selettiva di prezzi ad un livello inferiore ai costi medi totali dell'impresa, ma al di sopra dei costi marginali medi dell'impresa, può configurare un abuso escludente qualora venga dimostrato che i prezzi sono stati determinati ad un siffatto livello al fine di eliminare un concorrente.

2) Qualora la questione venga risolta nel senso che la determinazione selettiva dei prezzi in condizioni quali quelle descritte alla questione sub 1) può configurare un abuso escludente, di quali circostanze il giudice nazionale debba tenere conto.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof — Austria il 3 maggio 2010 — Doris Povse/Mauro Alpago

(Causa C-211/10)

(2010/C 179/41)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof — Austria.

Parti

Ricorrente: Doris Povse.

Convenuto: Mauro Alpago.

Questioni pregiudiziali

1) Se rientri nella nozione di «decisione di affidamento che non prevede il ritorno del minore» ai sensi dell'art. 10, lett. b), sub iv), del regolamento (CE) n. 2201/2003 (in prosieguo: il «regolamento Bruxelles II bis») [1] anche un provvedimento provvisorio con cui si dispone che, fino all'adozione della decisione definitiva sull'affidamento, «le decisioni relative al minore» [2], in particolare il diritto di stabilire il luogo di residenza, spettano al genitore che ha sottratto il minore.

2) Se un decreto che dispone il ritorno del minore rientri nel campo di applicazione dell'art. 11, n. 8, del regolamento Bruxelles II bis solo qualora il giudice disponga il ritorno sulla base di una decisione di affidamento da esso stesso adottata.

3) In caso di soluzione affermativa alle questioni formulate sub 1) o 2):

   3.1 Se nello Stato di esecuzione possa essere eccepita l'incompetenza del giudice dello Stato di origine (prima questione) o l'inapplicabilità dell'art. 11, n. 8, del regolamento Bruxelles II bis (seconda questione) per opporsi all'esecuzione di una decisione che sia stata certificata dal giudice di origine ai sensi dell'art. 42, n. 2, del regolamento Bruxelles II bis.

   3.2 Oppure se, in tale fattispecie, il convenuto debba richiedere la revoca del certificato nello Stato di origine, con la possibilità di sospendere l'esecuzione nel secondo Stato fino all'adozione della decisione nello Stato di origine.

4) In caso di soluzione negativa alle questioni formulate sub 1) o 2) o 3.1):

   Se una decisione emanata da un giudice del secondo Stato, da considerarsi esecutiva ai sensi del diritto di quest'ultimo, con la quale la custodia viene provvisoriamente attribuita al genitore che ha sottratto il minore, osti, ai sensi dell'art. 47, n. 2, del regolamento Bruxelles II bis, all'esecuzione di un decreto che dispone il ritorno emesso precedentemente nello Stato di origine ai sensi dell'art. 11, n. 8, del regolamento Bruxelles II bis, anche quando non impedirebbe l'esecuzione di un provvedimento di ritorno emanato dal secondo Stato ai sensi della Convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980, sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori (in prosieguo: la «Convenzione dell'Aia»).

5) Qualora anche la questione formulata sub 4) vada risolta in senso negativo:

5.1 Se, nel caso di una decisione certificata dal giudice di origine ai sensi dell'art. 42, n. 2, del regolamento Bruxelles II bis, il secondo Stato possa rifiutarsi di darvi esecuzione qualora, successivamente alla sua adozione, le circostanze siano mutate in modo tale che ora l'esecuzione sarebbe gravemente lesiva per l'interesse del minore.

5.2 Oppure se, in tal caso, il convenuto debba far valere tali mutate circostanze nello Stato di origine, con la possibilità di sospendere l'esecuzione nel secondo Stato fino a che sia stata adottata la decisione nello Stato di origine.

([1]) Regolamento (CE) del Consiglio 27 novembre 2003, n. 2201, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L 338, pag. 1).

([2]) Ndt: così il Tribunale per i minorenni di Venezia. Il giudice del rinvio usa l'espressione «potestà genitoriale» («elterliche Entscheidungsgewalt»).

Impugnazione proposta il 6 maggio 2010 dalla Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione), 3 marzo 2010, causa T-321/07: Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Causa C-216/10 P)

(2010/C 179/42)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH. (rappresentanti: avv.ti R. Kunze, G. Würtenberger, Rechtsanwälte)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli); Applus Servicios Tecnológicos, SL

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte di giustizia voglia:

— annullare integralmente la sentenza del Tribunale 3 marzo 2010, causa T-321/07, Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH/UAMI — Applus Servicios Tecnológicos, SL (la sentenza oggetto della presente impugnazione), con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 7 giugno 2007, che conferma la decisione della divisione d'opposizione, con la quale l'opposizione proposta contro la domanda di registrazione di marchio comunitario n. 002 933 356 è stata respinta;

— a seguito della conclusione delle fasi scritte, fissare un'udienza dinanzi alla Corte di giustizia;

— condannare la parte convenuta alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente sostiene che la sentenza del Tribunale dovrebbe essere annullata sulla base dei seguenti motivi:

— il Tribunale ha erroneamente confermato la valutazione effettuata dalla commissione di ricorso in merito al criterio del rischio di confusione ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento sul marchio comunitario ([1]) (regolamento n. 40/94);

— il Tribunale ha errato nel non tener conto del ricorso del ricorrente fondato sull'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94;

— il Tribunale ha violato l'art. 75, del regolamento n. 40/94, quando ha ritenuto che la commissione del ricorso non fosse legittimata a condurre un completo esame dei restanti argomenti del ricorrente, nello specifico quelli relativi al carattere distintivo della precedente registrazione del marchio di quest'ultimo «per ragioni di economia processuale»;

— la sentenza oggetto del ricorso ha violato l'art. 76, del regolamento n. 40/94;

— il Tribunale avrebbe erroneamente ammesso che il fatto che l'UAMI non abbia comunicato al ricorrente il cambio di titolarità delle domande di marchio comunitario, con la conseguenza di privarlo dell'opportunità di porre osservazioni sul mutamento della controparte, non ha dato origine ad una seria violazione del diritto del ricorrente ad un equo processo;

— il Tribunale ha emesso una condanna alle spese che non era in conformità con le pertinenti disposizioni dell'Unione europea.

([1]) Regolamento (CE) n. 40/94, 20 dicembre 1993 del marchio comunitario
GU L 11, pag. 1

Ricorso proposto il 10 maggio 2010 — Commissione europea/Repubblica di Estonia

(Causa C-231/10)

(2010/C 179/43)

Lingua processuale: l'estone

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: S. Pardo Quintillán, E. Randvere)

Convenuta: Repubblica di Estonia

Conclusioni della ricorrente

La Commissione chiede che la Corte voglia

— dichiarare che la Repubblica di Estonia, non avendo adottato le disposizioni legislative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 dicembre 2006, 2006/118/CE, sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento [1] e/o non avendo comunicato dette disposizioni alla Commissione, è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza della direttiva medesima.

— Condannare la Repubblica di Estonia alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva nell'ordinamento interno scadeva il 16 gennaio 2009.

[1] GU L 372, pag. 19.

Ordinanza del presidente della Corte 25 marzo 2010 — Commissione europea/Regno del Belgio

(Causa C-315/09) [1]

(2010/C 179/44)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

[1] GU C 256 del 24.10.2009.

Ordinanza del presidente della Terza Sezione della Corte 3 aprile 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein oikeus — Finlandia) — Virallinen syyttäjä/Malik Gataev, Khadizhat Gataeva

(Causa C-105/10 PPU) [1]

(2010/C 179/45)

Lingua processuale: il finlandese

Il presidente della Terza Sezione della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

[1] GU C 100 del 17.4.2010.

TRIBUNALE

Sentenza del Tribunale 21 maggio 2010 — Francia/Commissione

(Cause riunite T-425/04, T-444/04, T-450/04 e T-456/04) [1]

(«Aiuti di Stato — Misure finanziarie a favore della France Télécom — Progetto di prestito d'azionista — Dichiarazioni pubbliche di un membro del governo francese — Decisione che dichiara l'aiuto incompatibile con il mercato comune e ne ordina il recupero — Ricorso di annullamento — Interesse ad agire — Ricevibilità — Nozione di aiuto di Stato — Vantaggio — Risorse di Stato — Obbligo di motivazione»)

(2010/C 179/46)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Repubblica francese (rappresentanti: inizialmente G. de Bergues, R. Abraham e S. Ramet, poi E. Belliard, M. de Bergues e S. Ramet, e infine E. Belliard, M. de Bergues, A.-L. Vendrolini e J.-C. Niollet, agenti) (causa T-425/04); France Télécom SA (Parigi, Francia) (rappresentanti: inizialmente A. Gosset-Grainville e S. Hautbourg, poi S. Hautbourg, avvocati) (causa T-444/04); Bouygues SA (Parigi); Bouygues Télécom SA (Boulogne-Billancourt, Francia) (rappresentanti: J. Vogel, F. Sureau, D. Théophile e J. Blouet Gaillard, avvocati) (causa T-450/04); e Association française des opérateurs de réseaux et services de télécommunications (AFORS Télécom) (Parigi) (rappresentanti: O. Fréget, F. Herrenschmidt, M. Struys e L. Eskenazi, avvocati) (causa T-456/04)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialemente C. Giolito e J. Buendía Sierra, poi C. Giolito e D. Grespan, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Repubblica francese (rappresentanti: E. Belliard, G. de Bergues, A.-L. Vendrolini e J.-C. Niollet, nella causa T-450/04, e M. de Bergues, nella causa T-456/04, agenti) (cause T-450/04 e T-456/04); Bouygues SA (Parigi); Bouygues Télécom SA (Boulogne-Billancourt) (rappresentanti: J. Vogel, F. Sureau, D. Théophile e J. Blouet Gaillard, avvocati) (causa T-444/04); e France Télécom SA (Parigi) (rappresentanti: inizialmente A. Gosset-Grainville e S. Hautbourg, poi S. Hautbourg, avvocati) (cause T-450/04 e T-456/04)

Oggetto

Domande di annullamento della decisione della Commissione 2 agosto 2004, 2006/621/CE, relativa all'aiuto di Stato al quale la Francia ha dato esecuzione a favore di France Télécom (GU L 257, pag. 11)

Dispositivo

1) *L'art. 1 della decisione della Commissione 2 agosto 2004, 2006/621/CE, relativa all'aiuto di Stato al quale la Francia ha dato esecuzione a favore di France Télécom, è annullato.*

2) *Non vi è più luogo a statuire sulle domande di annullamento dell'art. 2 della decisione 2006/621.*

3) *Nelle cause T-425/04 e T-444/04, la Commissione europea sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Repubblica francese e dalla France Télécom SA.*

4) *Nelle cause T-425/04 e T-444/04, la Bouygues SA e la Bouygues Télécom SA sopporteranno le proprie spese.*

5) *Nella causa T-450/04, la Bouygues e la Bouygues Télécom sopporteranno le proprie spese nonché la metà di quelle sostenute dalla Commissione.*

6) *Nella causa T-450/04, la Commissione sopporterà la metà delle proprie spese.*

7) *Nella causa T-456/04, l'Association française des opérateurs de réseaux et services de télécommunications (AFORS Télécom) e la Commissione sopporteranno le proprie spese.*

8) *Nelle cause T-450/04 e T-456/04, la Repubblica francese e la France Télécom sopporteranno le proprie spese.*

[1] GU C 19 del 22.1.2005.

Sentenza del Tribunale 19 maggio 2010 — Wieland-Werke e a./Commissione

(Causa T-11/05) [1]

(«Concorrenza — Intese — Settore dei tubi in rame per la canalizzazione di impianti — Decisione che constata una violazione dell'art. 81 CE — Violazione continuata e multiforme — Principio di legalità delle pene — Principio ne bis in idem — Ammende — Impatto concreto sul mercato — Dimensioni del mercato interessato — Durata della violazione — Circostanze attenuanti»)

(2010/C 179/47)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Wieland-Werke AG (Ulm, Germania); Buntmetall Amstetten GmbH (Amstetten, Austria), e Austria Buntmetall AG (Enzesfeld, Austria) (rappresentanti: avv.ti R. Bechtold e U. Soltész)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre ed É. Gippini Fournier, agenti, assistiti dall'avv. G. Eickstädt)

Interveniente a sostegno della convenuta: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: J. Huber e G. Kimberley, agenti)

Oggetto

In primo luogo, domanda di annullamento della decisione della Commissione 3 settembre 2004, C(2004) 2826, relativa ad un procedimento a norma dell'art. 81 [CE] e dell'art. 53 dell'Accordo SEE (caso COMP/E-1/38.069 — Tubi in rame per la canalizzazione di impianti), in secondo luogo, in subordine, domanda di riduzione dell'importo delle ammende inflitte da tale decisione alle ricorrenti e, in terzo luogo, domanda riconvenzionale della Commissione intesa all'aumento di tale importo.

Dispositivo

1) *Il ricorso è respinto.*

2) *La domanda riconvenzionale proposta dalla Commissione europea è respinta.*

3) *La Wieland-Werke AG, la Buntmetall Amstetten GmbH e la Austria Buntmetall AG sopporteranno le proprie spese ed il 90 % delle spese sostenute dalla Commissione.*

4) *La Commissione sopporterà il 10 % delle proprie spese.*

5) *Il Consiglio dell'Unione europea sopporterà le proprie spese.*

---

[1] GU C 93 del 16.4.2005.

Sentenza del Tribunale 19 maggio 2010 — IMI e a./Commissione

(Causa T-18/05) [1]

(«Concorrenza — Intese — Settore dei tubi idrotermosanitari in rame — Decisione che accerta una violazione dell'art. 81 CE — Infrazione continuata e multiforme — Interruzione della partecipazione — Ammenda — Partecipazione limitata all'intesa»)

(2010/C 179/48)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: IMI e a. (Birmingham, Warwickshire, Regno Unito), IMI Kynoch Ltd (Birmingham) e Yorkshire Copper Tube (Liverpool, Merseyside Regno Unito) (rappresentanti: avv.ti M. Struys e D. Arts)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: É. Gippini Fournier e S. Noë, agenti)

Oggetto

Da una parte, la domanda di annullamento dell'art. 1, lett. h) j), e dell'art. 2, lett. f), della decisione della Commissione 3 settembre 2004, C(2004) 2826, relativa a un procedimento di cui all'articolo 81 [CE] e all'articolo 53 dell'accordo SEE (Caso COMP/E 1.38.069 — Tubi idrotermosanitari in rame), e, dall'altra, in subordine, la domanda di riduzione dell'importo dell'ammenda inflitta con tale decisione alle ricorrenti

Dispositivo

1) *L'art. 1, lett. h) j), della decisione della Commissione 3 settembre 2004, C(2004) 2826, relativa a un procedimento di cui all'articolo 81 [CE] e all'articolo 53 dell'accordo SEE (Caso COMP/E-1/38.069 — Tubi idrotermosanitari in rame), è annullato nella parte in cui riguarda il periodo dal 1º dicembre 1994 all'11 aprile 1996.*

2) *L'importo dell'ammenda inflitta in solido alla IMI plc, alla IMI Kynoch Ltd e alla Yorkshire Copper Tube nell'art. 2, lett. f), della decisione C(2004) 2826 è fissato in EUR 38,556 milioni.*

3) *Il ricorso è respinto quanto al resto.*

4) *La Commissione europea sopporterà le proprie spese e il 40 % delle spese sostenute dalla IMI, dalla IMI Kynoch e dalla Yorkshire Copper Tube.*

5) *La IMI, la IMI Kynoch e la Yorkshire Copper Tube sopporteranno il 60 % delle proprie spese.*

([1]) GU C 69 del 19.3.2005.

Sentenza del Tribunale 19 maggio 2010 — Boliden e a./Commissione

(Causa T-19/05) ([1])

(«Concorrenza — Intese — Settore dei tubi idrotermosanitari in rame — Decisione che accerta una violazione dell'art. 81 CE — Infrazione continuata e multiforme — Ammenda — Prescrizione — Cooperazione»)

(2010/C 179/49)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Boliden e a. (Stoccolma, Svezia), Outokumpu Copper Fabrication AB, già Boliden Fabrication AB (Västerås, Svezia), Outokumpu Copper BCZ SA, già Boliden Cuivre & Zinc SA (Liegi, Belgio) (rappresentanti: inizialmente avv.ti C. Wetter e O. Rislund, successivamente avv.ti Wetter e M. Johansson)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: É. Gippini Fournier e S. Noë, agenti)

Oggetto

In primo luogo, la domanda di annullamento dell'art. 1, lett. a) c), della decisione della Commissione 3 settembre 2004, C(2004) 2826, relativa a un procedimento di cui all'articolo 81 [CE] e all'articolo 53 dell'accordo SEE (Caso COMP/E 1.38.069 — Tubi idrotermosanitari in rame), nella parte in cui vi si accerta che le ricorrenti hanno partecipato a un'infrazione tra il 1º luglio 1995 e il 27 agosto 1998, nonché tra il 10 dicembre 1998 e il 7 ottobre 1999, in secondo luogo, la domanda di riduzione dell'importo dell'ammenda inflitta da tale decisione alle ricorrenti e, in terzo luogo, la domanda riconvenzionale della Commissione di aumento di tale importo

Dispositivo

1) *Il ricorso è respinto.*

2) *La domanda riconvenzionale formulata dalla Commissione europea è respinta.*

3) *La Boliden AB, la Outokumpu Copper Fabrication AB e la Outokumpu Copper BCZ SA sopporteranno le proprie spese e il 90 % delle spese sostenute dalla Commissione.*

4) *La Commissione sopporterà il 10 % delle proprie spese.*

([1]) GU C 82 del 2.4.2005.

Sentenza del Tribunale 19 maggio 2010 — Outokumpu e Luvata/Commissione

(Causa T-20/05) ([1])

(«Concorrenza — Intese — Settore dei tubi idrotermosanitari in rame — Decisione che accerta un'infrazione dell'art. 81 CE — Ammende — Dimensioni del mercato interessato — Circostanza aggravante — Recidiva»)

(2010/C 179/50)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Outokumpu Oyi (Espoo, Finlandia), e Luvata Oy, già Outokumpu Copper Products Oy (Espoo) (rappresentanti: J. Ratliff, barrister, avv.ti F. Distefano e J. Luostarinen)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: É. Gippini Fournier e S. Noë, agenti)

Oggetto

Domanda d'annullamento o di riduzione dell'ammenda inflitta alle ricorrenti dall'art. 2, lett. j), della decisione della Commissione 3 settembre 2004, C(2004) 2826, relativa ad un procedimento ai sensi dell'art. 81 [CE] e dell'art. 53 dell'accordo SEE (caso COMP/E-1/38.069 — Tubi idrotermosanitari in rame).

Dispositivo

1) *Il ricorso è respinto.*

2) *La Outokumpu Oyi e la Luvata Oy sono condannate alle spese.*

(1) GU C 82 del 2.4.2005.

Sentenza del Tribunale 19 maggio 2010 — Chalkor/Commissione

(Causa T-21/05) (1)

(«Concorrenza — Intese — Settore dei tubi idrotermosanitari in rame — Decisione che accerta una violazione all'art. 81 CE — Infrazione continuata e multiforme — Ammenda — Partecipazione limitata all'intesa — Estensione geografica del mercato interessato — Durata dell'infrazione — Cooperazione»)

(2010/C 179/51)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Chalkor (Atene, Grecia) (rappresentanti: I. Forrester, QC, A. Schulz e A. Komninos, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: P. Oliver e S. Noë, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento o di riduzione dell'ammenda inflitta alla ricorrente con la decisione della Commissione 3 settembre 2004, C(2004) 2826, relativa a un procedimento di cui all'articolo 81 [CE] e all'articolo 53 dell'accordo SEE (Caso COMP/E 1.38.069 — Tubi idrotermosanitari in rame)

Dispositivo

1) *L'importo dell'ammenda inflitta alla Chalkor AE Epexergasias Metallon all'art. 2, lett. d), della decisione della Commissione 3 settembre 2004, C(2004) 2826, relativa a un procedimento di cui all'articolo 81 [CE] e all'articolo 53 dell'accordo SEE (Caso COMP/E 1.38.069 — Tubi idrotermosanitari in rame), è fissato in EUR 8,2467 milioni.*

2) *Il ricorso è respinto quanto al resto.*

3) *La Chalkor Epexergasias Metallon e la Commissione europea sopporteranno ciascuna le proprie spese.*

(1) GU C 82 del 2.4.2005.

Sentenza del Tribunale 19 maggio 2010 — KME Germany e a./Commissione

(Causa T-25/05) (1)

(«Concorrenza — Intese — settore dei tubi idrotermosanitari in rame — Decisione che accerta una violazione dell'art. 81 CE — Ammende — Impatto concreto sul mercato — Misura del mercato interessato — Durata dell'infrazione — Capacità contributiva — Cooperazione»)

(2010/C 179/52)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: KME Germany AG, già KM Europa Metal AG (Osnabruck, Germania); KME France SAS, già Tréfimétaux S.A. (Courbevoie Cedex, Francia) e KME Italy SpA, già Europa Metalli S.p.A. (Firenze, Italia) (rappresentanti: M. Siragusa, A. Winckler, G. C. Rizza, T. Graf, M. Piergiovanni, avvocati, e R. Elderkin, barrister)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: É. Gipponi Fournier, S. Noë e C. Thomas, agenti)

Oggetto

Da una parte, domanda di riduzione delle ammende inflitte alle ricorrenti con l'art. 2, lett. g), h) e i), della decisione della Commissione 3 settembre 2004, C(2004) 2826, relativa ad un procedimento di applicazione dell'art. 81 [CE] e dell'art. 53 dell'accordo SEE (caso COMP/E 1/38.069 — Tubi sanitari in rame) e, dall'altra, domanda riconvenzionale della Commissione avente ad oggetto l'aumento dell'importo di tali ammende.

Dispositivo

1) *Il ricorso è respinto.*

2) *La domanda riconvenzionale formulata dalla Commissione europea è respinta.*

3) *La KME Germany AG, la KME France SAS e la KME Italy SpA sopporteranno le proprie spese e il 50 % delle spese sostenute dalla Commissione.*

4) *La Commissione sopporterà il 50 % delle proprie spese.*

(1) GU C 82 del 2.4.2005

Sentenza del Tribunale 12 maggio 2010 — EMC Development/Commissione

(Causa T-432/05) (1)

(«Concorrenza — Intese — Mercato europeo del cemento — Decisione recante rigetto di una denuncia — Norma armonizzata per il cemento — Natura cogente — Linee direttrici sull'applicabilità dell'art. 81 CE agli accordi di cooperazione orizzontale»)

(2010/C 179/53)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: EMC Development AB (Luleå, Svezia) (rappresentanti: avv.ti M. Elvinger e W.-N. Schelp)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente É. Gippini Fournier e B. Doherty, successivamente É. Gippini Fournier e J. Bourke, agenti)

Oggetto

Ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione 28 settembre 2005, SG-Greffe (2005) D/205249, recante rigetto della denuncia presentata dalla ricorrente contro i produttori europei di cemento Portland, l'Associazione europea del cemento (Cembureau) e il Comitato europeo per la standardizzazione (CEN), relativamente al mercato europeo del cemento.

Dispositivo

1) *Il ricorso è respinto.*

2) *La EMC Development AB sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.*

(1) GU C 36 dell'11.2.2006.

Sentenza del Tribunale 20 maggio 2010 — Germania/Commissione

(Causa T-258/06) (1)

(«Disposizioni applicabili agli appalti pubblici — Aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive "appalti pubblici" — Comunicazione interpretativa della Commissione — Atto impugnabile — Atto destinato a produrre effetti giuridici»)

(2010/C 179/54)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: M. Lumma e C. Schulze-Bahr, agenti)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: X. Lewis e B. Schima, agenti)

Intervenienti a sostegno della ricorrente: Repubblica francese (rappresentanti: inizialmente G. de Bergues, successivamente G. de Bergues e J.-C. Gracia, e infine G. de Bergues e J.-S. Pilczer, agenti); Repubblica d'Austria (rappresentanti: M. Fruhmann, C. Pesendorfer e C. Mayr, agenti); Repubblica di Polonia (rappresentanti: inizialmente E. Ośniecka-Tamecka, successivamente T. Nowakowski, poi M. Dowgielewicz, indi M. Dowgielewicz, K. Rokicka e K. Zawisza, e infine M. Szpunar, agenti); Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: inizialmente H. Sevenster, successivamente C. Wissels e M. de Grave, e infine C. Wissels, M. de Grave e Y. de Vries, agenti); Parlamento europeo (rappresentanti: U. Rösslein e J. Rodrigues, agenti); Repubblica ellenica (rappresentanti: D. Tsagkaraki e M. Tassopoulou, agenti); e Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: inizialmente Z. Bryanston-Cross, successivamente L. Seeboruth, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della comunicazione interpretativa della Commissione relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive «appalti pubblici» (GU 2006, C 179, pag. 2)

Dispositivo

1) *Il ricorso è irricevibile.*

2) *La Repubblica federale di Germania sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.*

3) *La Repubblica francese, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, il Regno dei Paesi Bassi, il Parlamento europeo, la Repubblica ellenica e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporteranno le proprie spese.*

([1]) GU C 294 del 2.12.2006.

Sentenza del Tribunale 11 maggio 2010 — PC-Ware Information Technologies/Commissione

(Causa T-121/08) ([1])

(«Appalti pubblici di forniture — Gara d'appalto comunitaria — Acquisto di prodotti software e licenze — Rigetto dell'offerta di un offerente — Offerta anormalmente bassa — Obbligo di motivazione»)

(2010/C 179/55)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: PC-Ware Information Technologies (Amsterdam, Paesi Bassi) (rappresentante: L. Devillé e B. Maerevoet, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentante: E. Manhaeve, agente, assistito da P. Wytnick, avvocato)

Oggetto

In via principale, una domanda di annullamento della decisione della Commissione 11 gennaio 2008 di respingere l'offerta presentata dalla ricorrente nell'ambito della gara d'appalto DIGIT/R2/PO/2007/022 e, in subordine, una domanda di risarcimento del danno asseritamente subito dalla ricorrente a causa della condotta della Commissione

Dispositivo

1) *Il ricorso è respinto.*

2) *La PC Ware Information Technologies BV è condannata alle spese.*

([1]) GU C 116 del 9.5.2008.

Sentenza del Tribunale 12 maggio 2010 — Beifa Group/UAMI Schwan-Stabilo Schwanhäußer (Strumento di scrittura)

(Causa T-148/08) ([1])

(«Disegno o modello comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Disegno o modello comunitario registrato raffigurante uno strumento di scrittura — Marchio nazionale figurativo anteriore — Causa di nullità — Uso nel disegno o modello comunitario di un segno anteriore di cui il titolare ha il diritto di vietare l'uso — Art. 25, n. 1, lett. e), del regolamento n. 6/2002 — Richiesta di prova dell'uso effettivo del marchio anteriore presentata per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso»)

(2010/C 179/56)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Beifa Group (Ningbo, Zhejiang, Cina) (rappresentanti: R. Davis, barrister, e N. Cordell, solicitor)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Schwan-Stabilo Schwanhaüßer GmbH & Co. KG, (Heroldsberg, Germania) (rappresentanti: avv.ti U. Blumenröder e H. Gauß)

Oggetto

Ricorso presentato avverso la decisione della terza Commissione di ricorso dell'UAMI 31 gennaio 2008 (procedimento R 1352/2006 3), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità di un disegno o modello comunitario tra la Schwan-Stabilo Schwanhäuser GmbH & Co. KG e la Ningo Beifa Group Co., Ltd

Dispositivo

1) *La decisione della terza commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 31 gennaio 2008 (procedimento R 1352/2006-3) è annullata.*

2) *Il ricorso è respinto quanto al resto.*

3) *L'UAMI sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Beifa Group Co. Ltd. La Schwan Stabilo Schwanhaüßer GmbH & Co. KG sopporterà le proprie spese.*

(1) GU C 142 del 7.6.2008.

Sentenza del Tribunale 19 maggio 2010 — Arbeitsgemeinschaft Golden Toast/UAMI (Golden Toast)

(Causa T-163/08) (1)

[«Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo Golden Toast — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 207/2009]»]

(2010/C 179/57)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Arbeitsgemeinschaft Golden Toast e V. (Düsseldorf, Germania) (rappresentanti: avv.ti A. Späth e G. Hasselblatt)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: S. Schäffner, agente)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 31 gennaio 2008, procedimento R 761/2007-1, relativa alla domanda di registrazione del segno denominativo Golden Toast come marchio comunitario.

Dispositivo

1) *Il ricorso è respinto.*

2) *La Arbeitsgemeinschaft Golden Toast e V. è condannata alle spese.*

(1) GU C 171 del 5.7.2008

Sentenza del Tribunale 19 maggio 2010 — Tay Za/Consiglio

(Causa T-181/08) (1)

(«Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti di Myanmar — Congelamento dei capitali — Ricorso di annullamento — Fondamento normativo combinato degli artt. 60 CE e 301 CE — Obbligo di motivazione — Diritti della difesa — Diritto ad un controllo giurisdizionale effettivo — Diritto al rispetto della proprietà — Proporzionalità»)

(2010/C 179/58)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Pye Phyo Tay Za (Yangon, Myanmar) (rappresentanti: D. Anderson, QC, M. Lester, barrister, e G. Martin, solicitor)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Bishop e E. Finnegan, agenti)

Intervenienti a sostegno del convenuto: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: inizialmente S. Behzadi-Spencer, agente, successivamente I. Rao, agente, assistita da D. Beard, barrister); e Commissione europea (rappresentanti: A. Bordes, P. Aalto e S. Boelaert, agenti)

Oggetto

Annullamento del regolamento (CE) del Consiglio 25 febbraio 2008, n. 194, che proroga e intensifica le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar e abroga il regolamento (CE) n. 817/2006 (GU L 66, pag. 1), nella parte in cui il nome del ricorrente figura sull'elenco delle persone, delle entità e degli organismi cui si applica tale regolamento

Dispositivo

1) *Il ricorso è respinto.*

2) *Il sig. Pye Phyo Tay Za è condannato a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell'Unione europea.*

3) *Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Commissione europea sopportano le proprie spese.*

(1) GU C 171 del 5.7.2008.

Sentenza del Tribunale 11 maggio 2010 — Abadía Retuerta/UAMI (CUVÉE PALOMAR)

(Causa T-237/08) (1)

[«Marchio comunitario — Domanda di marchio denominativo comunitario CUVÉE PALOMAR — Impedimento assoluto alla registrazione — Marchi dei vini che contengono indicazioni geografiche — Accordo TRIPS — Art. 7, n. 1, lett. j), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. j), del regolamento (CE) n. 207/2009]»]

(2010/C 179/59)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Abadía Retuerta, SA (Sardón de Duero, Spagna) (rappresentanti: avv.ti X. Fàbrega Sabaté e M. Curell Aguilà)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 2 aprile 2008 (procedimento R 1185/2007 1), riguardante la registrazione del segno denominativo CUVÉE PALOMAR come marchio comunitario

Dispositivo

1) *Il ricorso è respinto.*

2) *La Abadía Retuerta, SA, è condannata alle spese.*

(1) GU C 272 del 25.10.2008.

Sentenza del Tribunale 19 maggio 2010 — Ravensburger/UAMI — Educa Borras (EDUCA Memory game)

(Causa T-243/08) (1)

[«Marchio comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio comunitario figurativo EDUCA Memory game — Marchi nazionali ed internazionale denominativi anteriori MEMORY — Impedimento relativo alla registrazione — Assenza di somiglianza tra i segni — Art. 8, nn. 1, lett. b), e 5, artt. 74 e 75 del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuti art. 8, nn. 1, lett. b) e 5, artt. 76 e 77 del regolamento (CE) n. 207/2009]»]

(2010/C 179/60)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Ravensburger AG (Ravensburg, Germania) (rappresentanti: avv.ti G. Würtenberger e R. Kunze)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (rappresentante: D. Botis, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Educa Borras SA (Barcellona, Spagna) (rappresentante: avv. I Valdelomar Serrano)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 8 aprile 2008 (procedimento R 597/2007-2), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Ravensburger AG e la Educa Borras, SA.

Dispositivo

1) *Il ricorso è respinto.*

2) *La Ravensburger AG è condannata alle spese.*

(1) GU C 209 del 15.8.2008.

Sentenza del Tribunale 19 maggio 2010 — Nexus Europe (Irlanda)/Commissione

(Causa T-424/08) (1)

[«Clausola compromissoria — Quinto programma quadro di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione — Progetto sulle tendenze macroeconomiche ed urbane nella società europea dell'informazione (Muteis) — Danno risultante dalla modifica d'un contratto limitatamente al sistema di rimborso delle spese sostenute da un partecipante al progetto»]

(2010/C 179/61)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente Nexus Europe (Dublino, Irlanda) Ltd (rappresentante: M. Noonan, barrister)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: R. Lyal e A. Sauka, agenti)

Oggetto

Domanda di risarcimento del danno asseritamente subito dalla ricorrente perché la Commissione ha ottenuto talune modifiche del contratto Muteis IST-2000-30117, stipulato il 31 ottobre 2001

Dispositivo

1) *Il ricorso è respinto.*

2) *La Nexus Europe (Irlanda) è condannata alle spese.*

(1) GU C 6 del 10.1.2009.

Sentenza del Tribunale 19 maggio 2010 — Zeta Europe/UAMI (Superleggera)

(Causa T-464/08) (1)

[«Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario figurativo Superleggera — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009] — Esame d'ufficio dei fatti — Art. 74 del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 76 del regolamento n. 207/2009) — Obbligo di motivazione — Art. 73 del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 75 del regolamento n. 207/2009)»]

(2010/C 179/62)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Zeta Europe BV (Arnhem, Paesi Bassi) (rappresentanti: avv.ti V. Bilardo, C. Bacchini e M. Mizzitelli)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: A. Sempio e O. Montalto, agenti)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 17 luglio 2008 (procedimento R 666/2008-1), relativa ad una domanda di registrazione del segno figurativo Superleggera come marchio comunitario

Dispositivo

1) *Il ricorso è respinto.*

2) *La Zeta Europe BV è condannata alle spese.*

(1) GU C 313 del 6.12.2008.

Sentenza del Tribunale 12 maggio 2010 — Bui Van/Commissione

(Causa T-491/08 P) ([1])

(«Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Nomina — Inquadramento nel grado — Ritiro di un atto amministrativo — Tutela del legittimo affidamento — Termine ragionevole — Diritto al contraddittorio»)

(2010/C 179/63)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Philippe Bui Van (Hettange-Grande, Francia) (rappresentante: avv. P. Nelissen Grade)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e G. Berscheid, agenti)

Oggetto

Impugnazione diretta all'annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Seconda Sezione) 11 settembre 2008, causa F-51/07, Bui Van/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta)

Dispositivo

1) *La sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Seconda Sezione) 11 settembre 2008, causa F-51/07, Bui Van/Commissione, è annullata nella parte in cui concede al sig. Philippe Bui Van un risarcimento d'importo pari a EUR 1 500.*

2) *L'impugnazione e le ulteriori domande dell'impugnazione incidentale sono respinte.*

3) *La causa è rinviata dinanzi al Tribunale della funzione pubblica affinché quest'ultimo statuisca sul ricorso per risarcimento danni.*

4) *Le spese sono riservate.*

([1]) GU C 32 del 7.2.2009.

Sentenza del Tribunale 11 maggio 2010 — Wessang/UAMI — Greinwald (star foods)

(Causa T-492/08) ([1])

[«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di registrazione del marchio comunitario figurativo star foods — Marchi comunitari anteriori nominativo e figurativo STAR SNACKS — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento (CE) n. 207/2009]»]

(2010/C 179/64)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Nicolas Wessang (Zimmerbach, Francia) (rappresentante: A. Grolée, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (rappresentanti: A. Führer e G.Schneider, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Greinwald GmbH (Kempten, Germania) (rappresentante: A. Schulz, avvocato)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione 17 settembre 2008 della quarta commissione di ricorso dell'UAMI (procedimento R 1408/2007-4), relativo al procedimento di opposizione tra Nicolas Wessang e Greinwald GmbH.

Dispositivo

1) *La decisione 17 settembre 2008 della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (procedimento R 1408/2007-4) è annullata.*

2) *La Greinwald GmbH sopporterà le proprie spese nonché un terzo di quelle sostenute dal sig. Nicolas Wessang.*

3) *Il sig. Nicolas Wessang sopporterà i due terzi delle proprie spese.*

4) *L'UAMI sopporterà le proprie spese.*

(1) GU C 32 del 7.2.2009

3) *Le spese sono riservate.*

(1) GU C 55 del 7.3.2009.

Sentenza del Tribunale 12 maggio 2010 — Commissione/Meierhofer

(Causa T-560/08) (1)

(«Impugnazione — Funzione pubblica — Assunzione — Concorso generale — Decisione che constata l'insuccesso di un candidato alla prova orale — Rifiuto della Commissione di adeguarsi ad una misura di organizzazione del procedimento»)

(2010/C 179/65)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e B. Eggers, agenti, assistiti dall'avv. B. Wägenbaur)

Altra parte nel procedimento: Stefan Meierhofer (Munich, Germania) (rappresentante: avv. H.-G. Schiessl)

Oggetto

Impugnazione diretta all'annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Prima Sezione) 14 ottobre 2008, causa F-74/07, Meierhofer/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta)

Dispositivo

1) *La sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Prima Sezione) 14 ottobre 2008, causa F-74/07, Meierhofer/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta), è annullata.*

2) *La causa è rinviata dinanzi al Tribunale della funzione pubblica.*

Sentenza del Tribunale 19 maggio 2010 — Ravensburger/UAMI — Educa Borras (MEMORY)

(Causa T-108/09) (1)

[«Marchio comunitario — Procedimento di nullità — Marchio comunitario denominativo MEMORY — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Art. 7, n. 1, lett. c), e art. 75 del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuti art. 7, n. 1, lett. c), e art. 77 del regolamento (CE) n. 207/2009]»]

(2010/C 179/66)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Ravensburger AG (Ravensburg, Germania) (rappresentanti: avv.ti G. Würtenberger e R. Kunze)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (rappresentante: D. Botis, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Educa Borras, SA (Barcellona, Spagna) (rappresentante: avv. I. Valdelomar Serrano)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 8 gennaio 2009 (procedimento R 305/2008-2), relativa ad un procedimento di nullità tra la Educa Borras SA ela Ravensburger AG

Dispositivo

1) *Il ricorso è respinto.*

2) *La Ravensburger AG è condannata alle spese.*

(1) GU C 129 del 6.6.2009.

Ordinanza del Tribunale 6 maggio 2010 — Kerelov/Commissione

(Causa T-100/08 P) (1)

(«Impugnazione — Funzione pubblica — Assunzione — Concorso generale — Rifiuto del direttore dell'EPSO di comunicare a un candidato le informazioni e i documenti relativi al test di accesso — Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata»)

(2010/C 179/67)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Georgi Kerelov (Pazardzhik, Bulgaria) (Rappresentante: avv. A. Kerelov)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea (Rappresentanti: D. Eggers e K. Herrmann, agenti)

Oggetto

Impugnazione diretta all'annullamento dell'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Seconda Sezione) 12 dicembre 2007, causa F-110/07, Kerelov/Commissione (non pubblicata nella Raccolta).

Dispositivo

1) *L'impugnazione è respinta.*

2) *Il sig. Georgi Kerelov sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea nell'ambito del presente procedimento.*

(1) GU C 69 del 21.3.2009

Ordinanza del presidente del Tribunale 7 maggio 2010 — Almamet/Commissione

(Causa T-410/09 R)

(«Procedimento sommario — Concorrenza — Decisione della Commissione che infligge un'ammenda — Garanzia bancaria — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Danno finanziario — Assenza di circostanze eccezionali — Insussistenza dell'urgenza»)

(2010/C 179/68)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Richiedente: Almamet GmbH Handel mit Spänen und Pulvern aus Metall (Ainring, Germania) (rappresentanti: avv.ti S. Hautbourg e C. Renner)

Resistente: Commissione europea (rappresentanti: N. Khan, V. Bottka e N. von Lingen, agenti)

Oggetto

Domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione della Commissione 22 luglio 2009, relativa ad un procedimento a norma dell'art. [CE] e dell'art. 53 dell'accordo SEE (Caso COMP/F-1/39.396 — Reagenti a base di carburo di calcio e di magnesio per l'industria dell'acciaio e del gas).

Dispositivo

1) *La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.*

2) *Le spese sono riservate.*

Ordinanza del presidente del Tribunale 12 maggio 2010 — Reagens/Commissione

(Causa T-30/10 R)

(«Procedimento sommario — Concorrenza — Decisione della Commissione che infligge un'ammenda — Garanzia bancaria — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Danno finanziario — Assenza di circostanze eccezionali — Mancanza di urgenza»)

(2010/C 179/69)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Richiedente: Reagens SpA (San Giorgio di Piano) (rappresentanti: avv.ti B. O'Connor, L. Toffoletti, D. Gullo e E. De Giorgi)

Resistente: Commissione europea (rappresentanti: J. Bourke et F. Ronkes Agerbeek, agenti)

Oggetto

Domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione della Commissione 11 novembre 2009, relativa a un procedimento di applicazione dell'articolo 81 [CE] e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (caso COMP/38.589 — Stabilizzanti al calore)

Dispositivo

1) *La domanda di provvedimenti urgenti è respinta.*

2) *Le spese sono riservate.*

Ordinanza del presidente del Tribunale 30 aprile 2010 — Xeda International/Commissione

(Causa T-71/10 R)

(«Procedimento sommario — Direttiva 91/414/CEE — Decisione concernente la non iscrizione della difenilammina nell'allegato I della direttiva 91/41 — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Insussistenza dell'urgenza»)

(2010/C 179/70)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Richiedente: Xeda International SA (Saint-Andiol, Francia) (rappresentanti: C. Mereu, K. Van Maldegem, avocats, e P. Sellar, solicitor)

Resistente: Commissione europea (rappresentanti: D. Bianchi e L. Parpala, agenti, assistiti da J. Stuyck, avocat)

Oggetto

Domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione della Commissione 30 novembre 2009, 2009/859/CE, concernente la non iscrizione della difenilammina nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza (GU L 314, pag. 79) fino alla pronuncia della sentenza che statuisce sul ricorso nella causa principale.

Dispositivo

1) *La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.*

2) *Le spese sono riservate.*

Ordinanza del presidente del Tribunale 28 aprile 2010 — Parlamento/U

[Causa T-103/10 P(R)-R]

(«Procedimento sommario — Funzione pubblica — Funzionari — Decisione di licenziamento — Ordinanza del presidente del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea pronunciata in un procedimento sommario — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Non luogo a provvedere»)

(2010/C 179/71)

Lingua processuale: il francese

Parti

Richiedente: Parlamento europeo (rappresentanti: S. Seyr e K. Zejdová, agenti)

Resistente: U (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentanti: F. Moyse e A. Salerno, avvocati)

Oggetto

Domanda di sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza del Presidente del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea 18 dicembre 2009, causa F-92/09 R, U/Parlamento (non ancora pubblicata nella Raccolta)

Dispositivo

1) *Non vi è più luogo di provvedere sulla domanda di procedimento sommaria presentata dal Parlamento europeo.*

2) *Le spese sono riservate.*

Ricorso proposto il 19 aprile 2010 — Apotheke DocMorris/UAMI (Rappresentazione di una croce verde)

(Causa T-173/10)

(2010/C 179/72)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Apotheke DocMorris Holding GmbH (Stoccarda, Germania) (rappresentante: avv. Y. Dick)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

— Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 15 febbraio 2010 nel procedimento R 1606/2008-4;

— condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo che rappresenta una croce verde, per beni e servizi delle classi 3, 5, 8, 9, 10, 11, 16, 21, 25, 29, 30, 32, 35–42 e 44 — Domanda di registrazione n. 5 930 946.

Decisione dell'esaminatore: rigetto della domanda.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [1], in quanto la valutazione della commissione di ricorso relativa all'accertamento del carattere distintivo sarebbe errata sotto diversi aspetti.

[1] Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU 2009, L 78, pag. 1).

Ricorso proposto il 12 aprile 2010 — ARA/UAMI — Allrounder (Rappresentazione della lettera «A» con due corni)

(Causa T-174/10)

(2010/C 179/73)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: ARA AG (Langenfeld, Germania) (rappresentante: avv. M. Gail)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Allrounder SARL (Saarburg, Francia)

Conclusioni della ricorrente

— Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 26 gennaio 2010, nel procedimento R 481/2009-1;

— condannare l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Allrounder SARL

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo che rappresenta la lettera «A» con due corni, per beni delle classi 18 e 25.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente.

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: in particolare un marchio denominativo «A» per beni e servizi delle classi 18 e 25.

Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009 ([1]), in quanto tra i marchi confrontati sussiste un rischio di confusione.

([1]) Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU 2009, L 78, pag. 1).

Ricorso proposto il 23 aprile 2010 — Reagens/Commissione

(Causa T-181/10)

(2010/C 179/74)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Reagens SpA (San Giorgio di Piano, Italia) (rappresentanti: B. O'Connor, solicitor, e L. Toffoletti, D. Gullo e E. De Giorgi, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

— Annullare la decisione della Commissione 23 febbraio 2010, adottata nel contesto della domanda confermativa di accesso ai documenti GESTDEM 2009/5145 [SG.E.3/HP/cr Ares (2010)95823];

— imporre alla Commissione la pubblicazione dei documenti menzionati nella pag. 3 della decisione impugnata (nella loro versione non riservata), e

— condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con la sua istanza la ricorrente chiede, ai sensi dell'art. 263 TFUE, l'annullamento della decisione della Commissione 23 febbraio 2010, adottata nel contesto della domanda confermativa di accesso ai documenti GESTDEM 2009/5145 [SG.E.3/HP/cr Ares (2010)95823], relativi ad un procedimento a norma del regolamento (CE) n. 1049/2001 ([1]). La decisione aveva ad oggetto la domanda di accesso ai documenti riguardanti la richiesta di riconoscimento dell'incapacità di procedere al pagamento di un'ammenda irrogata alla ricorrente per aver violato gli artt. 81 CE e 53 SEE (caso COMP/38589 — Stabilizzanti termici).

A sostegno delle sue domande, la ricorrente avanza i seguenti motivi.

La Commissione ha commesso un manifesto errore di diritto applicando estensivamente le eccezioni ex art. 4 del regolamento n. 1049/2001.

Inoltre, la Commissione ha commesso un manifesto errore di diritto nel respingere la domanda di accesso ai documenti per tutelare gli interessi commerciali delle imprese interessate e per non pregiudicare lo svolgimento dell'indagine.

Per di più, la Commissione ha violato il diritto della ricorrente ad avere accesso alla versione non riservata dei documenti ai sensi del regolamento n. 1049/2001 in quanto le ha negato anche l'accesso parziale garantitole.

Infine, la Commissione ha violato il principio di buona amministrazione e quello del legittimo affidamento, nonché il principio di legalità, negando l'accesso alle informazioni richieste al fine di stabilire le modalità di applicazione da parte della Commissione del n. 35 degli Orientamenti sul metodo per stabilire l'importo delle ammende ([2]).

([1]) Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43)

([2]) Orientamenti sul metodo per stabilire l'importo delle ammende inflitte in applicazione del Protocollo 4 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte, capo ii, articolo 23, paragrafo 2, lettera (a) (GU 2006, C 210, pag. 2).

Ricorso presentato il 22 aprile 2010 — Sviluppo Globale/Commission

(Causa T-183/10)

(2010/C 179/75)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Sviluppo Globale GEIE (Roma, Italia) (rappresentanti: F. Sciaudone, avvocato, R. Sciaudone, avvocato, A. Neri, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

— Annullare la decisione della Commissione del 14 febbraio 2010,

— Condannare la Commissione al pagamento delle spese del presente giudizio.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso si rivolge contro la decisione della Commissione del 14 febbraio 2010, con la quale la Commissione, in qualità di amministrazione aggiudicatrice, ha comunicato alla ricorrente di aver escluso la candidatura del consorzio guidato da Sviluppo Globale GEIE dalla short-list formata per la procedura ristretta di gara EUROPEAID/129038/C/SER/SYR, avente ad oggetto la fornitura di servizi di assistenza tecnica a favore del governo Siriano diretti a favorire il processo di decentralizzazione e sviluppo locale.

A sostegno della richiesta di annullamento, la ricorrente fa valere un manifesto errore d'interpretazione ed applicazione dei criteri di selezione previsti dal bando di gara. In particolare, la Commissione non ha applicato correttamente i criteri di selezione inerenti la capacità tecnica previsti dal bando di gara, escludendo il consorzio guidato dalla ricorrente dalla short-list nonostante questo fosse in possesso dei requisiti prescritti dal bando stesso. Tale manifesto errore commesso dall'amministrazione aggiudicatrice risulta evidente sulla base di un semplice confronto tra il contenuto dei requisiti di capacità tecnica previsti per l'ammissione alla short-list nella gara in esame, da un lato, e l'effettiva consistenza della capacità tecnica apportata dal consorzio guidato dalla ricorrente, dall'altro.

Inoltre, ed in ogni caso, la ricorrente fa valere il difetto di motivazione della decisione di esclusione del 14 febbraio 2010, nella misura in cui non spiega in alcun modo per quale ragione la candidatura presentata dalla ricorrente non soddisferebbe i criteri di selezione inerenti la capacità tecnica previsti dal bando di gara.

Ricorso proposto il 23 aprile 2010 — Emram/UAMI — Guccio Gucci (G)

(Causa T-187/10)

(2010/C 179/76)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il francese

Parti

Ricorrente: Maurice Emram (Marsiglia, Francia) (rappresentante: avv. M. Benavi)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Guccio Gucci Spa (Firenze, Italia)

Conclusioni del ricorrente

— annullare la decisione dell'UAMI, R 1281/2008-1;

— rigettare l'opposizione al deposito del marchio G line n. 2421402, della Società Gucci SpA;

— di conseguenza condannare l'UAMI alle spese;

— e la Società Gucci SpA alle spese del procedimento innanzi all'UAMI.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Il ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio figurativo «G» per prodotti rientranti nelle classi 9, 18 e 25 — domanda n. 2 421 402

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: Guccio Gucci SpA

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: Marchi figurativi comunitari e nazionali «G» per prodotti rientranti nelle classi 9, 18 e 25

Decisione della divisione di opposizione: Rigetto dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: Annullamento della decisione della divisione di opposizione e diniego di registrazione del marchio richiesto

Motivi dedotti: Violazione degli artt. 8 e 75, del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuti artt. 8 e 77 del regolamento (CE) n. 207/2009], in quanto la commissione di ricorso non avrebbe applicato correttamente le disposizioni legislative vigenti in materia e avrebbe proceduto ad un'analisi superficiale degli elementi dedotti dal ricorrente.

Ricorso proposto il 20 aprile 2010 — GEA Group AG/Commissione europea

(Causa T-189/10)

(2010/C 179/77)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: GEA Group AG (Bochum, Germania) (rappresentanti: avv.ti A. Kallmayer, I. du Mont e G. Schiffers)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

— Annullare l'art. 1 della decisione di modifica nella parte in cui infligge un'ammenda alla ricorrente;

— in subordine, ridurre l'ammontare dell'ammenda inflitta alla ricorrente dall'art. 1 della decisione di modifica;

— condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente impugna la decisione della Commissione 8 febbraio 2010, C(2010) 727 def., con cui la Commissione ha modificato, in particolare per quanto riguarda la ricorrente, la sua decisione 11 novembre 2009, C (8682) def. nel caso COMP/38589 — Stabilizzanti al calore (in prosieguo: la "decisione di modifica"). La modifica riguarda l'art. 2, nn. 31 e 32 della decisione della Commissione C(2009) 8682 def., relativi alla responsabilità solidale della ricorrente.

La ricorrente deduce cinque motivi a sostegno del suo ricorso.

Anzitutto, la ricorrente fa valere la violazione del suo diritto di difesa, in quanto non sarebbe stata sentita né altrimenti coinvolta nella procedura prima dell'adozione della decisione di modifica. Il secondo motivo di ricorso dedotto dalla ricorrente riguarda la carenza di motivazione della decisione di modifica, poiché essa sarebbe fondata esclusivamente sulla mancata presa in considerazione della soglia massima fissata dall'art. 23, n. 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 ([1]), che la Commissione doveva rispettare, e mancherebbe una motivazione individuale riguardante la ricorrente. Nel contesto del terzo motivo di ricorso la ricorrente fa valere le basi giuridiche carenti della decisione di modifica che sarebbe già divenuta definitiva nei confronti di taluni destinatari o sarebbe oggetto di ricorsi giurisdizionali. Con il quarto motivo di ricorso la ricorrente afferma che la modifica dell'ammenda a suo svantaggio sarebbe illegittima. Infine, la ricorrente fa valere la prescrizione, poiché la decisione di modifica sarebbe stata adottata dopo la scadenza del termine di prescrizione di cui all'art. 25, n. 6, del regolamento n. 1/2003.

([1]) Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1, pag. 1).

Ricorso proposto il 20 aprile 2010 — Greenwood Houseware (Zhuhai) e a./Consiglio

(Causa T-191/10)

(2010/C 179/78)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Greenwood Houseware (Zhuhai) Ltd (Zhuhai City, Cina), Brabantia S&S Ltd (Hong Kong, Cina), Brabantia S&L Belgium NV (Overpelt, Belgio), Brabantia Belgium NV (Overpelt, Belgio), Brabantia Netherlands BV (Valkenswaard, Paesi Bassi) e Brabantia (U.K.) Ltd (Bristol, Regno Unito), (rappresentanti: avv.ti E. Vermulst e Y. van Gerven)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni delle ricorrenti

— Annullare il regolamento di esecuzione (UE) del Consiglio 19 gennaio 2010, n. 77 ([1])

— condannare il Consiglio alle spese; e

— condannare eventuali intervenienti alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il loro ricorso le ricorrenti chiedono, ai sensi dell'art. 263 TFUE, l'annullamento del regolamento di esecuzione (UE) del Consiglio 19 gennaio 2010, n. 77, recante modifica del regolamento (CE) n. 452/2007 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di assi da stiro originarie, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese.

A sostegno del proprio ricorso le ricorrenti deducono i seguenti motivi di ricorso:

In primo luogo, pubblicando informazioni aggiuntive dopo la pubblicazione del regolamento impugnato, il Consiglio avrebbe violato l'art. 20, n. 4, del regolamento (CE) del Consiglio n. 1225/2009 ([2]) e i diritti della difesa delle ricorrenti. Gli organi dell'Unione europea non avrebbero informato le ricorrenti dei nuovi elementi di fatto e delle nuove considerazioni alla base del cambiamento dazio antidumping né avrebbero dato alle ricorrenti la possibilità di dedurre nuovi argomenti e di chiarire le informazioni fornite in precedenza che avrebbero comportato un'ulteriore riduzione del dazio antidumping, prima di perfezionare il regolamento impugnato e inviarlo al Consiglio per l'adozione.

In secondo luogo, il Consiglio sarebbe incorso in un manifesto errore di valutazione e avrebbe violato gli artt. 2, n. 9, e 11, n. 10, del regolamento (CE) del Consiglio n. 1225/2009 nel determinare il prezzo all'esportazione. Gli organi dell'Unione avrebbero erroneamente dedotto il dazio antidumping del 38,1% nel determinare il prezzo all'esportazione in quanto il requisito di cui all'art. 11, n. 10, del detto regolamento non andrebbe provato nel caso di un nuovo esportatore. Inoltre, la valutazione degli organi dell'Unione europea della deduzione del dazio antidumping si sarebbe basata su un'errata valutazione dei fatti.

In terzo luogo, il Consiglio sarebbe incorso in un manifesto errore di valutazione, avrebbe violato i principi di diligenza, di sana amministrazione e di non discriminazione e avrebbe applicato erroneamente l'art. 2, n. 10, del regolamento (CE) del Consiglio n. 1225/2009 apportando correzioni erronee al prezzo all'esportazione e al valore normale. Gli organi dell'Unione avrebbero errato deducendo dal prezzo all'esportazione costi diretti non pagati dalle ricorrenti in relazione ad una parte delle esportazioni del prodotto di cui trattasi e erroneamente avrebbe aumentato il valore normale per tenere conto dell'IVA non rimborsabile sulle vendite esportate, benché una tale correzione non fosse stata apportata nell'indagine iniziale.

Infine, gli organi dell'Unione avrebbero commesso un manifesto errore di valutazione, avrebbero violato i principi di diligenza, di sana amministrazione e di non discriminazione e sarebbero incorsi in errore nell'applicare l'art. 2, n. 7, lett. b) e c), del regolamento (CE) del Consiglio n. 1225/2009, negando il trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato alla Greenwood Houseware (Zhuhai) Ltd.. Il diniego degli organi dell'Unione del trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato alla ricorrente Greenwood Houseware (Zhuhai) Ltd. sarebbe stato dovuto ad un'erronea valutazione degli elementi di fatto e delle prove sottoposte. Inoltre, gli organi dell'Unione non avrebbero applicato la dovuta diligenza nel valutare tutti gli aspetti rilevanti relativi all'applicazione dei criteri 2 e 3 dell'art. 2, n. 7, lett. c), del detto regolamento.

([1]) Regolamento di esecuzione (UE) del Consiglio 19 gennaio 2010, n. 77, recante modifica del regolamento (CE) n. 452/2007 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di assi da stiro originarie, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese (GU L 24, pag. 1)

([2]) Regolamento (CE) del Consiglio 30 novembre 2009, n. 1225, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343, pag. 51).

Ricorso presentato il 26 aprile 2010 — Ferracci/Commissione

(Causa T-192/10)

(2010/C 179/79)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Pietro Ferracci (San Cesareo, Italia) (rappresentante: A. Nucara, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

— Annullare la decisione della Commissione contenuta nella lettera del 15 febbraio 2010, con la quale la convenuta ha ritenuto di rigettare le denunce presentate dal ricorrente;

— Condannare la convenuta al pagamento delle spese del presente giudizio.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso si rivolge contro la decisione che sarebbe contenuta nella lettera del 15 febbraio 2010, che ha respinto la denuncia presentata dal ricorrente.

Questa denuncia riguarda l'esenzione sull'imposta comunale sugli immobili prevista nell'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legge n. 504/1992, che, a seconda dell'articolo 7 secondo comma bis del Decreto legge n. 203/2005, cosi come

convertito in legge, si intende applicabile alle attività indicate nelle medesima lettera, a prescindere della loro natura eventualmente commerciale. A parere del ricorrente questa norma concede un aiuto di Stato a favore degli enti ecclesiastici e delle ONLUS, nella misura in cui questi soggetti esercitino attività commerciali o comunque attività economiche nel senso chiarito dalla giurisprudenza comunitaria.

A sostegno delle sue pretensioni, il ricorrente fa valere due motivi:

Innanzitutto, il ricorrente ritiene che la decisione impugnata sia viziata per violazione e falsa applicazione, nonché erronea interpretazione, dell'art. 108, terzo comma, del TFUE. La Convenuta, infatti, sulla base della denuncia del ricorrente ricevuta in data 14 giugno 2006, avviava una lunghissima fase di indagine preliminare caratterizzata da un intenso scambio di lettere con la ricorrente e richieste d'informazioni alle autorità nazionali, per infine concludere attraverso la decisione impugnata che non esiste alcun dubbio che le misure in questione non costituiscano aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107 del TFUE.

Secondo al ricorrente, ci sarebbero degli indizi chiari fra cui il tempo straordinariamente lungo impiegato per concludere l'indagine preliminare, del fatto che la Convenuta non è stata in grado di rispondere ai dubbi sollevati dalle denunce e, comunque, avrebbe dovuto quantomeno disporre un'indagine approfondita attraverso la procedura d'indagine formale di cui all'art. 108, secondo comma, del TFUE.

D'altra parte, da una lettura attenta della decisione sottoposta all'odierno gravame non si può che ricavare che la convenuta avrebbe nutrito dubbi circa la natura di aiuto di Stato delle misure contestate, ma avrebbe scelto infine di rigettare le denunce senza aprire la procedura formale e quindi violando l'interesse del ricorrente a presentare osservazioni circa le giustificazioni che le autorità italiane avrebbero potuto sottoporre alla Commissione nel quadro della procedura d'indagine formale a norma dell'art. 108 del TFUE ed al necessario esame di compatibilità che la Commissione deve condurre al fine di apprezzare l'intensità delle distorsioni di concorrenza che il regime fiscale preferenziale denunciato comporterebbe.

Il ricorrente ritiene, in secondo luogo, che la decisione contestata debba essere annullata in considerazione della motivazione carente ivi contenuta, in violazione dell'art.296 del TFUE (ex art.253 Trattato CE).

Ricorso presentato il 26 aprile 2010 — Scuola Elementare Maria Montessori/Commissione

(Causa T-193/10)

(2010/C 179/80)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Scuola Elementare Maria Montessori Srl (Roma, Italia) (rappresentante: A. Nucara, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

— Annullare la decisione della Commissione contenuta nella lettera del 15 febbraio 2010, con la quale la convenuta ha ritenuto di rigettare le denunce presentate dal ricorrente;

— Condannare la convenuta al pagamento delle spese del presente giudizio.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso si rivolge contro la decisione che sarebbe contenuta nella lettera del 15 febbraio 2010, che ha respinto la denuncia presentata dal ricorrente.

Questa denuncia riguarda, non soltanto l'esenzione sull'imposta comunale sugli immobili, come nella causa T-192/10, Pietro Ferracci/Commissione, ma anche l'esenzione parziale (in misura del 50 %) del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, previsto nella regolamentazione fiscale italiana.

I motivi e argomenti principali sono simili a quelli fati valere nella causa T-192/10.

Ricorso proposto il 29 aprile 2010 — Apotheke DocMorris/UAMI (raffigurazione di una croce verde e bianca)

(Causa T-196/10)

(2010/C 179/81)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Apotheke Holding GmbH (Stoccarda, Germania) (rappresentante: avv.Y. Dick)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni del ricorrente

— annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI) 23 febbraio 2010, nel procedimento R 470/2009-4;

— condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo raffigurante una croce verde e bianca, per i prodotti ed i servizi compresi nelle classi 3, 5, 8, 9, 10, 11, 16, 21, 25, 29, 30, 32, 35–42 e 44 — domanda n. 5 930 979.

Decisione dell'esaminatore: rigetto della domanda di registrazione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell'art. 7, n. 1, sub b), del regolamento (CE) n. 207/2009 ([1]), poiché la valutazione della commissione di ricorso in merito alla determinazione della capacità distintiva è errata sotto diversi aspetti.

([1]) Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU 2009 L 78, p. 1).

Ricorso proposto il 27 aprile 2010 — BVR/UAMI — Austria Leasing (Austria Leasing Gesellschaft m.b.H. Mitglied der Raiffeisen — Bankengruppe Österreich)

(Causa T-197/10)

(2010/C 179/82)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Bundesverband der Deutschen Volksbanken e Raiffeisenbanken eV (BVR) (Berlino, Germania) (rappresentante: avv. I. Rinke)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Austria Leasing GmbH (Francoforte, Germania)

Conclusioni della ricorrente

— Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 3 febbraio 2010 (procedimento R 248/2009-1);

— condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Austria Leasing GmbH.

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo che comprende gli elementi denominativi "Austria Leasing Gesellschaft m.b.H. Mitglied der Raiffeisen — Bankengruppe Österreich", per servizi delle classi 35, 36 e 37.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente.

Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: in particolare, un marchio figurativo registrato in Germania che contiene l'elemento denominativo "Raiffeisenbank", per servizi delle classi 36, 39 e 42.

Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009 ([1]), poiché sussisterebbe un rischio di confusione tra i marchi in conflitto.

([1]) Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU 2009, L 78, pag. 1).

Ricorso proposto il 30 aprile 2010 — Maximuscle Limited/UAMI — Foreign Supplement Trade Mark Ltd

(Causa T-198/10)

(2010/C 179/83)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Maximuscle Ltd (Hertfordshire, Regno Unito) (rappresentanti: N. Phillips, solicitor e G. Fernando, barrister)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Foreign Supplement Trademark Ltd (Oakville, Canada)

Conclusioni della ricorrente

— Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 26 gennaio 2010, procedimento R 1621/2008-1, e rinviare la causa;

— in subordine, modificare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 26 gennaio 2010, procedimento R 1621/2008-1;

— condannare il convenuto alle spese sostenute nel presente procedimento ed in quello dinanzi all'UAMI.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio denominativo «GAKIC», per prodotti delle classi 5, 30 e 32

Titolare del marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la ricorrente

Decisione della divisione di annullamento: rigetto della domanda di dichiarazione di nullità

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso e, conseguentemente, rigetto della domanda di dichiarazione di nullità del marchio comunitario registrato in questione

Motivi dedotti: violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso, in primo luogo, ha reiterato l'errore della divisione di opposizione e ha erroneamente esaminato la controversia alla luce dell'art. 7, n. 1, lett. d); in secondo luogo, ha erroneamente ritenuto rilevante la circostanza che l'acido glicina-alfa-chetoisocaproico, la cui forma abbreviata è GAKIC, è un composto brevettato negli Stati Uniti; in terzo luogo, non ha preso in considerazione elementi successivi alla data di registrazione, affermando che erano privi di valore probatorio; in quarto luogo, non ha esaminato determinate prove con la motivazione che esse erano relative a un sito web collegato alla ricorrente; in quinto luogo, ha adottato un approccio contraddittorio con riguardo alla conclusione secondo cui GAKIC era una forma abbreviata dell'acido glicina-alfa-chetoisocaproico; in sesto luogo, ha snaturato prove e non ha dato adeguato rilievo alla prova che mostra che «GAKIC» era l'abbreviazione naturale di «glycine(G)-alpha(A)-ketoisocaproic(KIC) acid» (acido glicina-alfa-chetoisocaproico); e, in settimo luogo, ha erroneamente attribuito carattere di marchio alla scrittura a lettere maiuscole del termine «GAKIC».

Ricorso proposto il 27 aprile 2010 — DRV/UAMI — Austria Leasing (Austria Leasing Gesellschaft m.b.H. Mitglied der Raiffeisen-Bankengruppe Österreich)

(Causa T-199/10)

(2010/C 179/84)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Deutscher Raiffeisenverband eV (DRV) (Bonn, Germania) (rappresentante: avv. I. Rinke)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Austria Leasing GmbH (Francoforte, Germania)

Conclusioni della ricorrente

— Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 3 febbraio 2010 (procedimento R 253/2009-1);

— condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Austria Leasing GmbH

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo contenente gli elementi denominativi «Austria Leasing Gesellschaft m.b.H. Mitglied der Raiffeisen-Bankengruppe Österreich» per servizi delle classi 35, 36 e 37.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: in particola un marchio figurativo registrato in Germania contenente l'elemento denominativo «Raiffeisen» per servizi delle classi 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 e 42.

Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009 ([1]), atteso che sussisterebbe rischio di confusione tra i marchi in conflitto.

([1]) Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).

Ricorso proposto il 30 aprile 2010 — IVBN/Commissione

(Causa T-201/10)

(2010/C 179/85)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland (IVBN) (Voorburg, Paesi Bassi) (rappresentante: Maarten Meulenbelt, advocaat)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

— Dichiarare il ricorso irricevibile;

— annullare la decisione contestata della Commissione;

— condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione 15 dicembre 2009, C(2009) 9963 def., relativa ai regimi di aiuti E 2/2005 e N 642/2009 (Paesi Bassi) — Aiuto esistente e progetto di aiuto speciale ad imprese operanti nel settore dell'edilizia residenziale sociale. A sostegno del suo ricorso essa deduce tre motivi.

In primo luogo, la ricorrente fa valere la violazione degli artt. 18 e 19 del regolamento n. 659/1999 ([1]), degli artt. 106, n. 2, 107 e 108 TFUE e dell'obbligo di motivazione. A parere della ricorrente la Commissione avrebbe riportato i fatti in modo scorretto per quanto riguarda l'obbligo delle imprese operanti nel settore della costruzione di alloggi popolari di prendere in considerazione affitti che sono al di sotto dei prezzi di affitto opportuni fissati dallo Stato. Inoltre, la ricorrente asserisce che la delimitazione del gruppo interessato dall'edilizia sociale sarebbe immotivata e impropria. La Commissione, poi, avrebbe a torto omesso di stabilire limiti oggettivi ai costi di costruzione complessivi per gli alloggi cui fornire l'aiuto e alla relativa qualità, come rappresentata nel corrispondente prezzo di affitto. Oltre a ciò, non sarebbe stata fornita sufficiente tutela rispetto alla sovracompensazione, violando così l'art. 5 della decisione relativa ai servizi d'interesse economico generale ([2]). Infine, la ricorrente lamenta in tale contesto che la Commissione non ha dato seguito alla sua denuncia in merito al ruolo della Woningsinvesteringsfonds (fondo di investimento per alloggi) e della Nederlandse Waterschapsbank.

In secondo luogo, la ricorrente deduce una violazione dell'art. 1, lett. c), del regolamento n. 659/1999 e dell'art. 4, n. 1, del regolamento n. 794/2004 ([3]), nonché una violazione dell'obbligo di motivazione. Secondo la ricorrente la Commissione avrebbe omesso di svolgere un'indagine approfondita e dettagliata e di constatare che l'aiuto alle imprese operanti nel settore della costruzione di alloggi, nei termini di cui al regime E 2/2005, interamente, o perlomeno in parte significativa, è da considerare un nuovo aiuto e non un aiuto esistente.

Da ultimo la ricorrente addebita alla Commissione di aver agito in contrasto con gli artt. 106, n. 2, 107 e 108 TFUE omettendo di avviare la procedura d'indagine formale di cui all'art. 108, n. 2, TFUE in combinato disposto con gli artt. 4 e 6 del regolamento n. 659/1999, privando in tal modo la ricorrente dei diritti della difesa che le derivano dalle citate disposizioni.

([1]) Regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del Trattato CE (GU L 83, pag. 1).

([2]) Decisione della Commissione 28 novembre 2005, 2005/842/CE, riguardante l'applicazione dell'articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale [notificata con il numero C(2005) 2673] (GU L 312, pag. 67).

([3]) Regolamento (CE) della Commissione 21 aprile 2004, n. 794/2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del Trattato CE (GU L 140, pag. 1).

Ricorso proposto il 29 aprile 2010 — Stichting Woonlinie e a./Commissione

(Causa T-202/10)

(2010/C 179/86)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrenti: Stichting Woonlinie (Woudrichem, Paesi Bassi), Stichting Allee Wonen (Roosendaal, Paesi Bassi), Woningstichting Volksbelang (Wijk bij Duurstede, Paesi Bassi), Stichting WoonInvest(Leidschendam-Voorburg, Paesi Bassi), Stichting Woonstede (Ede, Paesi Bassi) (rappresentanti: avv.ti E. Henny, T. Ottervanger e P. Glazener)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni delle ricorrenti

— annullare la decisione della Commissione con riferimento al regime di aiuti esistente ai sensi dell'art. 263 TFUE;

— condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti chiedono l'annullamento della decisione della Commissione 15 dicembre 2009, C(2009) 9963 def., relativa ai regimi di aiuti E 2/2005 e N 642/2009 (Paesi Bassi) — Aiuto esistente e progetto di aiuto speciale ad imprese operanti nel settore dell'edilizia residenziale sociale. A sostegno del loro ricorso essa deducono otto motivi.

In primo luogo, la Commissione avrebbe commesso un errore di diritto qualificando tutte le misure di aiuto come parte di un regime di aiuti. A parere delle ricorrenti la terza e la quarta misura prese in considerazione dalla Commissione, a prescindere dalla loro qualificazione come provvedimenti di aiuto ai sensi dell'art. 107, n. 1, TFUE, sono state scorrettamente valutate come parte di un regime di aiuti esistente ai sensi dell'art. 1, lett. d), del regolamento n. 659/1999 ([1]). La Commissione sarebbe quindi andata al di là delle sue competenze includendo entrambe le misure nella sua verifica circa la compatibilità di un regime di aiuti esistente con il mercato comune.

In secondo luogo, la decisione della Commissione nel procedimento E/2/2005 sarebbe basata su di una valutazione incompleta e manifestamente errata della relativa normativa nazionale e dei fatti rilevanti. Secondo le ricorrenti la Commissione non avrebbe verificato se nell'attuale disciplina olandese per il finanziamento dell'edilizia sociale esistesse concretamente un errore manifesto nella definizione dei servizi d'interesse economico generale.

In terzo luogo, la Commissione avrebbe effettuato una valutazione scorretta e inaccurata, in quanto è giunta alla conclusione che la locazione di alloggi di edilizia sociale a persone con redditi significativamente elevati farebbe parte dei compiti pubblici affidati alle imprese operanti nel settore dell'edilizia sociale.

In quarto luogo, la Commissione si baserebbe su di un ragionamento giuridico errato e abuserebbe delle sue attribuzioni avendo richiesto allo Stato olandese una nuova definizione di «edilizia residenziale sociale». Le ricorrenti asseriscono che la Commissione avrebbe oltrepassato i limiti della sua competenza stabilendo una propria definizione di edilizia residenziale sociale quale servizio d'interesse economico generale, laddove ai Paesi Bassi deve essere riconosciuto a tale riguardo uno spazio di libertà di decisione al fine di decidere autonomamente la propria politica in detto ambito.

In quinto luogo, la Commissione avrebbe commesso un errore di diritto in quanto non ha operato alcuna distinzione fra la definizione di servizio d'interesse economico generale e la modalità di finanziamento dello stesso.

In sesto luogo, la Commissione avrebbe violato la decisione 2005/842/CE ([2]) avendo richiesto una descrizione specifica del servizio d'interesse economico generale. Le ricorrenti lamentano che la Commissione avrebbe a torto stabilito che uno Stato membro debba definire i servizi d'interesse economico generale sulla base di una soglia di reddito.

In settimo luogo, la Commissione avrebbe commesso un errore di valutazione e violato l'art. 5 della decisione 2005/842/CE poiché non ha riscontrato che le modalità di finanziamento dei servizi d'interesse economico generale erano manifestamente inappropriate. Le ricorrenti addebitano alla Commissione di aver trascurato di appurare se, con riferimento alla definizione di servizi d'interesse economico generale, potesse sussistere un'eventuale sovracompensazione.

In ottavo luogo, la Commissione avrebbe commesso uno sviamento della procedura per la valutazione dei regimi di aiuto esistenti, redigendo, sulla base di detta procedura, un elenco tassativo di edifici da qualificare come beni immobili sociali, cosicché gli edifici non compresi nel menzionato elenco non potrebbero più figurare fra i servizi d'interesse economico generale.

([1]) Regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del Trattato CE (GU L 83, pag. 1).

([2]) Decisione della Commissione 28 novembre 2005, 2005/842/CE, riguardante l'applicazione dell'articolo 86, paragrafo 2, del Trattato CE agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale (GU L 312, pag. 67).

Ricorso proposto il 30 aprile 2010 — Stichting Woonpunt e a./Commissione

(Causa T-203/10)

(2010/C 179/87)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrenti: Stichting Woonpunt (Beek, Paesi Bassi), Stichting Com.wonen (Rotterdam, Paesi Bassi), Woningstichting Haag Wonen (Den Haag, Paesi Bassi), Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl (Eindhoven, Paesi Bassi) (rappresentanti: avv.ti E. Henny, T. Ottervanger e P. Glazener)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni delle ricorrenti

— annullare la decisione della Commissione con riferimento al regime di aiuti esistente ai sensi dell'art. 263 TFUE;

— annullare la decisione della Commissione con riferimento alle nuove misure di aiuto ai sensi dell'art. 263 TFUE;

— condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti chiedono l'annullamento della decisione della Commissione 15 dicembre 2009, C(2009) 9963 def., relativa al regime di aiuti E 2/2005 e N 642/2009 (Paesi Bassi) — Aiuto esistente e progetto di aiuto speciale ad imprese operanti nel settore dell'edilizia residenziale sociale.

A sostegno della loro prima conclusione esse deducono otto motivi. I motivi fatti valere in tale contesto sono identici a quelli dedotti nella causa T-202/10, Stichting Woonlinie e a./Commissione.

A sostegno della loro seconda conclusione le ricorrenti fanno valere tre ulteriori motivi.

In primo luogo, la Commissione avrebbe violato gli artt. 107 e 108 TFUE e il regolamento n. 659/1999 ([1]) avendo considerato il progetto di aiuti a quartieri degradati come parte di un regime di aiuti esistente e imponendo condizioni vincolanti senza seguire l'iter della procedura di cui al regolamento n. 659/1999.

In secondo luogo le ricorrenti addebitano alla Commissione di aver scorrettamente presupposto che il quarto criterio ai sensi della sentenza Altmark ([2]) non fosse soddisfatto in quanto le imprese operanti nel settore dell'edilizia residenziale sociale non sono selezionate tramite procedura di appalto pubblico. Secondo le ricorrenti la Commissione avrebbe dovuto limitarsi a verificare che la misura non conducesse ad inefficienze.

In terzo luogo, le ricorrenti lamentano che Commissione che avrebbe dovuto verificare se sussistesse sovracompensazione relativamente ai servizi d'interesse economico generale.

([1]) Regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 83, pag. 1).

([2]) Senetnza 24 luglio 2003, causa C-280/00, Altmark Trans GmbH e Regierungspräsidium Magdeburg (Racc. pag. I-7747).

Ricorso proposto il 3 maggio 2010 — Lancôme parfums et beauté & Cie/UAMI — Foxus Magazin Verlag GmbH (COLOR FOCUS)

(Causa T-204/10)

(2010/C 179/88)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Lancôme parfums et beauté & Cie (Parigi, Francia) (rappresentanti: A. von Mühlendal e S. Abel, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Focus Magazin Verlag GmbH (Monaco, Germania)

Conclusioni della ricorrente

— annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) emanata in data 11 febbraio 2010 nel procedimento R 238/2009-2;

— annullare la decisione della divisione di annullamento dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) emanata in data 16 dicembre 2008 nel procedimento 990 C;

— rigettare la domanda, presentata dalla controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso, di nullità del marchio comunitario della ricorrente, COLOR FOCUS, registrata con n. 1327410, nella parte in cui la domanda si fonda sul marchio comunitario FOCUS, registrato con n. 453720;

— condannare il convenuto alle spese, ivi comprese quelle della ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso, e

— condannare la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso alle spese, ivi comprese quelle della ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso, nel caso in cui dovesse divenire parte interveniente nel procedimento.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: COLOR FOCUS per i prodotti della classe 3 — registrato con n. 1327410

Titolare del marchio comunitario: la ricorrente

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio del richiedente la dichiarazione di nullità: registrazione del marchio denominativo comunitario «FOCUS» con il n. 453720, per i prodotti e servizi delle classi 3, 6, 7, 9, 14, 16, 21, 25, 28, 29, 32, 33, 35, 38, 39, 41, 42; registrazione in Germania del marchio denominativo «FOCUS» con il n. 39407564, per una vasta gamma di prodotti e servizi in complessivamente 24 classi.

Decisione della divisione di annullamento: nullità del marchio comunitario

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: la ricorrente deduce due motivi a sostegno del ricorso.

In base al primo motivo, la ricorrente sostiene che la decisione impugnata violi l'art. 53, n. 1, lett. a), in combinato disposto con l'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009 (in prosieguo: il «RMC») concludendo nel senso di un rischio di confusione tra «COLOR FOCUS» e «FOCUS». Secondo la ricorrente, la commissione di ricorso è incorsa in errore non producendo la valutazione concreta posta alla base di tale conclusione, che richiede un esame del carattere distintivo e del grado di similitudine, sicché la decisione impugnata manca di un elemento essenziale della motivazione.

Con il secondo motivo, la ricorrente sostiene che la decisione impugnata non abbia tenuto conto di un principio generale di diritto in forza del quale nessuno si può fondare su una posizione giuridica formale qualora detta posizione costituisca un abuso di diritto.

Ricorso proposto il 4 maggio 2010 — Cervecería Modelo/UAMI — Plataforma Continental (LA VICTORIA DE MEXICO)

(Causa T-205/10)

(2010/C 179/89)

Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Cervecería Modelo, SA de CV (rappresentante: avv. C. Lema Devesa)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Plataforma Continental, SL (Madrid, Spagna)

Conclusioni della ricorrente

— Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno 5 marzo 2010 (procedimento R/322/2009-2) limitatamente alla parte in cui è respinta la domanda di registrazione del marchio «LA VICTORIA DE MEXICO» per la designazione di beni della classe 32 della nomenclatura e, di conseguenza, dichiarare legittima la sua concessione, e

— condannare il convenuto alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «LA VICTORIA DE MÉXICO» (domanda di registrazione n. 4 551 214), per beni e servizi delle classi 25, 32 e 43.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: PLATAFORMA CONTINENTAL S.L.

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: Marchio figurativo comunitario contenente l'elemento denominativo «VICTORIA» (n. 2 632 271), per beni delle classi 31, 32 e 33, nonché marchio denominativo spagnolo «VICTORIA» (n. 1 648 564) per beni della classe 32.

Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell'opposizione nel suo complesso.

Decisione della commissione di ricorso: annullamento parziale della decisione impugnata e rigetto parziale della domanda di registrazione.

Motivi dedotti: interpretazione e applicazione errate dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009 sul marchio comunitario.

Ricorso proposto il 30 aprile 2010 — Vesteda Groep/Commissione

(Causa T-206/10)

(2010/C 179/90)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Vesteda Groep BV (Maastricht, Paesi Bassi) (rappresentanti: avv.ti G. van der Wal e T. Boesman)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

— annullare la decisione della Commissione 15 dicembre 2009;

— condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione 15 dicembre 2009, C(2010) 26 def., relativa al regime di aiuti E 2/2005 e N 642/2009 (Paesi Bassi) — Aiuto esistente e progetto di aiuto speciale ad imprese operanti nel settore dell'edilizia residenziale sociale. A sostegno del suo ricorso essa deduce tre motivi.

In primo luogo, la ricorrente asserisce che la Commissione, ai punti 25-37 della decisione contestata, ha, a torto e scorrettamente sotto il profilo del diritto, reputato che il sistema olandese per il finanziamento dell'edilizia residenziale sociale e tutte le relative modifiche a partire dall'introduzione del Trattato CEE costituiscano aiuti esistenti, e che, per tale motivo, la valutazione della Commissione è stata effettuata nel contesto dell'art. 108, n. 5 TFUE e del regolamento n. 659/1999 ([1]). La ricorrente addebita alla Commissione di aver commesso errori di valutazione, di non aver verificato in modo sufficiente le modifiche del citato sistema e di aver motivato in modo insufficiente la decisione impugnata.

In secondo luogo, la ricorrente lamenta che la Commissione, nella decisione impugnata ex art. 19 del regolamento n. 659/1999, avrebbe, indebitamente e scorrettamente sotto il profilo del diritto, accettato le misure proposte dai Paesi Bassi ai sensi dell'art. 19, n. 1, del regolamento n. 659/1999. Le misure specifiche accettate dalla Commissione sarebbero insufficienti e/o inadeguate a garantire la compatibilità dell'aiuto esistente con gli artt. 106 e 107 TFUE. Inoltre, la Commissione avrebbe applicato scorrettamente i requisiti di cui all'art. 106, n. 2, TFUE e motivato insufficientemente la sua valutazione.

In terzo luogo, la ricorrente sostiene che la Commissione avrebbe, indebitamente e scorrettamente sotto il profilo del diritto, omesso di avviare la procedura ex artt. 108, n. 2, TFUE e 4, n. 4, del regolamento n. 659/1999.

([1]) Regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del Trattato CE (GU L 83, pag. 1).

Ricorso proposto il 6 maggio 2010 — Cree/UAMI (TRUEWHITE)

(Causa T-208/10)

(2010/C 179/91)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Cree, Inc (Durham, Stati Uniti) (rappresentante: V. Schiller, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

— annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 17 febbraio 2010 nel procedimento R 985/2009-2;

— condannare l'UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «TRUEWHITE» per prodotti delle classi 9 e 11

Decisione dell'esaminatore: rigetto della domanda di registrazione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'art. 4, dell'art. 7, n. 1, lett. b), e dell'art. 7, n. 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 ([1]), atteso che il marchio in questione sarebbe distintivo.

Violazione dell'art. 7, n. 1, lett. c), e dell'art. 7, n. 2, del regolamento n. 207/2009 ([2]), atteso che il marchio in questione non sarebbe descrittivo.

([1]) Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).
([2]) Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).

Ricorso proposto il 5 maggio 2010 — Deutscher Ring/UAMI (Deutscher Ring Sachversicherungs-AG)

(Causa T-209/10)

(2010/C 179/92)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Deutscher Ring Sachversicherungs-AG (Amburgo, Germania) (rappresentante: avv. A. Busse)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

— Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) dell'11 marzo 2010, nel procedimento R 1290/2009-1, e registrare il marchio richiesto;

— condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio denominativo «Deutscher Ring Sachversicherungs-AG» per i prodotti della classe 36.

Decisione dell'esaminatore: rigetto della domanda.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009 ([1]), in quanto il marchio comunitario in oggetto ha carattere distintivo e non meramente descrittivo.

([1]) Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).

Ricorso proposto il 14 maggio 2010 — Autogrill España/Commissione

(Causa T-219/10)

(2010/C 179/93)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Autogrill España SA (Madrid, Spagna) (rappresentanti: J. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, M. Muñoz de Juan e R. Calvo Salinero)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

— Ammettere e accogliere i motivi di annullamento dedotti nella domanda;

— annullare l'art. 1, primo comma, della decisione della Commissione 28 ottobre 2009 (aiuto n. C 45/2007, ex NN 51/2007, ex CP 9/2007) relativa all'ammortamento fiscale del fondo di commercio finanziario con l'acquisto di partecipazioni estere, nella parte in cui dichiara che l'art. 12, quinto comma, del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (TRLIS) (testo consolidato della legge relativa all'imposta sulle società) contiene elementi che integrano un aiuto di Stato;

— in subordine, annullare l'art. 4 nella parte in cui applica l'ordine di recupero a operazioni che hanno avuto luogo prima della pubblicazione nella GUUE della decisione finale oggetto del ricorso, e

— condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La decisione impugnata nella presente causa considera il regime di aiuti posto in essere dalla Spagna ai sensi dell'art. 12, quinto comma, TRLIS, incompatibile con il mercato comune, in relazione agli aiuti concessi ai beneficiari per la realizzazione di acquisti intracomunitari. Si precisa al riguardo che detta disposizione consente la deducibilità dell'ammortizzazione del fondo di commercio risultante dall'acquisto di partecipazioni in società non residenti superiori al 5 %.

A sostegno della sua domanda, la ricorrente deduce i seguenti motivi:

1) Violazione dell'art. 107, n. 1, TFUE in quanto la decisione impugnata considera la misura di cui trattasi un aiuto di Stato. Al riguardo si afferma che la Commissione non ha dimostrato che la misura fiscale esaminata favorisca «talune imprese o talune produzioni», come richiede l'art. 7, n. 1, TFUE. La Commissione si limita a presumere che la stessa sia selettiva per il fatto che si applica soltanto all'acquisto di partecipazioni in società estere e non all'acquisto di partecipazioni in società nazionali. La ricorrente ritiene che tale ragionamento sia errato e circolare: il fatto che l'applicazione della misura esaminata — come qualsiasi altra norma tributaria — si basi sul soddisfacimento di determinati requisiti oggettivi, non la rende una misura selettiva *de iure* o *de facto*. Di fatto l'automatismo del ragionamento sviluppato dalla Commissione porta a considerare selettiva, *prima facie*, qualsiasi norma tributaria.

   Inoltre, sia l'analisi giuridica della misura sia i dati statistici forniti dal Regno di Spagna dimostrano che l'art. 12, quinto comma, TRLIS, è una misura di carattere generale aperta, *de iure* e *de facto*, a tutte le imprese assoggettate all'imposta spagnola sulle società, indipendentemente dalla loro dimensione, natura, settore o origine.

   D'altronde, il trattamento *prima facie* diverso dell'art. 12, quinto comma, TRLIS, lungi dal costituire un vantaggio selettivo, ha il fine di porre su un piano di parità di trattamento fiscale tutte le operazioni di acquisto di azioni, siano esse nazionali o estere, dato che, se, a causa dell'impossibilità di portare a termine fusioni transfrontaliere, l'ammortizzazione del fondo di commercio può soltanto avvenire in ambito nazionale, in quanto esistono norme del sistema tributario che lo consentono, l'art. 12, quinto comma, TRLIS, di fatto si limita ad estendere tale possibilità all'acquisto di partecipazioni in società estere.

   In subordine, la decisione della Commissione sarebbe sproporzionata in quanto almeno i casi in cui si perviene all'acquisto del controllo di imprese estere dovrebbero essere equiparati ai casi di fusioni nazionali e pertanto giustificati dall'economia e la logica del sistema spagnolo.

2) Violazione dell'art. 107, n. 1, TFUE per errore di diritto nell'individuazione del beneficiario della misura.

   In subordine, anche qualora si ritenga che l'art. 12, quinto comma, TRLIS, contenga elementi integranti un aiuto di Stato, la Commissione avrebbe dovuto realizzare un'analisi economica esaustiva per determinare quali siano stati i beneficiari del regime di aiuti. La ricorrente ritiene che in ogni caso i beneficiari dell'aiuto (nella forma di un prezzo eccessivo per l'acquisto delle partecipazioni) sarebbero i venditori delle partecipazioni e non, come pretende la Commissione, le imprese spagnole che abbiano applicato detta misura.

3) Infine, la ricorrente deduce la violazione del principio del legittimo affidamento, relativamente all'ambito di applicazione temporale dell'ordine di recupero.

Ricorso proposto il 18 maggio 2010 — Iberdrola/Commissione

(Causa T-221/10)

(2010/C 179/94)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Iberdrola SA (Bilbao, Spagna) (rappresentanti: avv.ti J. Ruiz Calzado, M. Núñez Müller e J. Domínguez Pérez)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

— Annullare il primo comma dell'art. 1 della decisione.

— condannare la Commissione alla totalità delle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

La decisione oggetto della presente causa coincide con quella di cui alla causa T-219/10, Autogrill España/Commissione.

I motivi e i principali argomenti sono simili a quelli invocati in tale causa. In particolare la ricorrente sostiene che:

— la Commissione ha commesso un errore manifesto di valutazione nel concludere che la misura di cui all'art. 12, quinto comma, del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (TRLIS) (testo consolidato della legge relativa all'imposta sulle società) costituisce un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno, poiché non ha tenuto conto degli effetti positivi risultanti dalla misura, ignorando l'effetto utile della stessa per il conseguimento degli obiettivi perseguiti da altre norme del Trattato;

— la Commissione ha violato i principi di legittimo affidamento e di parità di trattamento nell'essersi discostata dagli orientamenti della comunicazione sulla fiscalità diretta e dalla sua prassi amministrativa adottata in conformità a detta comunicazione;

— la Commissione ha violato il principio di buona amministrazione, che la obbliga a esaminare in modo diligente, accurato e imparziale tutti gli elementi pertinenti del caso di specie, non avendo continuato il procedimento (come ha fatto rispetto agli acquisti extracomunitari) per dimostrare la presunta selettività della misura e verificare, prima di considerarla accertata, l'esatta portata degli ostacoli pratici ad una fusione intracomunitaria;

— la Commissione ha violato il suo obbligo di rispettare la sistematica del Trattato e assicurare la coerente applicazione delle norme sul controllo degli aiuti di Stato e di quelle relative ad altri principi e libertà sanciti dal Trattato, come la libera circolazione dei capitali e la creazione del mercato interno;

— la decisione impugnata non è sufficientemente motivata in relazione ad alcuni importanti aspetti della valutazione effettuata dalla Commissione della selettività della misura e del pregiudizio dalla stessa arrecato alla concorrenza e agli scambi tra gli Stati membri.

Ricorso presentato il 20 maggio 2010 — Regione Puglia/Commissione

(Causa T-223/10)

(2010/C 179/95)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Regione Puglia (Bari, Italia) (rappresentanti: F. Brunelli, avvocato, A. Aloia, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

— Annullare la Nota di Addebito della Commissione europea n. 3241001630 del 26 febbraio 2010.

— Con vittoria di spese, onorari e competenze, oltre al rimborso forfetario delle spese generali.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso si rivolge contro la nota di addebito del 26 febbraio 2010, emessa dalla Convenuta in esecuzione della Decisione C(2009) 10350, del 22 dicembre 2009, concernente la soppressione di una parte della partecipazione del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) destinato al programma operativo POR Puglia Obiettivo 1 2000-2006. Quest'ultima Decisione è stata impugnata dalla Regione Puglia e dall'Italia, rispettivamente nelle cause T-84/10 ([1]) e T-117/10 ([2]).

A sostegno delle proprie conclusioni la Ricorrente fa valere:

— L'illegalità della Decisione C(2009) 10350, del 22 dicembre 2009, sulla base dei motivi e principali argomenti già invocati nella causa T-84/10.

— La violazione dell'articolo 7, comma 2°, del Regolamento (CE) n. 448/2001 della Commissione, del 2 marzo 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda la procedura relativa alle rettifiche finanziarie dei contributi concessi nell'ambito dei Fondi strutturali ([3]), che prevede la maggiorazione nell'1,5% rispetto al tasso di interesse applicato dalla BCE alle sue principali operazioni di rifinanziamento, nella misura in cui la nota di addebito impugnata prevede un tasso di interesse composto da quello pubblicato sulla GUUE al 1º aprile 2010, maggiorato del 3,5%.

([1]) GU C 113, del 1.5.10, pag. 58
([2]) Non ancora pubblicata nella GU
([3]) GU L 64, del 6.3.2001, pag. 13

Ricorso proposto il 18 maggio 2010 — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria/Commissione

(Causa T-225/10)

(2010/C 179/96)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA (Bilbao, Spagna) (rappresentanti: avv.ti J. Buendia Sierra, E. Abad Valdenebro, M. Muñoz de Juan e R. Calvo Salinero)

Convenuta: Commissione Europea

Conclusioni della ricorrente

— Annullare l'art. 1, n. 1, della decisione impugnata nella parte in cui dichiara che l'art. 12, n. 5, TRLIS (Versione consolidata della legge tributaria spagnola sulle persone giuridiche) contiene elementi di aiuti di Stato;

— in subordine, annullare l'art. 1, n. 1, della decisione impugnata, nella parte in cui dichiara che l'art. 12, n. 5, TRLIS contiene elementi di aiuti di Stato ove applicata ad acquisizioni di partecipazioni comportanti una presa di controllo;

— condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La decisione oggetto del presente ricorso è la stessa impugnata nelle cause riunite T-219/10 Autogrill España/Commissione e T-221/10 Iberdrola/Commissione.

I motivi ed argomenti principali sono analoghi a quelli invocati nell'ambito di tali cause.

In concreto, la ricorrente fa valere errori di diritto quanto alla qualificazione giuridica del provvedimento quale aiuto di Stato e l'identificazione del beneficiario di tale provvedimento.

Ordinanza del Tribunale 11 maggio 2010 — Shetland Islands Council/Commissione

(Causa T-43/08) ([1])

(2010/C 179/97)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

([1]) GU C 92 del 12.4.2008..

Ordinanza del Tribunale 11 maggio 2010 — Shetland Islands Council/Commissione

(Causa T-44/08) ([1])

(2010/C 179/98)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

([1]) GU C 107 del 26.4.2008.

Ordinanza del Tribunale 11 maggio 2010 — Polson e a./Commissione

(Causa T-197/08) ([1])

(2010/C 179/99)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

([1]) GU C 209 del 15.8.2008.

TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Ricorso proposto il 6 maggio 2010 — Costa/Commissione

(Causa F-26/10)

(2010/C 179/100)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Antonino Costa (Thionville, Francia) (rappresentanti: avv.ti L. Levi e M. Vandenbussche)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento della decisione di escludere il ricorrente dall'esercizio di promozione 2009 e la condanna della convenuta a versargli una somma a titolo di risarcimento del danno morale.

Conclusioni del ricorrente

— Annullare la decisione dell'APN di escludere il ricorrente dall'esercizio di promozione 2009, della quale egli prendeva conoscenza il 22 novembre 2009;

— se necessario, annullare la decisione 27 gennaio 2010 recante rigetto del reclamo;

— di conseguenza, accertare l'obbligo della convenuta di ricominciare, in modo regolare, l'esercizio di promozione 2009, includendovi il ricorrente;

— condannare la convenuta al pagamento di un importo pari a EUR 25 000 a titolo di risarcimento del danno morale;

— condannare la Commissione europea alle spese.

Ricorso proposto il 5 maggio 2010 — Begue e a./Commissione

(Causa F-27/10)

(2010/C 179/101)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Christian Begue (Marcy, Francia) e altri (rappresentante: avv. A. Woimant)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento della decisione con cui si nega ai ricorrenti il versamento, con effetto retroattivo, dell'indennità per le permanenze prevista all'art. 56 ter dello Statuto.

Conclusioni dei ricorrenti

— Annullare la decisione (n. R/467/09) con cui l'autorità abilitata a concludere i contratti (AACC) respinge i «reclami» dei ricorrenti avverso la decisione 3 settembre 2009, recante rigetto della domanda di versamento, con effetto retroattivo, dell'indennità per le permanenze prevista all'art. 56 ter dello Statuto dei funzionari;

— condannare la Commissione europea alle spese.

Ricorso proposto il 7 maggio 2010 — VE (*)/Commissione

(Causa F-28/10)

(2010/C 179/102)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: VE (*) (rappresentante: avv. L. Vogel)

Convenuta: Commissione europea

(*) Dati cancellati o sostituiti nell'ambito della tutela dei dati personali e/o della riservatezza.

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento della decisione con cui si pone fine al versamento dell'indennità di dislocazione precedentemente concessa al ricorrente.

Conclusioni del ricorrente

— Annullare la decisione dell'AACC 18 giugno 2009 con la quale è stato posto fine al versamento dell'indennità di dislocazione precedentemente concessa al ricorrente ai sensi dell'art. 4 dell'allegato VII dello Statuto, nonché la decisione dell'AACC 28 gennaio 2010 recante rigetto del reclamo proposto dal ricorrente il 2 ottobre 2009.

— condannare la Commissione europea alle spese.

Ricorso proposto l'11 maggio 2010 — Lorenzo/CESE

(Causa F-29/10)

(2010/C 179/103)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Guillermo Lorenzo (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: avv. N. Lhoëst)

Convenuto: Comitato economico e sociale europeo

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento della decisione di non includere il ricorrente tra i funzionari promossi al grado AD 13 a titolo dell'esercizio di promozione 2009.

Conclusioni del ricorrente

— Annullare la decisione dell'autorità che ha il potere di nomina del CESE, adottata e pubblicata il 30 giugno 2009, di non includere il nome del ricorrente nell'elenco dei funzionari promossi al grado AD 13 a titolo dell'esercizio di promozione 2009;

— se necessario, annullare la decisione dell'APN del CESE 5 febbraio 2010 recante rigetto del reclamo proposto dal ricorrente ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto;

— condannare il convenuto alle spese.

Ricorso proposto il 12 maggio 2010 — de Fays/Commissione

(Causa F-30/10)

(2010/C 179/104)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Philippe de Fays (Malèves Sainte Marie Wastinnes, Belgio) (rappresentante: avv. N. Soldatos)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento della decisione che rifiuta di riconoscere l'origine professionale della malattia da cui è affetto il ricorrente.

Conclusioni del ricorrente

— annullare le decisioni dell'APN 8 settembre 2009 e 12 febbraio 2010 e riconoscere che il ricorrente si trova in stato di inabilità al lavoro per malattia professionale dal 15 maggio 2005;

— in ulteriore subordine, nominare nuovamente una commissione medica composta da medici esperti di malattie ionizzanti con l'incarico di verificare se il ricorrente, durante lo svolgimento delle sue attività professionali, sia stato esposto al rischio di contrarre una malattia ionizzante;

— condannare la Commissione europea alle spese.

Ricorso proposto il 14 maggio 2010 — Guittet/Commissione

(Causa F-31/10)

(2010/C 179/105)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Christian Guittet (Cannes, Francia) (rappresentante: avv. L. Levi)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

Da un lato, l'annullamento della decisione di concludere il procedimento avviato ai sensi dell'art. 73 dello Statuto riconoscendo al ricorrente un tasso d'invalidità permanente del 64,5%, dall'altro, una domanda di risarcimento dei danni materiali e morali subiti.

Conclusioni del ricorrente

— Annullare la decisione dell'APN 27 luglio 2009 con cui si conclude il procedimento avviato ai sensi dell'art. 73 dello Statuto a seguito dell'incidente occorso al ricorrente l'8 dicembre 2003;

— se necessario, annullare la decisione 16 febbraio 2010 recante rigetto del reclamo del ricorrente;

— di conseguenza, che sia accertato il tasso d'invalidità permanente parziale (IPP) in base alla regolamentazione e alla tabella di valutazione in vigore il giorno dell'incidente e sino al 1º gennaio 2006, e sia ripreso l'esame della domanda proposta dal ricorrente ai sensi dell'art. 73 dello Statuto da parte di una commissione medica composta in maniera imparziale, indipendente e neutra, che possa lavorare rapidamente, in condizioni di totale indipendenza e assenza di pregiudizi;

— condannare la convenuta al pagamento di interessi di mora sul capitale dovuto ai sensi dell'art. 73 dello Statuto ad un tasso del 12 % su un periodo a partire, al più tardi, dall'8 dicembre 2004, fino al momento del completo pagamento del capitale;

— condannare la convenuta al risarcimento del danno morale subito a causa della decisione adottata, valutato, in via di equità, in EUR 50 000;

— Condannare la convenuta al risarcimento del danno materiale subito a causa della decisione adottata, valutato, in via di equità, in EUR 15 000;

— condannare la Commissione europea alle spese.

Ricorso proposto il 14 maggio 2010 — Wilk/Commissione

(Causa F-32/10)

(2010/C 179/106)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Christian Wilk (Trier, Germania) (rappresentante: avv. R. Adam)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento delle decisioni che ordinano il recupero della metà dell'indennità di prima sistemazione versata al ricorrente in seguito al suo divorzio, nonché la domanda di risarcimento danni.

Conclusioni del ricorrente

— Annullare le decisioni della Commissione 20 agosto 2009 e 8 settembre 2009 che avevano ordinato il recupero dell'asserito pagamento in eccesso;

— annullare la decisione della Commissione 15 febbraio 2010 che ha confermato la fondatezza di tale recupero;

— condannare la Commissione al rimborso della somma recuperata da quest'ultima con gli interessi legali a partire dal recupero fino al saldo;

— condannare la Commissione al risarcimento dei danni per aver gravemente pregiudicato l'immagine e la reputazione del ricorrente;

— in subordine, riconoscere al ricorrente il diritto ad ulteriori risarcimenti per il danno subito;

— condannare la Commissione europea alle spese.

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2010 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 100 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + CD-ROM annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	770 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, CD-ROM mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	400 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), CD-ROM, 2 edizioni la settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	300 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea non sono temporaneamente vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico CD-ROM multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Il formato CD-ROM sarà sostituito dal formato DVD nel 2010.

Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: http://europa.eu

Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT